

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

259^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1993

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente GRANELLI
e del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 5	DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO	
INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-bis-B.		Restituzione all'autorità giudiziaria richiedente delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio ancora pendenti presso il Senato	
SUI LAVORI DEL SENATO		PRESIDENTE	Pag. 7
PRESIDENTE	5	DISEGNI DI LEGGE	
PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA		Annunzio di presentazione e assegnazione .	9
Integrazioni	6	Discussione e approvazione:	
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	7	«Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica» (115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-bis-B) (Approvato dal Senato in un testo risultante dallo	

stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo unificato proposto dalla 1ª Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori; del senatore De Matteo; del senatore Compagna e di altri senatori; del senatore Compagna e di altri senatori; del senatore Fabbri e di altri senatori; del senatore Acquaviva e di altri senatori; del senatore Gava e di altri senatori; del senatore Speroni e di altri senatori; del senatore Rocchi e di altri senatori, e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

SALVI (PDS), relatore	Pag. 10 e passim
MARCHETTI (Rifond. Com.)	19 e passim
* BARBIERI (PDS)	22, 64
* ELIA, ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali	25 e passim
PREIONI (Lega Nord)	31 e passim
MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete)	38
* BRUTTI (PDS)	53
MAZZOLA (DC)	58, 67
SPECCHIA (MSI-DN)	60
COVATTA (PSI)	60
* RIZ (Misto-SVP)	62
PAINI (Lega Nord)	66
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	60, 67

Votazione finale e approvazione:

«Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro» (1459) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE	69
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	69

Votazione finale:

«Delega al Governo per la decriminalizzazione di violazioni alla disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alle disposizioni ad esso connesse o complementari» (1460) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

Approvazione con modificazioni, con il seguente titolo: «Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubbli-

ca sicurezza e delle disposizioni ad esso connesse o complementari»:

PRESIDENTE	Pag. 71
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	71

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» (1690) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

CARPENEDO (DC), relatore	73, 78, 101
* PROCACCI (Verdi-La Rete)	75, 101, 104
* ANDREINI (PDS)	76
* CROCETTA (Rifond. Com.)	77
MERLONI, ministro dei lavori pubblici	78, 101
* GIOLLO (Rifond. Com.)	102
* MONTRESORI (DC)	103
GIOVANOLLA (PDS)	105

Trasmissione dalla Camera dei deputati e inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1556-B:

PRESIDENTE	107
------------------	-----

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria» (1678) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

MINUCCI Daria (DC), relatore	107
* ZUFFA (PDS)	113
MARINUCCI MARIANI (PDS)	114
MANZINI (DC)	114
* DIONISI (Rifond. Com.)	115

Annunzio di presentazione

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime» (1679) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

* COCCIU (PSI), relatore	116, 119
MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete)	117
* NERLI (PDS)	118
* STRUFFI (PSI)	119

FABRIS (DC) Pag. 119
 SELLITTI, sottosegretario di Stato per i tra-
 sporti e la marina mercantile 119

Rinvio in Commissione:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» (1535);

«Istituzione del Ministero delle attività artistiche e delle attività del tempo libero» (1152);

«Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo» (1420), d'iniziativa del senatore Pierani e di altri senatori;

«Istituzione del Ministero per la promozione culturale» (1430), d'iniziativa del senatore Manzini;

«Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» (1432)

PRESIDENTE 131

* MACCANICO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 131

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione» (1635);

«Disposizioni urgenti relative alle materie prime secondarie e all'ammasso provvisorio di rifiuti tossici e nocivi» (1305) d'iniziativa del senatore Golfari e di altri senatori: (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1635, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione»:

FOSCHI (DC), relatore 132 e passim
 GIOVANELLI (PDS) 133, 160

* PROCACCI (Verdi-La Rete) 134 e passim
 FORMIGONI, sottosegretario di Stato per l'ambiente 136 e passim

* PARISI Vittorio (Rifond. Com.) 140

RUSSO Raffaele (PSI) 141

GIBERTONI (Lega Nord) 141

* SPECCHIA (MSI-DN) 156, 159

* GIOLLO (Rifond. Com.) Pag. 158
 GOLFARI (DC) 159

Approvazione di proposta di non passaggio all'esame degli articoli:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e Protocollo aggiuntivo, firmato a Città del Capo il 23 maggio 1984» (821);

* GIACOVAZZO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 161

* GRAZIANI Antonio (DC), relatore 162

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, fatta a Città del Vaticano il 3 dicembre 1991» (824) (Relazione orale):

PICCOLI (DC), relatore 162

GIACOVAZZO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 164

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 21 dicembre 1991» (880) (Relazione orale):

PICCOLI (DC), relatore 165

* GIACOVAZZO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 166

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione della Repubblica ellenica all'Unione europea occidentale (UEO), con annesso, fatto a Roma il 20 novembre 1992» (1406)

* GRAZIANI Antonio (DC), f.f. relatore 167

GIACOVAZZO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 167

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione degli accordi e relativi protocolli di adesione di Spagna e Portogallo all'Accordo ed alla Convenzione di Schengen, fatti a Bonn il 25 giugno 1991» (1482) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

ORSINI (DC), f.f. relatore 168

GRILLO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica 169

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare» **(1556-B)** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

FOSCHI (DC), relatore	Pag. 171, 175
* PARISI Vittorio (Rifond. Com.)	172
* PROCACCI (Verdi-La Rete)	173
* SPECCHIA (MSI-DN)	174
GRILLO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica	175
* MONTRESORI (DC)	177
LUONGO (PDS)	177

Rinvio in Commissione:

«Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente» **(391)**, d'iniziativa del senatore Condorelli e di altri senatori:

PRESIDENTE	178
ZOTTI (DC), relatore	178

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
DI MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1993**

179

ALLEGATO**GRUPPI PARLAMENTARI**

Composizione	180
--------------------	-----

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione	Pag. 180
Annunzio di presentazione	180
Assegnazione	180
Apposizione di nuove firme	181
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	181
Cancellazione dell'ordine del giorno	182

GOVERNO

Trasmissione di documenti	182
---------------------------------	-----

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	182
--------------------------------------------------------------------	-----

CONSIGLIO D'EUROPA

Trasmissione di documenti	182
---------------------------------	-----

UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE

Trasmissione di documenti	183
---------------------------------	-----

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	184
Annunzio	184, 187
Interrogazioni da svolgere in Commissione	210
Ritiro di firme da interrogazioni	210

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dia lettura del processo verbale.

DUJANY, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Azzarà, Biscardi, Bo, Boratto, Cannariato, Citaristi, Condorelli, Di Benedetto, Ferrara Vito, Ferrari Karl, Fontana Albino, Franza, Giacobazzo, Leone, Lombardi, Molinari, Moschetti, Pelella, Peruzza, Pezzoni, Pierri, Pulli, Russo Vincenzo, Stefanini, Triglia, Valiani, Zappasodi, Zoso.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Agnelli Arduino, Benvenuti, Ferrari Bruno, Guzzetti, Pizzo, Rubner e Visibelli, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

**Inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge
n. 115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-bis-B**

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha deciso - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - di integrare l'ordine del giorno della seduta odierna con l'esame del disegno di legge che detta nuove norme per le campagne elettorali modificato dalla Camera. Ciò in quanto la Commissione bilancio ha già superato le difficoltà connesse alla copertura finanziaria del provvedimento. Lo esamineremo quindi come primo punto all'ordine del giorno.

Nella giornata odierna il Senato terrà seduta anche nel pomeriggio, a partire dalle ore 16,30, al fine di esaurire i numerosi argomenti al nostro ordine del giorno, in particolare i decreti-legge già approvati dalla Camera dei deputati.

Nel corso della prossima settimana i nostri lavori saranno sospesi, anche in coincidenza della festività dell'Immacolata Concezione. La Commissione affari costituzionali potrà tuttavia riunirsi ai fini dell'espressione del parere sui decreti del Governo in materia elettorale.

L'Aula tornerà a riunirsi nuovamente a partire da martedì 14 dicembre, nel pomeriggio. Nel corso di quella settimana oltre agli argomenti non conclusi entro la giornata odierna, sarà esaminata la mozione n. 149, sull'Istituto del commercio estero; le dimissioni del senatore Leoni, nella mattinata di mercoledì 15 dicembre; alcuni decreti-legge in scadenza, nonché interpellanze e interrogazioni, tra cui quella presentata dal senatore Granelli relativa alla Nuovo Pignone.

Per quanto attiene al disegno di legge sulla riforma dei servizi di sicurezza, il provvedimento sarà da noi esaminato sempre in quella settimana ove concluso dalle Commissioni riunite.

Nelle giornate di mercoledì 15 e di giovedì 16 dicembre, se necessario, le sedute potranno proseguire anche nel pomeriggio.

Per quanto riguarda il programma dei nostri lavori i Capigruppo hanno altresì determinato che siano iscritti nel programma stesso i disegni di legge sui corrotti, sull'obiezione di coscienza, sull'indulto e sulla modifica all'articolo 138 della Costituzione repubblicana.

I Capigruppo saranno da me nuovamente convocati per stabilire i tempi di esame dei documenti di bilancio non appena la Camera dei deputati avrà concluso il proprio lavoro.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1993.

- Disegno di legge n. 115-bis-B - Disciplina campagne elettorali (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1369 - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi delle imprese private e pubbliche (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1620 - Disegno di legge costituzionale. - Nuove norme sulla revisione costituzionale (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1058 - Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo
- Disegno di legge n. 1532 - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 6 al 17 dicembre 1993.

I lavori del Senato saranno sospesi dal 6 al 10 dicembre.

La Commissione affari costituzionali è autorizzata a riunirsi in tale periodo per l'espressione del parere sui decreti delegati in materia elettorale.

			<ul style="list-style-type: none">- Disegno di legge n. 115-bis-B - Disciplina campagne elettorali (<i>Voto con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove non concluso in precedenza</i>)
Martedì	14 dicembre	(pomeridiana) (h. 17)	<ul style="list-style-type: none">- Mozione n. 149 sull'Istituto del commercio estero
Mercoledì	15 »	(antimeridiana) (h. 10)	<ul style="list-style-type: none">- Dimissioni del senatore Leoni (<i>Votazione con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	16 »	(antimeridiana) (h. 10)	<ul style="list-style-type: none">- Decreti-legge in scadenza
Venerdì	17 »	(antimeridiana) (h. 10)	<ul style="list-style-type: none">- Disegno di legge n. 1628 - Riforma servizi di sicurezza (<i>Ove concluso in Commissione</i>)- Disegno di legge n. 819 - Notificazione atti- Interpellanze ed interrogazioni

Le dimissioni del senatore Leoni saranno esaminate nella tarda mattinata di mercoledì 15 dicembre.

Nelle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 dicembre, se necessario, le sedute potranno proseguire anche nel pomeriggio.

Restituzione all'Autorità giudiziaria richiedente delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio ancora pendenti presso il Senato

PRESIDENTE. Comunico di aver ricevuto la seguente lettera da parte del Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, senatore Pellegrino:

«Roma, 1° dicembre 1993

Signor Presidente,

La informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - che ho l'onore di presiedere - nella seduta del 24 novembre u.s. ha ritenuto unanimemente che sia necessario restituire all'Autorità

giudiziaria richiedente tutte le domande di autorizzazione ancora pendenti presso il Senato, unitamente ai relativi fascicoli processuali ed all'ulteriore documentazione eventualmente trasmessa dall'Autorità giudiziaria stessa.

Si tratta di una conclusione che alla Giunta appare dovuta alla stregua del nuovo quadro normativo determinatosi a seguito della riforma dell'articolo 68 della Costituzione, di cui alla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, nonché del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 455, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (*Atti Camera*, disegno di legge n. 3361).

Si ricorda che le domande di autorizzazione pervenute al Senato prima dell'entrata in vigore delle ricordate normative sono 233, di cui 1 revocata. Di queste, 136 risultano già definite dall'Assemblea; 94 erano virtualmente pendenti dinanzi alla Giunta, mentre 2, già esaminate dalla Giunta, sono rimaste in stato di relazione presso l'Assemblea.

Infine, era stato assegnato alla Giunta (con Sua lettera del 12 ottobre u.s., prot. 5244/S) - ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento del Senato - anche l'esame degli atti di citazione in sede civile, proposti rispettivamente dal dottor Lello Sapienza e dal dottor Mario Gazzilli nei confronti della senatrice Procacci (esame iniziato e rinviato nella seduta della Giunta del 20 ottobre u.s.). Al riguardo - in considerazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 455 del 1993 - l'esame non può che restare interrotto, in attesa di un'eventuale trasmissione formale degli atti da parte dell'Autorità giudiziaria.

Con l'occasione Le porgo i più cordiali saluti.

F.to sen. Giovanni PELLEGRINO»

Se non ci sono osservazioni, le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si intendono accolte.

Mi sia consentito a questo proposito richiamare la vostra attenzione su alcuni dati contenuti nella lettera inviata dal presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, senatore Pellegrino.

Voglio sottolineare che ben 136 delle 233 richieste di autorizzazione a procedere avanzate dalla Giunta e da questa definite sono state sottoposte al voto dell'Assemblea con assoluta tempestività, che non ha precedenti in nessuna delle legislature della Repubblica. Sulle altre, la Giunta aveva già avviato la relativa istruttoria.

Ciò fa giustizia dei presunti ritardi del Parlamento nell'esaminare le richieste della magistratura e dei costanti, impropri ed infondati riferimenti alla presunta delegittimazione di questo Parlamento.

Il Senato ha fatto pienamente il proprio dovere non solo con l'esame attento delle autorizzazioni a procedere (sottolineo che su 136 richieste valutate dall'Assemblea, in oltre la metà dei casi, cioè 76, l'autorizzazione è stata concessa), ma anche con l'approvazione di una normativa costituzionale ben più rigorosa della precedente in materia di immunità parlamentare.

Sono certo che anche gli organi della magistratura, che potranno ora avvalersi di procedure certamente più spedite, sapranno rispondere con eguale tempestività alle richieste dell'opinione pubblica che chiede

a gran voce pronunce sollecite e rigorose, nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e dalle nostre leggi.

Disegni di legge, annuncio di presentazione e assegnazione

PRESIDENTE. In data 1° dicembre 1993, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 485, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio» (1696).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente, alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica» (115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-bis-B) *(Approvato dal Senato in un testo risultante dallo stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo unificato proposto dalla 1ª Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori; del senatore De Matteo; del senatore Compagna e di altri senatori; del senatore Compagna e di altri senatori; del senatore Fabbri e di altri senatori; del senatore Acquaviva e di altri senatori; del senatore Gava e di altri senatori; del senatore Speroni e di altri senatori; del senatore Rocchi e di altri senatori, e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», già approvato dal Senato in un testo risultante dallo stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo unificato proposto dalla 1ª Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pecchioli, Salvi, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Guerzoni, Barbieri, Franchi, Daniele Galdi, Brina, Scivoletto, Angeloni, Bettoni Brandani e Luongo; De Matteo; Compagna, Candioto, Martelli, Paire e Scognamiglio Pasini; Compagna, Candioto, Martelli, Paire e Scognamiglio Pasini; Fabbri, Scevarelli, Franza, Baldini, Sellitti,

Agnelli Arduino, Casoli, Dell'Osso, Marniga, Pierri, Manieri, Reviglio e Scheda; Acquaviva, Covatta, Giugni, Capiello, Scevarolli, Castiglione, Calvi, Agnelli Arduino, Scheda, Sellitti, Baldini, Riviera e Romeo; Gava, Martinazzoli, Colombo, Mazzola, Conti, Di Benedetto, Manzini, Ballesi, Bonferroni, Creuso, Lauria, Minucci Daria, Ricci, Russo Vincenzo, Tani, Zoso, Acquarone, Bargi, Cabras, Guzzetti, Ruffino, Saporito, Fontana Albino, Covello, Granelli, Donato e Bernassola; Speroni, Miglio, Staglieno, Perin, Roveda, Bosco, Pagliarini, Gibertoni, Boso, Ottaviani, Preioni, Pains, Guglieri, Manfroi, Zilli, Leoni, Pisati, Lorenzi, Tabladini, Serena, Scaglione, Bodo, Manara, Roscia e Cappelli; Rocchi, Maisano Grassi e Procacci, e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione delle deliberazioni saranno unicamente le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, salva la deliberazione finale, che avrà luogo mediante procedimento elettronico con scrutinio simultaneo, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento. Decorre pertanto da questo momento il termine del prescritto preavviso.

Il relatore, senatore Salvi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

SALVI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che oggi dobbiamo esaminare concerne una materia la cui importanza sarebbe difficile sopravvalutare. Ci troviamo infatti per la prima volta nel nostro paese in presenza di una disciplina delle campagne elettorali che introduce quelle regole di moralizzazione, di pari opportunità tra le forze politiche e di controllo sui contributi finanziari all'attività politica, che rappresentano la risposta migliore e più seria che possa essere data, per quanto riguarda questo aspetto, a quella che viene complessivamente definita «questione morale».

La nuova normativa disciplina la propaganda elettorale in genere, cioè quella effettuata attraverso i *mass media* e l'attività politica nella fase elettorale, la materia dei sondaggi, le spese elettorali dei candidati, introducendo un tetto e regolamentando la raccolta dei fondi e il regime della pubblicità. Inoltre, il provvedimento legislativo oggi al nostro esame disciplina in termini nuovi il tema del contributo per le spese elettorali da parte dello Stato, introduce un tetto e opportuni controlli alle spese elettorali dei partiti e prevede – questo è il punto che ha suscitato maggiore attenzione – un nuovo meccanismo sanzionatorio.

Perchè ho sottolineato la rilevante importanza di questo disegno di legge? Come si vedrà durante l'esame dei singoli articoli, esso norma alcune questioni cruciali aperte in tema di organizzazione di una moderna democrazia, di rapporto tra *mass media* e formazione degli orientamenti e delle decisioni del corpo elettorale, e di tetti alle spese elettorali. Vediamo ora partitamente tali aspetti.

Per quanto riguarda l'accesso ai mezzi di informazione, la Camera dei deputati, recependo con alcune modifiche l'impostazione che già il Senato aveva dato a tale normativa, introduce la regola delle pari opportunità tra le diverse forze politiche e tra i diversi candidati in

campo nella competizione elettorale. Rispetto al testo approvato dal Senato, viene prevista intanto una più chiara distinzione tra la materia che riguarda gli spazi di propaganda posti a disposizione dalla stampa e dalle televisioni e quella che riguarda i programmi elettorali e in genere le trasmissioni concernenti la campagna elettorale, che sono autonomamente organizzate e gestite dalle emittenti televisive.

È molto importante che la Camera dei deputati, sia pure con una diversa disciplina, abbia accolto l'impostazione già introdotta dal Senato per la quale, pur con le opportune diversità derivanti dalla differente natura dei mezzi di comunicazione di massa e anche dal diverso tipo di proprietà, pubblica o privata, il principio generale in questa materia è la garanzia della parità di trattamento.

Nel momento in cui si discute nel paese (e non spetta a me, come relatore, esprimere un giudizio ma soltanto sottolineare come questo sia tema di discussione nel paese) se chi è proprietario praticamente monopolistico del settore privato dell'informazione televisiva abbia i titoli per partecipare direttamente alla competizione politica, la questione viene risolta non con inviti all'autocontenimento e neppure con inviti a formali abbandoni dei posti di comando dei gruppi proprietari dei servizi di informazione televisiva, ma con il dettato della legge. Se questa legge sarà approvata, sarà illecito (come deve essere in democrazia) utilizzare la proprietà di televisioni private a fini di parte nella competizione elettorale e politica. Quindi, attraverso questa norma, il Parlamento risponde ad una questione che giustamente sta a cuore all'opinione pubblica.

L'articolo 1 del disegno di legge, che regola appunto l'accesso ai mezzi di informazione, stabilisce, in modo sostanzialmente eguale, anche se con qualche differenza derivante dal diverso regime giuridico, per il servizio pubblico radiotelevisivo e per le televisioni private, la regola della parità di condizione di accesso e di trattamento rispetto ai servizi radiotelevisivi.

Per quanto riguarda la RAI, intanto si fa capo alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza e si stabilisce: «La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale».

Per quanto riguarda le concessionarie private, il disegno di legge prevede che «i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva sono tenuti a garantire la parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale». Quindi con tale provvedimento si introduce un preciso dovere di garantire questa parità di trattamento in capo ai titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive. E la disciplina è dettata, come è ovvio, non dalla Commissione parlamentare ma dal Garante per la radiodiffusione e per l'editoria.

Per quanto riguarda la propaganda elettorale, si stabilisce non solo per i programmi giornalistici e comunque informativi che l'emittente

decida autonomamente di trasmettere, ma anche per gli spazi pubblicitari a pagamento, il principio della parità di trattamento. Inoltre, l'articolo 2 regola lo stesso contenuto della propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva secondo una disciplina sulla cui opportunità si è discusso anche qui in Senato, ma che credo opportunamente la Camera abbia mantenuto. Si prevedono infatti, attraverso la tecnica dell'eccezione ad un principio generale (il divieto), soltanto alcune forme di propaganda elettorale, tre in particolare: gli annunci di dibattiti, tavole rotonde ed altre iniziative; la presentazione dei programmi dei candidati e delle liste; le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati.

Naturalmente ci si rende ben conto che c'è un limite entro il quale la legge può poi regolamentare il messaggio pubblicitario nel suo contenuto, ma una volta che si sia compiuta la scelta di non vietare in modo assoluto le possibilità di propaganda elettorale, l'idea di consentire che questo avvenga soltanto in determinate forme, che sono più significative e che cerchino di avere un comunicato informativo più che suggestivo, credo che abbia una sua validità e una sua logica.

A differenza dei mezzi di informazione radiotelevisivi, la stampa non ha alcun vincolo se non quello relativo alla parità di trattamento per propaganda e tariffe; è logico, è ovvio ed è giusto che sia così perchè, oltre che per altre ragioni connesse alla libertà di manifestazione del pensiero, fortunatamente non esiste per la stampa il problema della necessità di autorizzazione o concessione per lo svolgimento di tale attività che invece esiste per servizi televisivi che usufruiscono di un bene pubblico come è l'etere e che inevitabilmente agiscono in condizioni di oligopolio e comunque di concorrenza fortemente limitata.

Significativa è altresì la disciplina della presenza dei candidati nelle trasmissioni informative in video. Si afferma in modo netto che per tutti i trenta giorni della campagna elettorale la presenza di candidati, esponenti di partiti politici, membri di Governo, di giunte, di consigli regionali e di enti locali è vietata in tutte le trasmissioni che non abbiano il regime giuridico delle testate giornalistiche registrate nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (la cosiddetta legge Mammi) ed anche in tal caso deve essere giustificata dalla necessità di completezza dell'informazione.

Le disposizioni relative alla parità di trattamento, sia per quanto concerne i programmi delle emittenti, sia per quanto riguarda la propaganda elettorale, non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di chi è impegnato nella competizione elettorale. È evidente la ragione di questa disciplina.

Nel testo approvato dalla Camera dei deputati viene ribadito il divieto di propaganda istituzionale, che con un'altra formulazione era già presente nella legge concernente le campagne elettorali per l'elezione di comuni e province: il divieto cioè per le pubbliche amministrazioni di svolgere nel periodo della campagna elettorale attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorchè inerente alla loro attività

istituzionale, con l'unico limite delle comunicazioni indispensabili per l'efficace svolgimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche.

Infine, con una norma introdotta *ex novo* dalla Camera, è previsto che nei comuni il cui territorio sia compreso in più collegi elettorali, prima ancora dell'eventuale inizio della campagna elettorale, debba essere inviata a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale in cui l'elettore eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature, in modo che in questa fase di avvio del sistema uninominale nel nostro paese ogni cittadino sia informato dell'ambito territoriale entro il quale sarà chiamato a svolgere i propri diritti politici, a partire da quello di presentare determinate candidature in quel collegio.

Ritengo quindi che i primi cinque articoli della legge (benchè ogni normativa sia perfettibile e certamente in condizioni di lavoro più distese, con una minore urgenza di apprestare regole adeguate per la campagna elettorale, sarebbe stato possibile introdurre ulteriori modifiche e miglioramenti) presentino innovazioni di grande portata e rilievo, che possono garantire alle diverse forze politiche e ai diversi candidati in campo, per una consultazione elettorale che si preannuncia di grande importanza, quelle condizioni di agibilità democratica del sistema informativo indispensabili in una moderna democrazia.

L'articolo 6 della legge riguarda la disciplina dei sondaggi elettorali, una materia che ha suscitato molte discussioni e ieri anche l'approvazione di una legge, ma in quel caso il tema era diverso in quanto riguardava le previsioni successive all'esito del voto. Il Senato aveva introdotto una disciplina molto rigida, probabilmente troppo rigida, e credo che opportunamente la Camera l'abbia rivista, pur mantenendo il principio che si viene diffondendo nelle moderne democrazie di una rigorosa regolamentazione dei sondaggi, soprattutto nella fase finale della campagna elettorale, per evitare che indipendentemente dalle intenzioni dei committenti e dei diffusori la pubblicazione del sondaggio possa in qualche modo influenzare il comportamento degli elettori. È una normativa già introdotta in molte moderne democrazie e le modifiche apportate dalla Camera dei deputati a questo proposito mi sembrano sagge. Intanto riducono il termine del divieto dai 30 a i 15 giorni precedenti la data delle elezioni, riportando questo periodo più vicino alla media europea; in secondo luogo, invece di vietare la realizzazione medesima dei sondaggi, si è ritenuto sufficiente vietarne la diffusione. Ciò per due ragioni. La prima è che si distingue in tal modo tra il vero e proprio sondaggio, destinato alla conoscenza della pubblica opinione, e quelli che possono essere tentativi di verifica a campione degli stati d'animo e degli orientamenti della pubblica opinione, tentativi che, al limite, ognuno può realizzare in forme anche sommarie e individuali. Poichè l'obiettivo è di intervenire per evitare ipotizzate influenze sui comportamenti elettorali, esso è sufficientemente raggiunto con il divieto di rendere pubblico o comunque di diffondere il risultato dei sondaggi.

In terzo luogo, la Camera ha introdotto una regolamentazione che prevede l'obbligo, nel momento in cui si diffondono o si pubblicano i sondaggi, di rendere note alcune modalità, quelle elencate nel comma

2 dell'articolo 6, in ordine ai sistemi con i quali sono stati realizzati i sondaggi, al fine di consentire una verifica e un controllo sulla attendibilità dei medesimi.

Pertanto, la prima parte della legge, nel suo insieme, riguarda il rapporto fra informazione, comunicazione politica e campagna elettorale che sappiamo essere tema di grande rilevanza.

Con l'articolo 7 ed i seguenti si disciplinano invece i limiti e la pubblicità delle spese elettorali e i relativi controlli. Anche qui la legge presenta contenuti innovativi di grande importanza, al di là delle singole soluzioni sulle quali mi soffermerò, in quanto viene introdotto innanzi tutto il principio del limite del tetto delle spese per la campagna elettorale di candidati e partiti. Tutti coloro che conoscono quanto le campagne elettorali costose e dispendiose di partiti e soprattutto di singoli candidati abbiano influito nel determinare l'esplosione di Tangentopoli e la questione morale potranno rendersi conto dell'importanza dell'eliminazione del voto di preferenza sui grandi territori e di come la introduzione del collegio uninominale, accompagnata da un tetto rigoroso alle spese dei singoli candidati, porti un grande contributo alla moralizzazione della vita politica, in linea con le esperienze delle democrazie moderne più avanzate.

L'articolo 7 del disegno di legge al nostro esame, con un meccanismo che è riprodotto sostanzialmente dalla nuova legge per la moralizzazione della vita politica introdotta in Francia, stabilisce l'importo massimo per le spese della campagna elettorale attraverso la combinazione fra una cifra fissa stabilita dalla legge e una cifra ulteriore rapportata all'estensione del collegio uninominale sul quale il candidato concorre o alla circoscrizione elettorale per i candidati nelle liste che concorrono al riparto dei seggi assegnati col sistema proporzionale.

Mi sembra che si possa dire che il limite è in sostanza di circa 90 milioni per il collegio della Camera e di circa 100 milioni per il collegio del Senato, mentre per i candidati delle liste il tetto è dato dal prodotto di dieci lire per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale. Forse questa seconda parte si presta a qualche considerazione critica, perchè, non essendoci oltre tutto il voto di preferenza nelle liste relative alle circoscrizioni, forse questo voler considerare il bacino territoriale per il candidato nella lista proporzionale alla stessa stregua di quanto si faccia per il collegio uninominale non era opportuno. Credo tuttavia che, al di là delle diverse opinioni che si possono avere circa la congruità dell'ammontare del tetto, si tratti di un'innovazione importante.

La legge ha cercato di tener conto di un altro problema: quello cioè per il quale occorre in un certo modo equiparare la situazione del candidato che finanzia in proprio la campagna elettorale (poi esamineremo il tema della raccolta dei fondi) a quella in cui la campagna elettorale è sostenuta dal partito. È stato pertanto stabilito che le spese per la propaganda elettorale che siano direttamente riferibili ad un candidato, anche se sono state sostenute dal partito o da altri soggetti collettivi, sono computate, ai fini del tetto, tra le sue spese elettorali, per garantire una parità di condizioni di partenza fra i diversi candidati.

Va inoltre segnalato che l'articolo 8 ha introdotto un sistema di obblighi di comunicazione incrociati, prevedendo che i servizi elettorali

debbero essere documentati da chi li ha resi per offrire garanzie rispetto alla veridicità delle dichiarazioni e dei controlli successivi.

Come si raccolgono i fondi da parte dei candidati? Vorrei intanto richiamare l'attenzione su un punto. Questo provvedimento non disciplina la raccolta di fondi e in genere la contribuzione nei confronti di partiti, movimenti e associazioni. La materia fa parte della nuova disciplina del finanziamento dei partiti, che è attualmente all'ordine del giorno della Commissione affari costituzionali del Senato e che auspico possa essere quanto prima presa in esame (penso che giustamente si sia attesa la definizione di questo provvedimento) per avere un quadro complessivo; certamente il sistema di leggi di moralizzazione della vita politica sarà completato nel momento in cui sarà approvata anche la nuova disciplina del finanziamento ai partiti.

Presidenza del vice presidente GRANELLI

(Segue SALVI, relatore). Comunque questo provvedimento già introduce l'obbligo di indicare nei consuntivi di partito le fonti di finanziamento.

Per quanto riguarda la raccolta di fondi da parte dei singoli candidati, la Camera dei deputati ha mantenuto il sistema del mandatario elettorale introdotto dal Senato. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Rimane dunque la sostanza del meccanismo del mandatario elettorale e c'è viceversa una nuova disciplina per quanto concerne la dichiarazione dei contributi ricevuti. Alla dichiarazione di cui alla legge n. 441 del 1982, oltre alle informazioni previste in quella stessa legge, deve essere aggiunto un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute, al quale vanno allegati anche gli estratti del conto corrente bancario, o eventualmente (perché la legge prevede anche questo) del conto postale unico sul quale deve necessariamente passare tutta la raccolta dei fondi del singolo candidato.

Con questo insieme di meccanismi e di controlli incrociati, nei limiti in cui le leggi possono regolamentare la malizia umana che trova mille vie per aggirarle, ritengo che si sia realizzato qualcosa di vicino alla soluzione migliore per evitare inconvenienti.

Possono sorgere dubbi e perplessità sull'entità delle cifre rispetto alle quali debbono essere fatte le dichiarazioni, ma in proposito vorrei osservare che se è vero che la norma impone di dichiarare i contributi provenienti da persone fisiche solo se di importo superiore ai 10 milioni di lire, il sistema complessivo ed in particolare l'obbligo di allegare gli estratti conto, riduce molto il limite di trasparenza che deriva dall'elevazione del tetto.

Il provvedimento al nostro esame prevede altresì, modificando la legge n. 659 del 1981, che la cifra di 5 milioni che costituiva il limite dell'obbligo di dichiarazione debba essere sottoposta a rivalutazione in base all'indice Istat. Questo porta il limite suddetto, secondo calcoli

effettuati, un po' oltre l'ammontare di 10 milioni. La non corretta osservanza di questa disposizione comporta peraltro un illecito che, secondo quanto il ministro Elia ha riferito in Commissione apportando materiale giurisprudenziale, la giurisprudenza prevalente, in particolare quella di Milano, considera illecito amministrativo e non più penale.

Si passa successivamente alla disciplina del contributo per le spese elettorali. È bene fare chiarezza su questo punto anche rispetto ad alcune obiezioni e contestazioni che sono state mosse, e che, se possono stupire chi è poco informato, stupiscono maggiormente chi invece svolge attività politica e parlamentare, secondo cui in questo modo si reintrodurrebbe ciò che è stato abrogato dal *referendum*, vale a dire il finanziamento pubblico dei partiti. Tutto ciò è falso perchè il *referendum* non ha esplicitamente sottoposto ad abrogazione (mentre avrebbe potuto farlo) la disciplina che riguarda il contributo per le spese elettorali. I promotori del *referendum* cioè non hanno chiesto, come invece avrebbero potuto, l'abrogazione di questa parte della legge n. 195 del 1974 ma esplicitamente hanno affermato che il *referendum* era contro il sistema del finanziamento pubblico ai partiti in quanto tale, come trasferimento dal bilancio dello Stato ai fondi dei partiti di somme non finalizzate; non era però un *referendum* contro forme di sostegno pubblico ai costi della politica. Molti cittadini, a cominciare dal sottoscritto, lo hanno appoggiato perchè sapevano che il *referendum* era contro il finanziamento pubblico dei partiti e non contro altre forme di sostegno pubblico ai costi della politica.

Noi stiamo modificando una legge che già esiste, che è in vigore e che è stata tenuta volutamente in piedi dal *referendum*. Non stiamo introducendo *ex novo* questa materia, perchè qui è in discussione non il finanziamento ai partiti, ripeto, ma il contributo ai costi delle campagne elettorali, una regolamentazione che tutte le democrazie moderne conoscono e che è indispensabile per un corretto funzionamento della democrazia politica, sia perchè aiuta a garantire una pari opportunità di competizione alle forze politiche in campo indipendentemente dalla capacità di raccogliere fondi dal settore privato, sia perchè è evidente che avendo la politica un costo se una parte di esso, secondo regole democratiche trasparenti, è assunto dalla collettività sono ridotti i rischi di degenerazioni come quelle che si sono verificate negli ultimi anni.

L'articolo 9 del disegno di legge prevede due fondi per il rimborso delle spese elettorali (di 45 miliardi ciascuno) per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Il fondo previsto per il Senato è ripartito su base regionale. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, purchè il gruppo di candidati abbia conseguito almeno un seggio nella regione o il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione di tale fondo anche i candidati indipendenti (che, come sappiamo, la legge per il Senato ammette) che siano stati eletti o che nel collegio abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti.

Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito in sede nazionale in proporzione ai voti

conseguita per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, purchè sia stata superata la soglia del 4 per cento dei voti oppure vi sia stato almeno un candidato eletto nel collegio uninominale, e la lista collegata abbia conseguito almeno il 3 per cento di voti in ambito nazionale.

Il provvedimento in discussione prevede un limite alle spese elettorali complessive per la campagna elettorale nazionale dei partiti. Il controllo in materia è affidato alla Corte dei conti attraverso un collegio di magistrati appositamente costituito e regolamentato con relative sanzioni.

E vengo ora alla norma concernente le sanzioni, che ha suscitato molte discussioni. La Camera dei deputati, per la violazione delle norme previste, in particolare per quelle concernenti la regolamentazione dei finanziamenti e del rispetto dei limiti delle spese per le campagne elettorali, non ha seguito la strada della sanzione penale, preferendo la combinazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con una sanzione che possiamo definire istituzionale. Questa nuova disciplina si presta a due tipi di valutazioni che vanno tenute distinte. La prima è quella riguardante la congruità di questo tipo di sanzioni rispetto al fine che si propongono in alternativa alla sanzione penale. La seconda è quella concernente i possibili effetti quanto alle violazioni della legge commesse in passato. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Vi è una tendenza a fare delle riunioni proprio alle spalle del relatore. Gli spazi sono ampi, quindi ci si può riunire altrove.

SALVI, *relatore*. Vorrei sapere la ragione di tutto questo parlare.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la Camera ha scelto un sistema che per le violazioni meno gravi prevede una sanzione amministrativa pecuniaria mentre per quelle più gravi prevede la sanzione istituzionale della decadenza ed ineleggibilità del candidato che abbia violato la legge. Queste sanzioni sono comminate da un organo di nuova istituzione, il collegio di garanzia elettorale, articolato su due livelli, uno regionale di primo grado e uno nazionale di secondo grado.

Questi collegi di garanzia elettorale sono formati per la maggioranza da magistrati - l'organo di primo grado è presieduto dal presidente della Corte d'appello del comune capoluogo della regione, e quello di secondo grado dal primo presidente della Corte di cassazione -, e precisamente da sei membri: tre magistrati e tre persone scelte dal presidente del collegio tra coloro che abbiano determinati requisiti professionali con riferimento all'attività universitaria o all'attività di dottore commercialista.

Perchè è stata adottata tale soluzione? Evidentemente si è ritenuto che, in una materia di tale rilevanza politica, morale ed istituzionale, una volta scelta la strada di questo *mix* tra sanzione amministrativa e sanzione istituzionale, non potessero essere chiamati in causa gli organi che normalmente intervengono quando si deve decidere in materia di illeciti amministrativi.

Quali problemi suscita tale soluzione? Sostanzialmente si tratta di due tipi di questioni. Il primo è quello posto da chi ritiene che anche per il futuro - prescindendo per ora, lo ripeto, dalla questione degli

effetti sulle violazioni commesse in passato – sia comunque preferibile mantenere per questi reati la sanzione penale, perchè ritenuta la più rispondente e congrua a fatti che destano maggiore allarme sociale. Questa tesi ha un suo fondamento.

Peraltro, è anche vero che l'altra soluzione prescelta non riduce il peso ed il rilievo dell'allarme sociale e quindi anche della sanzione, non solo per il tipo di collegio chiamato a decidere, ma anche perchè, nell'ipotesi di violazioni non marginali e non minori, la sanzione è quella della decadenza dalla carica parlamentare – se il candidato viene eletto – e, comunque dell'ineleggibilità.

Si tratta del sistema che è stato applicato dalla nuova legge di moralizzazione varata in Francia, dopo gli scandali che hanno coinvolto quella nazione, dove, proprio in questi giorni, vi sono state le prime dichiarazioni di decadenza nei confronti di candidati che avevano superato il tetto previsto per le spese elettorali o che non avevano presentato il proprio rendiconto.

Secondo le disposizioni introdotte dalla nuova legge elettorale, la decadenza comporta elezioni suppletive alle quali però, in quanto è comminata anche la sanzione dell'ineleggibilità, il candidato che abbia violato le regole non potrà più presentarsi.

Qual è la logica di tale soluzione? Come è detto chiaramente, non vengono presi in considerazione reati di corruzione, concussione e così via, bensì soltanto violazioni al tetto delle spese elettorali e alle regole della campagna elettorale. Si vuole raggiungere il risultato che chi abbia conquistato il seggio elettorale, violando le regole di pari opportunità, di correttezza e di trasparenza della competizione elettorale, sia anzitutto privato di ciò che illecitamente ha ottenuto – cioè il seggio in Parlamento – oltre a ricevere una sanzione amministrativa pecuniaria comunque prevista.

Quindi, non si tratta nè di una pena accessoria di tipo interdittivo – perchè la logica è diversa –, nè di un minor rilievo o allarme sociale rispetto alla sanzione comminata da un pretore, come altrimenti sarebbe. Si tratta di una strada diversa, che – lo ripeto – la Francia ha già intrapreso e che ha una sua logica e coerenza istituzionale.

Comunque, nell'alternativa tra sanzione penale e sanzione amministrativo-istituzionale, non mi pronuncio in qualità di relatore, dal momento che la Commissione giustizia ha espresso un suo parere – che verrà esaminato successivamente – sul quale evidentemente dovrà pronunciarsi quest'Assemblea.

Analoghe considerazioni valgono per l'altro aspetto che viene paventato, e cioè che l'introduzione di questa nuova disciplina della sanzione amministrativa e istituzionale possa produrre un effetto di depenalizzazione implicita derivante dall'entrata in vigore del nuovo meccanismo sanzionatorio. Anche su questo punto esiste un parere della Commissione giustizia e quindi affronteremo il tema al momento dell'esame della norma sulle sanzioni.

Vorrei ricordare che il ministro Elia in Commissione ha fornito in proposito un'argomentazione molto rilevante, anche dal punto di vista giuridico, che sicuramente riproporrà in Aula nel suo intervento, sia per quanto concerne la differenza del testo attuale rispetto a quello che era stato già esaminato dal Senato nello scorso marzo (e per il quale si

era parlato di «colpo di spugna»), in cui era prevista l'abrogazione espressa della legge n. 195 del 1974, sia per quanto riguarda i criteri interpretativi, anche di tipo teleologico, che la Corte di cassazione ha indicato in questa materia, sia per quanto riguarda la giurisprudenza (alla quale facevo riferimento in precedenza parlando della Corte d'appello di Milano) circa gli effetti di depenalizzazione che sarebbero stati già prodotti dalla legge n. 689 del 1981.

Quindi credo che questi elementi debbano essere portati anche all'attenzione dell'Assemblea (come sicuramente il Ministro vorrà fare), in modo che questo punto molto delicato, che giustamente solleva una grande attenzione da parte dell'opinione pubblica, ostile a ogni forma di sanatoria, possa essere esaminato con la dovuta cura.

Per quanto riguarda i dubbi sulla costituzionalità e comunque sull'efficacia del meccanismo della decadenza, potremo tornarci in sede di discussione specifica dell'articolo 15 e mi riservo in quella sede di formulare alcune valutazioni.

In conclusione, mi pare che l'insieme di queste norme (come del resto dicevo già all'inizio), per gli elementi di forte innovazione e moralizzazione che introduce nella vita politica e nella campagna elettorale, rappresenti una risposta molto forte e molto valida alle preoccupazioni e alle attese dell'opinione pubblica sia - ripeto - rispetto al rischio che il prepotere di mezzi di informazione privata concentrati in pochissime mani (e per di più nelle mani di chi dichiara di voler scendere direttamente in competizione politica) possano determinare circa la effettiva democraticità della competizione elettorale, sia ai fini della moralizzazione attraverso i meccanismi di controlli e sanzioni adeguate.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Salvi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Marchetti. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, dopo l'ampia relazione del collega Salvi io svolgerò soltanto alcune considerazioni per dire che il nostro atteggiamento rispetto a questo disegno di legge, inizialmente favorevole, non può che mutare di fronte al testo che è stato licenziato dalla Camera.

In realtà la Camera, ha apportato anche alcuni perfezionamenti e ha previsto interventi che il Senato in prima lettura non aveva preso in considerazione e, quindi, sotto alcuni profili limitati ha apportato anche alcuni miglioramenti; ha però anche introdotto una serie di norme che destano preoccupazione.

Soprattutto richiamava l'attenzione poc'anzi il collega Salvi sulle norme sanzionatorie. Sul resto della legge si può discutere, si può apprezzare anche qualche miglioramento, e segnalare norme peggiorative, a nostro avviso, rispetto al testo inizialmente licenziato dal Senato, ma non vi sono grossi problemi da segnalare.

Noi abbiamo presentato alcuni emendamenti perchè riteniamo che, escludendo per un attimo la norma sanzionatoria, anche in altre parti del testo vi siano miglioramenti da apportare. Per esempio, quando si parla della disciplina dei sondaggi elettorali, mentre da un

lato ci sembra accettabile il testo licenziato dalla Camera, dall'altro la riduzione ai soli 15 giorni precedenti le elezioni del periodo nel quale sono vietati sondaggi elettorali ci sembra – contrariamente a quanto diceva il senatore Salvi – una decisione da non condividersi perchè, in effetti, era molto più opportuno il termine di 30 giorni previsto dal Senato.

Abbiamo inoltre presentato un emendamento aggiuntivo, sempre all'articolo 6, per prevedere in sostanza il divieto degli *exit-poll*. Infatti, le esperienze di questi giorni, che ci hanno portato peraltro a votare ieri una modifica rispetto al momento in cui deve iniziare lo spoglio dei voti, ci hanno indotto a proporre che si inserisca un divieto esplicito di questi sondaggi all'uscita dai seggi. Accettando queste proposte il Senato darebbe un contributo certamente migliorativo del testo al nostro esame.

C'è poi l'articolo 7 «Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati» per il quale noi avremmo preferito che rimanesse la formulazione approvata dal Senato. Nel testo licenziato dalla Camera ci sembra che si sia un tantino allargato questo limite, che si sia forse un po' ecceduto. Secondo noi lo stesso limite fissato dal Senato doveva essere più contenuto, per cui la modifica introdotta dalla Camera ci suscita perplessità, quindi riteniamo che non possa essere condivisa. Ripeto però che anche qui c'è complessivamente il tentativo di articolare diversamente gli interventi e da un punto di vista tecnico vi sono anche dei miglioramenti.

Su tutta questa prima parte – lo diceva anche il collega Salvi – credo che, al di là delle osservazioni specifiche sui singoli punti, vada apprezzato comunque il fatto che la legge fa fronte ad una esigenza reale, cioè quella di corrispondere ad un impegno che tenda a sostenere lo sviluppo democratico del paese; a sostenere la democrazia nel momento in cui si affronta più direttamente il confronto elettorale.

Quello delle spese e degli oneri, del peso finanziario che comporta l'impegno politico e quindi anche quello elettorale è un problema rispetto al quale non ci si può sottrarre, e giustamente in proposito il senatore Salvi ricordava che il *referendum* non ha minimamente intaccato questa parte della legge vigente. Quindi non c'è nessun limite derivante dal *referendum* per gli interventi che il Parlamento può compiere in questa materia specifica.

Ma giustamente il collega Salvi ci ricordava anche che dobbiamo affrontare rapidamente – nei prossimi giorni – il problema più complessivo delle spese della politica, ovviamente rispettando l'esito del *referendum*; anzi nelle forme e nei modi rispettosi dello stesso *referendum*, si dovrà affrontare il problema del sostegno dell'attività politica nel nostro paese.

Dopo aver detto che l'approccio del nostro Gruppo a queste problematiche è sostanzialmente favorevole e che le riserve derivano dalle soluzioni di merito adottate, un'attenzione particolare va portata alla norma sanzionatoria e alle novità effettivamente introdotte dalla Camera. A questo riguardo noi abbiamo presentato degli emendamenti tesi ad evitare parziali colpi di spugna e quindi volti a mantenere in vigore le norme penali esistenti. Su questi aspetti ci confronteremo, ma credo che il punto fondamentale della nostra discussione sia quello di

tener conto del parere della Commissione giustizia del Senato, che ha posto con chiarezza problemi e dubbi forti e direi persino certezze in negativo sul testo inviatoci dalla Camera dei deputati in ordine alla decadenza dei parlamentari e alle sanzioni previste. Il parere della Commissione giustizia è chiarissimo; in esso giustamente si rileva una patente violazione dell'articolo 66 della Costituzione. Credo che la norma relativa alla decadenza possa essere accettata, ma debba essere formulata - come appunto ha giustamente rilevato la Commissione giustizia - in modo tale da non intaccare l'articolo 66 della Costituzione, in base al quale è la Camera di appartenenza del parlamentare che giudica in ordine alle cause, anche sopraggiunte, di ineleggibilità e di incompatibilità. Quindi l'articolo 66 è chiarissimo ed è evidente che la formulazione dell'articolo 15 al nostro esame non può essere considerata rispettosa di questo articolo della Costituzione, che prevede chiaramente che «ciascuna Camera giudica». Sulla base del disegno di legge le Camere diventerebbero invece una sede di mera presa d'atto di quanto è stato definitivamente accertato ai danni di un parlamentare da un organo esterno alla Camera di appartenenza. Pertanto la Camera non giudicherebbe in ordine alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ma prenderebbe soltanto atto di decisioni altrui.

Credo che su questo aspetto sia necessario trovare una diversa formulazione, pur mantenendo le sanzioni previste dal testo, una soluzione che rispetti la dignità del Parlamento. Non possiamo stravolgere ogni regola.

Non possiamo, da un lato, introdurre surrettiziamente piccole depenalizzazioni, senza avere nemmeno la chiarezza e il coraggio di dire quello che si fa, cioè soluzioni ambigue; e dall'altro, rinunciare invece come Parlamento ad un compito primario di difesa del ruolo delle istituzioni: se le Camere rinunciano anche a giudicare in ordine all'ineleggibilità e all'incompatibilità dei loro membri, evidentemente rinunciano ad una delle loro funzioni primarie. Pertanto, su tale questione delle modalità previste per la pronuncia della decadenza mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato, come anche sull'altro punto, al quale si riferiva il collega Salvi richiamando anche un'opinione del Ministro in sede di Commissione a seguito dell'espressione del parere della 2^a Commissione permanente. Mi permetto di ribadire che condivido pienamente il parere della 2^a Commissione permanente, specialmente nel punto in cui si sostiene che in ogni caso è evidente che le nuove disposizioni comportano, alla luce del principio di cui all'articolo 2, secondo comma, del codice penale, una parziale depenalizzazione dei fatti già previsti e puniti come delitti dall'articolo 7 della legge n. 195 del 2 maggio 1974 e successive modificazioni. Mi sembra che sia veramente difficile superare il parere espresso dalla 2^a Commissione permanente. In tal senso, noi abbiamo presentato un emendamento teso ad affermare che le fattispecie per le quali nel disegno di legge al nostro esame sono previste sanzioni amministrative restino comunque sottoposte alla normativa penale vigente, la quale quindi continuerà ad essere in vigore.

Questo lo dobbiamo affermare con grande chiarezza perchè, ogni operazione, proposta o orientamento che portino a nuove decisioni in questa materia, nella situazione in cui versa il nostro paese devono

essere assunte con grande trasparenza, non possono essere subdole o ambigue e soprattutto non si può fare finta di non accorgersene. Ecco perchè noi presentiamo su questo punto un emendamento esplicito.

Naturalmente, poichè ci rendiamo conto dell'importanza complessiva di questa legge, della sua necessità ai fini di un'organizzazione più adeguata della lotta democratica nel nostro paese, auspiciamo che con queste modifiche la legge vada in porto e che rapidamente si passi, come anche auspicava il collega Salvi, all'esame della nuova disciplina del finanziamento complessivo delle attività politiche nel nostro paese, naturalmente nelle forme che siano rispettose dell'esito del *referendum*.
(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Barbieri. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, già dalla relazione del senatore Salvi, precisa e puntuale e che ci ha dato conto della complessità della legge che stiamo approvando, emergeva l'importanza di questo provvedimento: un'integrazione essenziale dei nuovi strumenti legislativi in materia elettorale che questo Parlamento si è dato. Un'integrazione essenziale perchè, se è vero che le leggi appena varate sull'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati regolano le modalità di trasformazione della volontà popolare in seggi attribuiti, è altresì vero che il provvedimento oggi al nostro esame interviene a monte sui meccanismi di propaganda, di informazione, di diffusione delle notizie, che costituiscono un elemento determinante nella formazione della volontà popolare.

Quindi, il dotarsi di strumenti che garantiscano condizioni di parità, di libertà, di non distorsione dei messaggi che nella fase della campagna elettorale devono arrivare agli elettori costituisce una modalità ed uno strumento di garanzia della libertà della formazione della volontà e del consenso degli elettori.

Si tratta di una materia estremamente delicata, di una normativa che non può che essere complessa, che è fortemente innovativa e che forse sconta tutte le difficoltà che il legislatore inevitabilmente incontra quando si avventura su un terreno assolutamente nuovo, all'interno del quale occorre introdurre norme, limiti, regole e meccanismi di controllo dei medesimi, mantenendo tuttavia quell'assetto complessivo di pluralismo e di libertà di espressione che è caratteristica fondamentale ed essenziale di qualunque democrazia.

Sono dunque meccanismi complessi ai quali questo ramo del Parlamento aveva dato un primo abbozzo di disciplina, che la Camera dei deputati ha completato attribuendo al disegno di legge oggi al nostro esame caratteristiche di maggiore complessità, intervenendo anche in direzioni che, quando abbiamo esaminato il provvedimento in prima lettura, non avevamo preso in considerazione mentre oggi siamo in condizione di affrontare questa problematica con uno strumento molto più completo e generale.

Si tratta quindi di un'integrazione complessiva della normativa in materia elettorale che ha delle ambizioni importanti: quella, innanzi tutto, di intervenire in maniera efficace ai fini della moralizzazione

della politica. Già è stato richiamato tutto ciò che sta, io spero, alle nostre spalle in termini di degenerazione del sistema politico. È evidente che costringere lo scontro elettorale a caratteristiche di sobrietà, di trasparenza e di pubblicità e soprattutto garantire i fondamenti della parità delle condizioni tra i gruppi politici e tra i candidati costituisce un importantissimo elemento di moralizzazione.

In tal senso credo che la normativa oggi al nostro esame, insieme con altre che questo Parlamento si è dato (penso ad esempio agli interventi in materia di immunità parlamentare, sia in sede di revisione regolamentare sia in sede di revisione della stessa Costituzione), rappresenti un contributo importante di questo Parlamento alla rigenerazione del nostro sistema politico.

L'elemento fondamentale che il provvedimento mira ad introdurre è proprio quello di una maggiore sobrietà delle campagne elettorali e quindi della politica, con l'induzione di una minore necessità di ricorso a grandi strumenti finanziari e l'introduzione di una serie di limiti e di divieti che non attengono solo al tetto fissato per le spese consentite per le campagne elettorali, ma anche alle modalità con cui i messaggi di propaganda elettorale possono essere espressi, attraverso per esempio il divieto di *spot* e di tutta una serie di strumenti eccessivamente legati all'immagine e scarsamente attinenti ai programmi politici che ciascun candidato e ciascuna forza politica vuole esporre ai cittadini.

L'insieme di questi strumenti di carattere limitativo a mio avviso potrà esercitare un effetto positivo anche sui contenuti e sulle caratteristiche delle campagne elettorali. Abbiamo avuto modo di constatare questo già in via indiretta: credo non sfugga a nessuno, lo abbiamo tutti nella nostra memoria visiva, come questa città in cui ci troviamo a vivere alcuni giorni della settimana fosse deturpata da una massa di manifesti di propaganda elettorale in occasione delle ultime elezioni comunali. Oggi, in costanza di una situazione diversa anche in relazione alle disponibilità finanziarie dei diversi partiti, si sta invece svolgendo a Roma una campagna elettorale molto accesa senza che i cittadini romani siano ossessionati dalle immagini dei candidati all'ultimo consiglio circoscrizionale che, imponendo i loro «faccioni» dai muri di tutta la città, comunicavano messaggi che nulla avevano a che fare con le proposte relative al bene di questa città.

Lo stesso ragionamento credo si possa trasporre sulle elezioni politiche; vi è nell'impianto della legge l'individuazione precisa della priorità assoluta su cui intervenire, non a caso fissata nell'articolo 1 del provvedimento, che si occupa di stabilire norme sull'accesso all'informazione radiotelevisiva ed a mezzo stampa sia del servizio pubblico che privato. Si tratta di norme che mirano a regolamentare appunto da un lato la parità dell'accesso agli spazi specificamente destinati ai messaggi di carattere elettorale e dall'altro a limitare al massimo la possibilità che anche altri spazi di comunicazione radiotelevisiva destinati all'informazione o all'intrattenimento, possano essere, come è accaduto in passato, surrettiziamente utilizzati da membri del Governo, da candidati, da rappresentanti politici o di governi locali per svolgere attività di campagna elettorale truccata appunto da programma di carattere informativo o peggio ancora di intrattenimento. Anche queste sono esperienze che tutti abbiamo fatto nel recentissimo passato e che credo

non abbiano giovato forse neanche a coloro che di quegli spazi hanno usufruito; certamente non hanno giovato alla qualità delle argomentazioni che si sottoponevano ai cittadini nel corso del confronto elettorale.

Ritengo che strumenti che regolamentino l'uso dei mezzi di informazione pubblici e privati nelle campagne elettorali siano oggi di grandissima attualità, quando sappiamo tutti essere all'ordine del giorno addirittura l'intenzione manifestata e proclamata di chi detiene una grandissima concentrazione di mezzi di informazione radiotelevisivi e della carta stampata di intervenire direttamente nella battaglia politica. Nessuno di noi è tanto ingenuo da credere che l'introduzione di norme come quelle al nostro esame sia di per sé sufficiente ad arginare il rischio che un'intenzione di questo genere, che proviene da chi ha a sua disposizione questa grandissima concentrazione di *mass media*, contiene in sé e che ritengo essere un rischio per la democrazia. È certamente vero, però, che perlomeno l'introduzione dei limiti nel periodo dei 30 giorni della campagna elettorale attenua in parte (solo in parte, ne sono ben convinta) la negatività di una questione del genere.

Vi è un altro punto che considero essenziale di questa legge: quello che prevede il rimborso delle spese elettorali sostenute, secondo un meccanismo complesso ma che comunque garantisce un sostegno pubblico allo svolgimento di quell'attività democratica essenziale della organizzazione delle forze ai fini della raccolta del consenso elettorale; un sostegno tanto più importante nel momento in cui queste spese vengono appunto regolamentate, rese trasparenti e contenute nelle loro dimensioni.

Altrettanto importante, a mio avviso, è l'introduzione di norme concernenti le agevolazioni di carattere tariffario e fiscale e gli spazi che devono essere messi a disposizione dei comuni per lo svolgimento dei dibattiti nel corso della campagna elettorale. Si tratta di forme di sostegno che in qualche modo interpretano (più efficacemente e in maniera certamente meno degenerativa di quanto in passato si sia fatto attraverso il ricorso a grandi mezzi finanziari) le modalità con cui ci si deve far carico in un paese democratico dei costi della democrazia.

Ritengo che sia del tutto fuorviante, fuori luogo e strumentale la polemica che si è svolta in proposito: si sostiene che in questo modo si voglia violare la volontà popolare espressa attraverso il *referendum* sul finanziamento pubblico dei partiti. Onestà intellettuale vuole che si riconosca che questo punto non è stato inserito tra i quesiti referendari per espressa volontà delle forze politiche promotrici del *referendum* stesso. Strano è che proprio queste ultime oggi abbiano innescato la polemica sulla normativa relativa al sostegno per le spese elettorali, normativa che, anche così come è stata affrontata nel testo trasmesso dalla Camera, è da giudicare positiva e che pertanto deve avere la nostra approvazione.

Quindi, nel complesso, esprimiamo un giudizio positivo su questo provvedimento. Proprio perché si tratta di uno strumento nuovo, che interviene per disciplinare una materia assai complessa, probabilmente ci troveremo di fronte ad una fase di sperimentazione in cui potremo constatare disfunzioni e quindi la necessità di apportare correttivi, ma

sarà compito del legislatore successivo e spetterà alla sua sensibilità provvedere affinché la normativa che noi decidiamo in materia, sia in termini di vincoli che di sostegno, sia aggiornata costantemente alle esigenze di funzionamento della democrazia e ai problemi di una società complessa come quella in cui operiamo e che una adeguata strumentazione per la diffusione del messaggio elettorale comporta inevitabilmente.

La normativa in esame, sulla quale - ripeto - nel complesso esprimiamo un giudizio positivo, presenta però un grave neo, che si sarebbe potuto evitare: mi riferisco all'articolo 15, che prevede un particolare sistema sanzionatorio. Non abbiamo rilievi particolari da fare in questa sede circa l'impianto generale del sistema sanzionatorio previsto; avremmo però preferito una diversa articolazione. Alla Camera dei deputati avevamo presentato anche emendamenti volti a modificare questo articolo. Oggi però non vi sono né i tempi né le condizioni - è importante arrivare all'approvazione definitiva di questo provvedimento - per rimettere mano in maniera articolata a questo impianto sanzionatorio. Tuttavia, vi è un punto che desta grande allarme sociale, sul quale il ministro Elia anche in Commissione ha usato parole rassicuranti, che tuttavia non ci hanno del tutto tranquillizzato: mi riferisco al punto relativo all'applicabilità di questo sistema che sostanzialmente depenalizza le violazioni in questa materia per fatti commessi prima dell'entrata in vigore di questo provvedimento. Il ministro Elia afferma che si tratta di fatti marginali e che giudicherà il magistrato caso per caso. Ci lancia messaggi tranquillizzanti.

Tuttavia, riteniamo che, se la volontà di tutti noi è di tranquillizzare l'opinione pubblica su questo punto e di uscire definitivamente da ogni ambiguità su tale questione, non bisogna far altro che rendere esplicita quella che sembra essere una volontà sottesa al provvedimento che stiamo esaminando, stabilendo con un comma aggiuntivo all'articolo 15, così come noi abbiamo proposto con un apposito emendamento, che per i fatti commessi precedentemente all'entrata in vigore della legge che stiamo per approvare si applica il sistema sanzionatorio vigente al momento in cui i fatti stessi sono stati commessi.

Si tratta di un modo semplice e lineare per risolvere tale questione, per cui lo raccomandiamo fin d'ora all'attenzione dei colleghi. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

SALVI, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione orale; interverrò durante l'esame dei singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* ELIA, *ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali*. Signor Presidente, anch'io mi riservo di intervenire sui singoli emendamenti, ma fin da ora vorrei svolgere alcune osservazioni, in larga misura confermatrice della lunga, complessa, articolata ed esauriente esposizione fatta dal relatore, senatore Salvi.

Condivido talune preoccupazioni espresse dal senatore Marchetti, anche se non concordo su talune delle modalità da lui proposte.

Per quanto riguarda l'intervento della senatrice Barbieri, concordo sul fatto che si tratta di una nuova materia; quindi, è necessario chiedere un certo grado di indulgenza al Senato per quelle che in futuro potranno essere le necessarie rettifiche e modifiche suggerite dall'esperienza, come ha dimostrato anche l'episodio che si è verificato nella giornata di ieri, in materia di ballottaggio, rispetto alla legge n. 81 del 1993.

Vorrei ora ribadire alcuni punti salienti del provvedimento legislativo oggi al nostro esame. Esso riguarda esclusivamente le campagne elettorali, tenute distinte in modo netto dalla lettera e dallo spirito della legge concernente il finanziamento pubblico dei partiti. Ciò è dovuto non solo all'esito del *referendum* del giugno 1992, in cui si distingueva nettamente il finanziamento pubblico dei partiti da quello concernente le campagne elettorali, ma deriva da questioni di principio.

Anche con una concezione più restrittiva del ruolo dei partiti, nessuno può negare la presenza e l'indispensabile intervento di questi ultimi in sede di campagna elettorale. Ciò è stato riconosciuto perfino dalla Costituzione francese del 1958, certamente non animata da amichevoli sentimenti nei confronti del ruolo dei partiti, e rispecchiato nelle leggi, disciplinanti le campagne elettorali più recenti, che hanno ammesso tale finanziamento.

Invece, la disciplina statunitense si spiega proprio per il fatto che, a differenza delle elezioni presidenziali, per l'elezione del Congresso non è previsto un finanziamento dei partiti, e quindi neanche le relative sanzioni e interventi delineati invece nella nostra legge elettorale.

D'altra parte, il finanziamento pubblico dei partiti aveva un carattere annuale, mentre quello relativo alle campagne elettorali si riferisce ovviamente solo alle consultazioni politiche, lasciando per ora da parte altri tipi di consultazione, quale ad esempio quelle amministrative.

Le ambizioni del provvedimento legislativo oggi al nostro esame sono state chiaramente ricordate dal relatore e da coloro che sono intervenuti nella discussione generale. Tali ambizioni riguardano non solo e non tanto (come è stato detto) la sobrietà delle spese nella campagna elettorale, in quanto si vuole reagire anche con immediatezza agli sprechi, alle aberrazioni vere e proprie che si sono verificate nell'ultima campagna elettorale del 1992; si tende anche a creare una *par condicio*, una parità di condizioni tra coloro che partecipano alla campagna elettorale, impedendo che un certo tipo di finanziamento, che in altri tempi era lecito, possa alterare la formazione della volontà del corpo elettorale. Ecco un concetto che è totalmente estraneo alla mentalità statunitense, in cui l'acquisto di contributi è visto non come fattore di alterazione della campagna elettorale ma è visto, al contrario, come manifestazione precoce di un consenso che già si dirige a favore dei candidati.

Concludo riferendomi all'articolo relativo alle sanzioni, che è stato lungamente meditato nel «comitato dei nove» della Camera dei deputati.

Innanzitutto non è vero che ci sia una depenalizzazione di carattere generale, cioè che le sanzioni amministrative e le sanzioni

istituzionali coprano l'intero terreno delle discipline e dei comportamenti, perchè rimangano le sanzioni penali, ovviamente, per tutti i reati di falso, di corruzione, di concussione, di ricettazione che possano sopravvenire insieme alle violazioni punite con sanzioni amministrative e con sanzioni istituzionali.

Le Commissioni, gli organi di controllo appositamente istituiti che si trovino di fronte a questi tipi di reati sono tenuti a farne denuncia, in modo che l'autorità giudiziaria possa procedere. È vero solo che non si sono volute creare apposite figure di reato connesse alla campagna elettorale; ci si è rimessi al diritto comune, affiancando a tale diritto, per le figure di reato già conosciute, sanzioni amministrative gravose sul piano pecuniario e, insieme, sanzioni istituzionali, tra cui la decadenza, che trovano riscontro (come ha detto il relatore Salvi) nella disciplina più recente francese e in quella più vecchia inglese, che dette luogo ad applicazioni, già negli anni '30, che si rivelarono estremamente efficaci perchè alcune decadenze deliberate dalla Camera dei comuni hanno moralizzato fin da allora la campagna elettorale in Inghilterra.

In Francia è dell'altro ieri la decadenza, deliberata dal *Conseil constitutionnel* del deputato Bloch, che appunto è stato dichiarato decaduto per aver sfondato il tetto delle spese elettorali.

Da noi questa sanzione non è vero (come ha prospettato la Commissione giustizia) che usurpi le competenze parlamentari definite dall'articolo 66 della Costituzione, perchè rimarrà sempre in potestà delle Camere, ove abbiano in tema di rispetto di queste norme relative al tetto delle spese dei dati differenti rispetto a quelli che hanno acquisito le Commissioni amministrative, come già oggi in materia di annullamento di elezioni, la possibilità di contrapporre degli ordini del giorno che rendano in qualche modo definitiva la possibilità delle Camere di determinare questa sanzione.

D'altra parte, per quel che riguarda il passato (interverrò più specificamente al momento della discussione degli emendamenti) voglio dire che in ogni caso, ove le condotte coincidessero pienamente e questo fosse accertato dalla magistratura, sopravverrebbero e soccorrerebbero le sanzioni previste nella nuova normativa. Ma il tema delle condotte del passato, essendo a questo momento argomento di alcuni emendamenti, sarà oggetto di interventi particolari da parte dei senatori e di rilievi da parte del Governo che formulerò - ripeto - al momento opportuno.

Per ora concludo dicendo che il provvedimento trova il consenso del Governo sia per i fini che si propone, sia per i mezzi che impiega e che potranno, con l'esperienza, essere migliorati, rettificati e - si spera - collaudati in termini positivi. (*Applausi della senatrice Colombo Svevo e del senatore Salvi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Commissione bilancio ha fatto pervenire, questa mattina, un parere integrativo di quello precedentemente espresso il 30 novembre.

Invito il senatore segretario a dare lettura di entrambi i pareri della 5ª Commissione permanente.

DUJANY, *segretario*. Il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente il 30 novembre ultimo scorso è il seguente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, fa presente che, avendo il Governo intenzione di presentare un emendamento di copertura al disegno di legge finanziaria in esame presso la Camera dei deputati, il parere sul provvedimento è di nulla osta a condizione - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - che esso venga approvato dopo l'approvazione della legge finanziaria, ovviamente nel presupposto che quest'ultima rechi idonea copertura finanziaria».

Il parere espresso in data 2 dicembre è il seguente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, fa presente, a revisione del precedente parere, che, avendo il Governo intenzione di presentare un emendamento di copertura al disegno di legge finanziaria in esame presso la Camera dei deputati, il parere sul provvedimento è di nulla da osservare nel presupposto che venga approvata la legge finanziaria, comprensiva anche dell'emendamento di copertura presentato dal Governo, e che il fondo speciale di parte corrente ivi previsto venga sbloccato dall'adozione del provvedimento indicato nel fondo globale negativo».

PRESIDENTE. La 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha chiesto che venga data lettura del parere espresso sul provvedimento.

Invito il senatore segretario a dare lettura anche del parere espresso dalla 2ª Commissione permanente.

DUJANY, *segretario*.

«La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, ha espresso su di esso, a maggioranza, parere favorevole, tranne per quanto riguarda l'articolo 15 - relativo alle sanzioni - sul quale il parere contrario è motivato dalle seguenti considerazioni:

1) non è specificato, come in tutti gli altri casi (vedi i commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16), quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni di cui ai commi 2, 12 e 17 (non sembra sufficiente a tal fine il generico rinvio alle disposizioni contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge sulla depenalizzazione 24 novembre 1981, n. 689);

2) si prevede, nei commi 7 e 10, l'accertamento di cause di ineleggibilità e di decadenza da parte di un organo estraneo alla Camera di appartenenza dell'eletto, alla quale - in patente violazione dell'articolo 66 della Costituzione - resta solo l'atto di ratificare tale accertamento pronunciando la decadenza;

3) più in generale non sono chiari i limiti entro i quali la normativa dell'articolo 15 viene ad incidere sulle norme residue della legge sul finanziamento dei partiti politici parzialmente abrogata attraverso il recente *referendum*: sembra in ogni caso evidente che le nuove

disposizioni comportino, alla luce del principio di cui all'articolo 2, secondo comma, del codice penale, una parziale depenalizzazione dei fatti già previsti e puniti come delitti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Si è inoltre osservato che la formulazione dell'articolo 19 è estremamente carente in quanto prevede l'esclusione di qualsiasi onere per i comuni in relazione alla messa a disposizione di partiti e movimenti politici dei locali attrezzati per conferenze e dibattiti, senza precisare chi tali oneri dovrebbe sopportare.

Infine si segnala che in senso globalmente contrario al disegno di legge si sono pronunciati i senatori Covi, Filetti, Preioni e Salvato.

Si richiede, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenterà all'Assemblea».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(Accesso ai mezzi di informazione)

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonchè l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. Gli editori di quotidiani e periodici, i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonchè tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva i quali intendano diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edito o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, per consentire ai candidati, alle liste, ai gruppi di candidati a livello locale nonchè ai partiti o ai movimenti politici a livello nazionale, l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti

stabiliti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. I titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva sono tenuti a garantire la parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale.

3. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria definisce le regole alle quali i soggetti di cui al comma 2 debbono attenersi per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda, nonché le regole atte ad assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di cui all'ultimo periodo del comma 2. Il Garante definisce altresì, avuto riguardo ai prezzi correntemente praticati per la cessione degli spazi pubblicitari, i criteri di determinazione ed i limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale.

4. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi espletano le funzioni loro demandate dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e verificano il rispetto delle disposizioni dettate per le trasmissioni radiotelevisive dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dal Garante ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo.

5. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 5.

1.1

PREIONI, BODO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la presenza di candidati o di esponenti dei partiti o di membri del Governo e delle giunte regionali e degli enti locali non è consentita nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive nonché nelle inserzioni pubblicitarie. Nelle trasmissioni informative deve essere limitata alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Sono escluse le trasmissioni informa-

tive direttamente riconducibili ad una testata giornalistica che, in quanto tali, sono sottoposte alle medesime disposizioni delle vigenti leggi sulla stampa».

1.2

PREIONI, BODO

Invito i presentatori ad illustrarli.

PREIONI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.1 soppressivo del comma 5.

Quanto all'emendamento 1.2 mi limito a dire che è volto ad attenuare il rigore dello stesso comma 5.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SALVI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

ELIA, *ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali*. Sono d'accordo col relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Preioni e Bodo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 2.

(Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva)

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, è vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, *spot* pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva. Non rientrano nel divieto:

- a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati.

2. Dalla chiusura della campagna elettorale è vietata qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e *spot* televisivi.

3. Le disposizioni dell'articolo 1 e del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei

movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

(Altre forme di propaganda)

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati *pro quota* ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

(Comunicazioni agli elettori)

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati

che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 5 del testo approvato dalla Camera dei deputati è identico all'articolo 6 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6 che modifica l'articolo 7 del testo approvato dal Senato:

Art. 6.

(Divieto di sondaggi)

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

2. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni politiche devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
- b) committente ed acquirenti;
- c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- d) domande rivolte;
- e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
- g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;
- h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «quindici giorni» con le altre: «trenta giorni».

6.1

MARCHETTI, SALVATO, COSSUTTA, CROCEtta,
LOPEZ, DIONISI, VINCI, BOFFARDI, ME-
RIGGI

Al comma 2, sostituire le parole: «devono essere» con le altre: «è consentita solo qualora siano».

6.2

PREIONI, BODO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle ventiquattro ore successive alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi eseguiti all'uscita dei seggi».

6.3

MARCHETTI, SALVATO, COSSUTTA, CROCETTA,
LOPEZ, DIONISI, VINCI, BOFFARDI, ME-
RIGGI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MARCHETTI. Signor Presidente, l'articolo 6 concerne il divieto di sondaggi; il testo licenziato dal Senato prevedeva un tale divieto nei 30 giorni precedenti le elezioni. La Camera dei deputati, oltre ad apportare delle modifiche migliorative a questo articolo, ha modificato questo punto limitando il divieto ai 15 giorni precedenti la votazione.

La proposta che noi avanziamo con l'emendamento 6.1 è di tornare ad un divieto nei 30 giorni precedenti, perchè ci sembra che già in questo lasso di tempo i sondaggi vengano usati in modo piuttosto incisivo per influenzare l'elettorato e quindi ci sembra riduttivo un divieto ai soli 15 giorni precedenti.

Con l'emendamento 6.3 proponiamo di introdurre una norma che non è contenuta nel testo approvato dalla Camera, nè precedentemente in quello approvato dal Senato; si tratta di un comma aggiuntivo con il quale si prevede che nelle 24 ore successive alla chiusura delle operazioni di voto sia vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi eseguiti all'uscita dei seggi. Abbiamo visto cosa hanno determinato gli *exit polls* dopo le elezioni del 21 novembre e riteniamo ci sia bisogno di un divieto espresso nei termini che proponiamo con questo emendamento.

PREIONI. Signor Presidente, l'emendamento 6.2 prevede di sostituire al comma 2 dell'articolo 6 le parole «devono essere», con le altre «è consentita solo qualora siano», ciò al fine di attenuare il rigore di tale espressione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* SALVI, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 6.1 per le ragioni che ho espresso nella relazione: il termine di 15 giorni è il periodo massimo nella media dei paesi che hanno introdotto il divieto di sondaggio.

Anche sull'emendamento 6.2 esprimo parere contrario, perchè pur rendendomi conto che esso potrebbe comportare una modifica migliorativa del testo, questa non è tale da giustificare la sua approvazione.

L'emendamento 6.3 riguarda il problema sul quale siamo intervenuti ieri con la modifica della legge inerente il procedimento di ballottaggio. Credo che però in quella sede vi sia stato un impegno del Governo a regolamentare questa materia degli scrutini. Tra l'altro, se

non sbaglio, signor Ministro, per le elezioni politiche è previsto che lo scrutinio si svolga la sera stessa, alla chiusura dei seggi e ciò dovrebbe attenuare un po' la questione. Per tale ragione, esprimo parere contrario anche su tale emendamento.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

* ELIA, *ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali*. Signor Presidente, concordo con il parere del relatore, impegnando il Governo ad approfondire questo tema degli *exit polls*. Ciò al fine di vedere in che modo, anche in relazione alla normativa di altri paesi, sia conciliabile una certa disciplina con i principi generali sulla libertà di manifestazione del pensiero.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dai senatori Preioni e Bodo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, che modifica l'articolo 8 del testo approvato dal Senato:

Art. 7.

(Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati)

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di lire 80 milioni e della cifra ulteriore pari al prodotto di 100 lire per ogni cittadino residente nel collegio uninominale ovvero al prodotto di 10 lire per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale per i candidati nelle liste che concorrono al riparto di seggi assegnati con il sistema proporzionale. Le spese per la campagna elettorale di chi è candidato sia in un collegio uninominale sia nella

lista per il riparto proporzionale dei seggi nella circoscrizione che comprende quel collegio, non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle due candidature.

2. Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibile al candidato, ancorchè sostenute dai partiti di appartenenza, dalle liste o dai gruppi di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, tra le spese del singolo candidato, eventualmente *pro quota*. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6.

3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire.

5. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «cinque milioni di lire» sono inserite le seguenti: «, somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso»;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati»;

c) al secondo periodo, le parole: «La disposizione non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano».

6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i

contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 10 milioni di lire, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti.

8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 4, quarto periodo sopprimere le parole: «, associazione o persona giuridica» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «sono vietati i contributi da parte delle associazioni e persone giuridiche».

7.1

PREIONI, BODO

Al comma 4, quarto periodo sostituire le parole: «20 milioni» con le altre: «5 milioni».

7.2

PREIONI, BODO

Al comma 6, sopprimere le parole: «Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 10 milioni di lire, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi».

7.3

PREIONI, BODO

Invito i presentatori ad illustrarli.

PREIONI. Signor Presidente, l'emendamento 7.1 si riferisce al comma 4 dell'articolo 7, ove si dice, nella parte finale, che i contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica, non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire. Noi riteniamo che la contribuzione sia corretta, ragionevole e opportuna quando sia fatta dal cittadino elettore, quindi dalla persona fisica dotata di diritti politici e che quindi può votare e ha ragione di contribuire anche economicamente alle spese della campagna elettorale. Invece, ci sembra meno ragionevole la contribuzione alle spese elettorali da parte di associazioni e persone giuridiche, tra le quali sono

comprese le società commerciali. Abbiamo sperimentato come il mondo della politica sia stato inquinato dalla commistione di interessi imprenditoriali e politici e quindi riteniamo che il finanziamento da parte delle imprese commerciali e particolarmente delle società per azioni non sia in alcun modo giustificato. Sappiamo che le imprese commerciali, per loro fini istituzionali, previsti dal codice civile, mirano al profitto e sappiamo che il profitto lo si consegue attraverso gli investimenti. Riteniamo che i soldi erogati dalle imprese commerciali a favore di candidati o di partiti in sostanza costituiscano un investimento dell'impresa nella politica, investimento dal quale l'impresa attende un ritorno in termini economici. Quindi, se l'intento di questo provvedimento nel suo complesso è di moralizzare le campagne elettorali e la vita della politica, noi riteniamo che consentire il finanziamento da parte di imprese sotto la forma della persona giuridica o dell'associazione possa in qualche modo inquinare il meccanismo di scelta e la propaganda delle campagne elettorali.

Per tali motivi abbiamo presentato l'emendamento 7.1, volto ad eliminare dal testo le parole «associazione o persona giuridica» e ad aggiungere, in fine, il periodo: «sono vietati i contributi da parte delle associazioni e persone giuridiche».

L'emendamento 7.2 si limita a ridurre da 20 a 5 milioni l'importo delle contribuzioni, considerando l'emendamento precedente che vieterebbe il finanziamento da parte delle imprese.

L'emendamento 7.3 si illustra da sé; la lettura ne fa intendere agevolmente il significato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* **SALVI, relatore.** Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 7.1 e 7.2, che non abbiamo discusso in Commissione, il relatore si rimette all'Assemblea per la ragione che, nella fase iniziale di esame del disegno di legge sui finanziamenti dei partiti, avvenuta ormai diversi mesi or sono, l'orientamento della 1^a Commissione era nella direzione qui indicata.

Il relatore esprime invece parere contrario all'emendamento 7.3.

* **ELIA, ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali.** Signor Presidente, il Governo è favorevole al testo così come è pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

MAISANO GRASSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, in merito all'emendamento 7.1 vorrei far rilevare al senatore Preioni che, se posso essere d'accordo sul divieto di finanziamenti per la parte concernente le aziende, che

possono avere degli interessi particolari nell'elezione di un candidato politico, includere pure le associazioni mi sembra assurdo.

Oggi esistono in Italia migliaia di associazioni di liberi cittadini che, appunto per le finalità che perseguono (che in molti casi non sono legate ad interessi economici ma all'interesse di gestione di una parte della vita sociale del paese), non trovo niente di male possano dare (con sensibilità e spesso compiendo sacrifici) dei contributi ad un candidato ritenuto idoneo a rappresentare le loro istanze nella società politica del paese.

Quindi dichiaro il mio voto contrario a questo emendamento, a meno che, nello stabilire il divieto di contribuzioni, non si elimini il riferimento alle associazioni.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, gli emendamenti 7.1 e 7.2, presentati dal collega Preioni, si muovono nella direzione che abbiamo sempre sostenuto.

Siamo pertanto favorevoli all'emendamento 7.2, con il quale si propone di sostituire le parole «20 milioni» con le altre «5 milioni».

Condivido anche la proposta relativa all'emendamento 7.1. Le considerazioni che faceva ora la collega Maisano Grassi hanno certamente un loro fondamento; il problema per quanto riguarda determinati tipi di associazione si pone, effettivamente. Voterò tuttavia ugualmente a favore di questo emendamento perchè l'intenzione esplicita di esso è quella, dichiarata, della personalizzazione del contributo. Deve essere cioè la persona fisica a dare questi contributi.

Se si trovasse la formulazione per inserire oltre che le persone fisiche anche associazioni che non abbiano natura commerciale, come le associazioni culturali, sarei ancora più soddisfatto. Tuttavia, ripeto, voterò a favore dell'emendamento perchè ne condivido l'intento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dai senatori Preioni e Bodo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dai senatori Preioni e Bodo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dai senatori Preioni e Bodo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

(Obblighi di comunicazione)

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale i servizi elettorali effettuati di cui all'articolo 2, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I concessionari per l'esercizio della diffusione radiofonica e televisiva, in ambito locale inviano la documentazione prescritta solamente quando richiesta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, entro trenta giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa».

8.1

PREIONI, BODO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PREIONI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè ed è volto ad attenuare il rigore della formulazione del testo adottato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SALVI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

ELIA, *ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali*. Signor Presidente, concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dai senatori Preioni e Bodo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli 9 e 10, introdotti dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

(Contributo per le spese elettorali)

1. Il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito, in relazione alle spese elettorali sostenute per i candidati nella campagna per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al rimborso, i candidati nei collegi uninominali per la elezione della Camera dei deputati che risultino collegati con più liste debbono dichiarare, all'atto della candidatura, a quale delle liste si colleghino per il rimborso delle spese elettorali. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto due fondi relativi, rispettivamente, alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. L'ammontare di ciascuno dei due fondi è pari, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla metà della somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.600 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale.

2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.

3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per la attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia del 4 per cento dei voti validamente espressi ovvero abbiano ottenuto almeno un eletto a loro collegato nei collegi uninominali e abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione non è necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali

partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 10.

(Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti)

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, che partecipa all'elezione, escluse quelle di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 200 per il numero complessivo degli abitanti delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei quali è presente rispettivamente con liste o con candidati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

(Tipologia delle spese elettorali)

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono

calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

11.1

PREIONI, BODO, SPERONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PREIONI. Signor Presidente, l'emendamento da noi proposto è soppressivo della lettera *e)* al comma 1 dell'articolo 11. Tale lettera ricomprende tra le spese relative alla campagna elettorale quelle riguardanti il personale utilizzato ed ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Mi sembra si tratti di una definizione alquanto vaga e generica che in sede di attuazione si presta ad un notevole contenzioso. Per questo motivo abbiamo proposto la soppressione della lettera *e)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SALVI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 11.1.

ELIA, *ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali*. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere contrario su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Preioni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, che modifica l'articolo 9 del testo approvato dal Senato:

Art. 12.

(Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati)

1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.

4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli 13 e 14, introdotti dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

(Collegio regionale di garanzia elettorale)

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche.

Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonchè i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonchè coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 14.

(Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati)

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità.

2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

5. Avverso le decisioni del Collegio regionale di garanzia elettorale, entro quindici giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso da parte

del candidato al Collegio centrale di garanzia elettorale composto dal primo presidente della Corte di cassazione, o da un suo delegato scelto tra i presidenti di sezione della Corte di cassazione, e da sei membri nominati dal primo presidente della Corte di cassazione secondo i criteri di cui all'articolo 13. Il Collegio centrale di garanzia elettorale decide sui ricorsi entro novanta giorni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, che modifica l'articolo 4 del testo approvato dal Senato:

Art. 15.

(Sanzioni)

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.

5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato proclamato eletto, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento

milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

18. Il comma 5 dell'articolo 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

«5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni».

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Chiunque, ivi compreso il mandatario, corrisponde o riceve contributi in violazione a quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

15.1

PREIONI, BODO, SPERONI

Sopprimere il comma 6.

15.2

PREIONI, BODO, SPERONI

Sostituire i commi 7, 8, 9 e 10 con il seguente:

«7. Il Collegio di garanzia elettorale comunica ogni violazione della presente legge, da parte degli eletti, al Presidente della Camera di appartenenza, la quale giudica ed eventualmente delibera la decadenza ai sensi del proprio Regolamento».

15.3

MARCHETTI, SALVATO, COSSUTTA, CROCETTA,
LOPEZ, DIONISI, VINCI, BOFFARDI, MERIGGI

Sopprimere il comma 8.

15.4

PREIONI, BODO, SPERONI

Sopprimere il comma 9.

15.5

PREIONI, BODO, SPERONI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Al fine della decadenza il Collegio di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni delle norme che disciplinano la campagna elettorale al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio Regolamento».

15.6

PREIONI, BODO, SPERONI

Sopprimere i commi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

15.7

PREIONI, BODO, SPERONI

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

«19-bis. Le norme penali previste dalla legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni ed integrazioni, restano applicabili anche alle fattispecie per le quali sono previste dalla presente legge sanzioni amministrative».

15.8

MARCHETTI, SALVATO, COSSUTTA, CROCETTA,
LOPEZ, DIONISI, VINCI, BOFFARDI, ME-
RIGGI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«19-bis. Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le sanzioni penali previste dalla legge del tempo in cui fu commesso il reato».

15.9

BARBIERI, TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO
PRISCO, TRONTI, GUERZONI, PEDRAZZI CI-
POLLA, BRUTTI, ROGNONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

PREIONI. Signor Presidente, l'articolo 15 riguarda tutte le sanzioni (accorpate in vari commi) per le violazioni previste dai precedenti articoli. Le sanzioni in esso previste sono prevalentemente di ordine amministrativo, a parte la sanzione definitiva che consiste nella decadenza del candidato eletto o nella sua ineleggibilità. A nostro avviso, le sanzioni amministrative stabilite interferiscono solo in minima parte con le sanzioni previste da altre leggi tuttora in vigore, e in particolare mi riferisco alla legge n. 195 del 1974, che disciplina il finanziamento dei partiti.

Come già rilevato dal relatore, l'interferenza o la sovrapposizione di questa norma rispetto alla suddetta legge n. 195 è minima, quindi si potrebbe applicare in casi talmente limitati da non potersi neppure usare probabilmente l'espressione «colpo di spugna», dizione di cui si sono ampiamente serviti i giornalisti, che però in questo caso non sarebbe applicabile.

L'eventuale interferenza con la legge n. 195 del 1974 è limitata sia sotto il profilo temporale che per quanto concerne le finalità che si propone di conseguire. La normativa, infatti, riguarda esclusivamente il periodo della campagna elettorale, quindi si riferisce a date ben precise. Per quanto riguarda l'aspetto finalistico, le sanzioni previste nel disegno di legge in esame sono finalizzate alla disciplina della campagna elettorale e non a quella del finanziamento dei partiti e delle attività politiche in generale. Quindi, i limiti sono – lo ribadisco – ben precisi e circoscritti.

Tuttavia, abbiamo ritenuto che nel panorama complessivo del sistema sanzionatorio in tema di attività politica, l'introduzione di sanzioni di ordine amministrativo e della ineleggibilità o decadenza del

parlamentare eletto, fosse in contrasto con il più generale principio di omogeneità e di equilibrio delle sanzioni su una materia appunto omogenea. Abbiamo rilevato che, restando in vigore la legge n. 195 del 1974, che prevede sanzioni di ordine penale e detentivo, si determini un contrasto introducendo, in una disciplina riguardante materia affine, delle sanzioni di ordine amministrativo. Si corre il rischio che, nel caso di violazioni molto simili tra loro, siano previste due sanzioni di ordine diverso e che, ad esempio, il finanziamento al di fuori della campagna elettorale possa comportare, se effettuato in violazione delle norme, delle sanzioni penali, mentre se fatto durante la campagna elettorale, provochi sanzioni di ordine amministrativo e quindi di valore diverso.

Proprio per evitare tale squilibrio e disomogeneità di sanzioni in una materia tanto complessa, riteniamo che sia opportuno introdurre nel disegno di legge che ci accingiamo ad approvare sanzioni dello stesso tipo di quelle contenute in altre normative tuttora vigenti.

A tal fine, abbiamo ritenuto opportuno presentare un emendamento complesso, dovendo modificare anzitutto il comma 5, sostituendolo con la seguente dizione: «Chiunque, ivi compreso il mandatario, corrisponde o riceve contributi in violazione a quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

Per poter rendere compatibile tale disposizione con l'intero disegno di legge, abbiamo proposto la soppressione dei commi 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 15, che prevedono delle specifiche sanzioni per singole violazioni. Lo abbiamo dovuto fare per evitare che vi fosse la previsione di una sanzione di ordine penale e detentivo per alcune violazioni specifiche e sanzioni amministrative per altre sostanzialmente di eguale gravità.

Quindi, gli emendamenti 15.2, 15.4, 15.5 e 15.7 tendono a modificare integralmente l'articolo 15 per introdurre sanzioni di ordine penale e detentivo della stessa intensità e gravità di quelle previste dalla legislazione vigente, e particolarmente dalla legge 2 maggio 1974, n. 195.

Ho letto poc'anzi l'emendamento presentato dal Gruppo del PDS volto a mantenere il medesimo rigore soltanto per il passato e non per il presente ed il futuro.

Esamineremo tra breve tale proposta modificativa, ma fin d'ora noto che non vi è alcun contrasto con le nostre proposte. Comunque, insisto affinché l'Aula approvi gli emendamenti che il Gruppo della Lega Nord ha presentato all'articolo 15.

MARCHETTI. Signor Presidente, l'emendamento 15.3, da me presentato insieme ad altri colleghi del Gruppo di Rifondazione comunista, tende a ricondurre ogni deliberazione in ordine alla decadenza di un parlamentare alla Camera di appartenenza.

Nel suo intervento precedente, il ministro Elia ha fatto presente che la formulazione usata nel testo licenziato dalla Camera dei deputati non viola la norma costituzionale richiamata nel parere espresso dalla Commissione giustizia per criticare la disposizione licenziata dall'altro ramo del Parlamento.

Nel concordare con il parere espresso dalla 2ª Commissione permanente, mi permetto di insistere perchè, stante l'attuale formulazione dell'articolo 15, non c'è dubbio che la pronuncia della Camera di appartenenza è un atto dovuto, dopo che l'accertamento definitivo della violazione - è questa l'espressione usata - viene affidato ad un organo esterno.

Se manteniamo l'attuale testo di tale disposizione, e una Camera non si attenesse all'accertamento definitivo effettuato da questo organo esterno, sorgerebbe di fatto un conflitto insanabile. Bisogna dire chiaramente ciò che si vuol fare. Se effettivamente si ritiene che il ruolo delle Camere deve essere ridimensionato al punto tale da non avere più neanche il potere di pronunciarsi in ordine alla decadenza di uno dei suoi membri, lo si dica apertamente! A mio parere, ciò è già stato fatto dalla Camera dei deputati.

Ministro Elia, sono le interpretazioni che portano a non considerare chiaro un testo che invece lo è. Io non condivido quel testo, però dico che è chiaro.

Quindi, se quel testo non significa ciò che io affermo esso voglia dire, e che mi sembra di tutta chiarezza, e se concordiamo con quanto affermato dal ministro Elia, è necessario modificare l'articolo 15. Se però manteniamo l'attuale testo, non c'è dubbio che il termine «giudica» usato dall'articolo 66 della Costituzione laddove dice che la Camera di appartenenza giudica sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute, del parlamentare, non è il termine «pronuncia» di cui al comma 10 dell'articolo sottoposto al nostro esame, trattandosi di una pronuncia meramente dichiarativa rispetto ad un accertamento dei fatti rimesso esclusivamente, in tale testo, ad un organo esterno alle Camere.

Allora sinceramente io credo che ci troviamo di fronte a sbandamenti e a incoerenze notevoli. Non abbiamo la chiarezza di difendere quello che deve essere il ruolo delle Camere in qualsiasi situazione, perchè in questo modo le Camere perdono la loro autonomia totale, che deve invece sempre esistere, la loro capacità di interpretare veramente in libertà, il mandato che ad esse è affidato. Ecco, se vogliamo questo, diciamolo chiaramente; diversamente, rispettiamo la norma costituzionale che, in questo testo al nostro esame, mi pare di tutta evidenza (come dice appunto la Commissione giustizia del Senato) non venga rispettata.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.8, noi riteniamo che ci troviamo di fronte a un testo che introduce una serie di sanzioni nuove, considera determinati fatti illeciti amministrativi e prevede quindi l'irrogazione di sanzioni di carattere amministrativo. Ora, io credo che la discussione intorno all'ambito che deve essere toccato dalle norme penali e quindi l'opportunità anche di una revisione complessiva del sistema sanzionatorio penale sia un'esigenza che si pone; nè io mi metto fra coloro che sono favorevoli a sottoporre alla norma penale una gamma amplissima di comportamenti delle persone. Al contrario, io credo che specialmente quelle più pesanti, ma, in generale tutte le norme penali dovrebbero essere limitate ad una serie di fattispecie piuttosto ridotte seppure sempre numerose; alcune sono nuove, altre

sono antiche, comunque credo che una revisione delle norme penali e quindi del codice penale stesso, oltre che delle legislazioni speciali, sia necessaria.

C'è stato un momento in cui si è andati in una direzione di depenalizzazione anche apprezzabile e c'è stato anche ieri un provvedimento qui in Aula in ordine ad alcune norme del testo unico di pubblica sicurezza per una delega al Governo per la depenalizzazione. Io concordo con questi indirizzi, quindi non sono sostenitore di un indurimento del sistema penale; ritengo però che anche qui ci voglia grande chiarezza. In presenza di una situazione quale quella che è inutile che io ricordi ai colleghi ci vuole la massima chiarezza. Credo che, non per un desiderio di infierire ma per un'esigenza di giustizia reale che si pone nell'attuale condizione del nostro paese, qualsiasi depenalizzazione in questo senso relativa ai comportamenti di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni non sarebbe assolutamente compresa, non sia proponibile, soprattutto in mancanza di chiarezza, in via surrettizia, in via di interpretazione come quando si sostiene che, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale di un determinato tribunale o corte d'appello - non ricordo bene - alcune fattispecie sarebbero già depenalizzate. Non è minimamente un orientamento consolidato nella misura in cui esiste; noi non possiamo rimetterci, in questo caso, ad una interpretazione della magistratura che dovrebbe essere fornita caso per caso, e che non possiamo dare per acquisita in questo momento. Dobbiamo varare una normativa chiara.

Allora ritengo che se il testo al nostro esame dovesse essere confermato, effettivamente si andrebbe nella direzione di una depenalizzazione, sia pure contenuta. Nel caso specifico, poi, sarebbe una decisione del tutto inaccettabile che dobbiamo nettamente respingere.

Quindi, ferme restando le proposte che avanziamo con altri emendamenti (come quello che ho prima illustrato), ritengo che per fare chiarezza occorra dire - come facciamo noi con l'emendamento 15.8 - che le norme penali previste dalla legge n. 195 del 1974 e successive modificazioni e integrazioni restano applicabili anche alle fattispecie per le quali sono previste dalla presente legge sanzioni amministrative. Non credo assolutamente che si possa affrontare un problema della rilevanza della depenalizzazione dei comportamenti ai quali ci stiamo riferendo in un modo che non sia il più chiaro e il più netto possibile. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

* BRUTTI. Signor Presidente, l'articolo 15 stabilisce un sistema rigoroso di sanzioni amministrative: vi è il rischio di una ispirazione contraddittoria rispetto alle norme che prevedono sanzioni penali in relazione alla violazione delle regole per il finanziamento pubblico dei partiti, ma tale rischio sembra oggi attenuato da recenti decisioni - quella del tribunale di Milano e della corte di appello della stessa città - che con riferimento ad un caso specifico hanno ritenuto che già il reato di omessa comunicazione di contributi superanti il livello di cinque milioni di lire fosse depenalizzato dalla legge del 1981. Per la verità la perplessità che sorge (di cui si è fatta interprete la Commissione giustizia nel suo parere con riferimento all'articolo 15) riguarda una scarsa chiarezza dei limiti entro i quali la normativa dell'articolo 15

incide sulle norme residue della legge sul finanziamento dei partiti, legge - come è noto - abrogata parzialmente attraverso il recente *referendum*. In realtà non può dirsi che l'articolo 15 segni una depenalizzazione, una innovazione rispetto al trattamento delle fattispecie previste dalla legge sul finanziamento pubblico dei partiti. Il giudice dovrà valutare se il comportamento posto in essere prima dell'entrata in vigore della legge rientri nella fattispecie prevista dalla legge che oggi ci accingiamo ad approvare. Tuttavia, i comportamenti possono essere materialmente coincidenti e ciò può dar luogo a problemi interpretativi di non facile soluzione, a difformità di decisioni e in una serie di casi può raggiungersi l'obiettivo di una depenalizzazione per via interpretativa. Pertanto noi sosteniamo che debba introdursi, tramite l'emendamento 15.9, una clausola di sicurezza, perchè crediamo che in nessun modo l'attuale Parlamento debba introdurre misure miranti alla depenalizzazione di comportamenti posti in essere in violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, all'epoca in cui questa legge era compiutamente vigente.

Noi crediamo che in nessun modo l'attuale Parlamento debba introdurre norme che possano essere interpretate nel senso di una depenalizzazione, perchè troppo sensibile ed avvertita è l'opinione pubblica su questo tema: c'è un nervo scoperto dell'opinione pubblica, della gente e degli elettori e noi dobbiamo tenerne conto. L'emendamento all'articolo 15 mira dunque a rendere sicura l'interpretazione della legge che ci accingiamo ad approvare, secondo la quale tale legge non introduce alcuna depenalizzazione, nessun colpo di spugna.

Si tratta di un emendamento significativo, al quale noi attribuiamo un valore, e per questo chiediamo che su di esso si voti con una manifestazione identificabile e nominale del voto, chiediamo il voto mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* **SALVI, relatore.** Signor Presidente, le proposte emendative all'articolo 15 coprono l'arco delle opzioni possibili, come dicevo nella mia relazione, anche con riferimento al parere della Commissione giustizia; provo dunque a riassumere.

Gli emendamenti del senatore Preioni propongono di introdurre anche per il futuro, per le nuove fattispecie previste da questa legge, il meccanismo della sanzione penale; quindi seguendo la logica degli emendamenti del Gruppo della Lega Nord, in luogo della sanzione pecuniaria e di quella istituzionale, deve essere applicata la sanzione penale anche per il futuro.

Gli emendamenti 15.8 e 15.9, i cui primi firmatari sono rispettivamente il senatore Marchetti e la collega Barbieri - pur mantenendo per il futuro il nuovo sistema delle sanzioni amministrativa e istituzionale - tendono invece a stabilire una norma che, al di là delle controversie interpretative, indichi espressamente che per il passato non c'è alcuna modifica rispetto alla legislazione precedente.

Su queste due impostazioni alternative, come relatore, mi rimetto all'Assemblea.

Sono invece contrario all'emendamento 15.3 del senatore Marchetti, perchè se si rimane nella logica della sanzione istituzionale il testo approvato dalla Camera – che ovviamente va interpretato secondo Costituzione, come tutte le norme giuridiche – non presenta dubbi e problemi rispetto alla normativa citata. Quindi, pur rendendomi conto della rilevanza e della serietà delle obiezioni sollevate dal senatore Marchetti, ritengo che, siccome nel sistema giuridico vale il principio per cui in caso di dubbio la norma va interpretata nel senso più rispondente alla Costituzione, la questione che viene posta saràolta in sede interpretativa in quella stessa direzione. Sugli emendamenti all'articolo 15, quindi, mi rimetto all'Assemblea, ad eccezione degli emendamenti 15.3 e 15.6 sui quali esprimo parere contrario.

* ELIA, *ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali*. Signor Presidente, ho ascoltato con particolare interesse le argomentazioni del senatore Preioni a sostegno dell'emendamento 15.1. Effettivamente, tutto l'impianto di questa normativa si basa su una differenziazione tra disciplina della campagna elettorale e disciplina del finanziamento dei partiti. Il senatore Preioni fa valere un criterio di affinità, che in via generale può essere sostenuto ma che, nel sistema specifico di questo disegno di legge, non mi trova consenziente; infatti, si è puntato invece sin dal principio su un criterio di distinzione e scostamento dalla disciplina del finanziamento dei partiti. Per tale motivo esprimo parere contrario sul suo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.3 del senatore Marchetti, concordo con il relatore perchè anche il testo del comma 7 deve essere interpretato a favore della norma costituzionale, *magis ut valeat*, cioè perchè prevalga l'interpretazione conforme a Costituzione. Pertanto, quando il comma 7 dell'articolo 15 stabilisce che l'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale deve essere dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, il termine definitivo si riferisce alla commissione amministrativa, mentre per le Assemblee parlamentari rimane valida la nozione di «delibera» della Camera di appartenenza; ma allora che delibera sarebbe se fosse un atto totalmente condizionato e dovuto? Rimane sempre la possibilità per la Camera, ove abbia i dati e gli elementi da contrapporre, della votazione di un ordine del giorno motivato che si contrapponga alle conclusioni della commissione amministrativa in analogia a quanto previsto nell'articolo 135-ter del Regolamento del Senato. Quindi, l'articolo 66 della Costituzione, malgrado le obiezioni sollevate dalla 2^a Commissione permanente, non mi sembra lesa; pertanto, esprimo parere contrario su tale emendamento.

Vengo alla questione più delicata, cioè quella posta dagli emendamenti 15.8 e 15.9, e in primo luogo all'affermazione della Commissione giustizia circa il rinvio generico alla legge sulla depenalizzazione per i casi diversi da quelli previsti dai commi 1 e 4. L'obiezione non mi pare fondata perchè mi sembra rispondente a tutti i canoni di diritto risalire alla disciplina generale. Ora, se questa è contenuta nella legge n. 689 del 24 novembre 1981, non vedo perchè non si debba far ricorso al canone di comune applicazione.

Per quello che riguarda gli emendamenti 15.8 e 15.9, mi rendo conto delle argomentazioni portate dal senatore Marchetti e dal senatore Brutti, ma rimango favorevole al testo come è pervenuto dalla Camera per un motivo che mi sembra molto fondato. Prescindo ora dalle osservazioni della 2ª Commissione permanente che mi sembrano contraddittorie, perchè, da una parte, si dice che non sono chiari i limiti entro i quali inciderebbe la nuova normativa, dall'altra, si dice che è in ogni caso evidente che c'è una depenalizzazione. Si tratta di affermazioni contrastanti: non si può parlare di oscurità e nello stesso tempo affermare l'evidenza della depenalizzazione. Prescindo, ripeto, da questo aspetto più analitico e mi soffermo su un argomento di carattere generale. Sono stato contrario, per i motivi che sono stati illustrati, ad una abrogazione espressa quale era quella contenuta nel famoso «non decreto» Conso, non firmato dal Presidente della Repubblica, perchè effettivamente vi era un'abrogazione espressa di tutta la normativa contenuta nelle leggi precedenti.

Qui però siamo di fronte ad una nuova disciplina. Non possiamo, per le preoccupazioni manifestate e per i timori evocati dai senatori Marchetti e Brutti, rinunciare ad una nuova disciplina, perchè di questo in pratica si tratterebbe. Voler distinguere - come si fa - tra passato e presente ci porterebbe ad adottare una normativa incostituzionale per differenza di trattamento. Noi non contrasteremmo adottando l'emendamento presentato con l'articolo 25 della Costituzione, il quale prevede soltanto che non sia punibile un comportamento se non in base ad una legge precedente. Invece non sarebbe rispettato, se venisse accolto l'emendamento in questione, l'articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza. Quando le fattispecie apparissero ai giudici eventualmente identiche (non lo voglio ammettere *a priori*, perchè vorrebbe dire in qualche modo cadere nella rilevata contraddizione della 2ª Commissione), quando veramente ci fosse una coincidenza di comportamento tra il nuovo e l'antico diritto, se ammettessimo emendamenti del genere verremmo a creare una disparità di trattamento, una disuguaglianza. Quindi dovremmo in pratica rinunciare a varare una nuova disciplina per evitare di cadere in questa contraddizione, in questa disparità di normativa, più favorevole per il futuro e meno favorevole per il passato.

Per tali motivi ritengo che sia preferibile il testo adottato dalla Camera dei deputati e consiglio al Senato, per evitare censure di incostituzionalità, di accoglierlo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, la Lega Nord insiste perchè l'emendamento 15.1 venga approvato, come i successivi che sono ad esso strettamente collegati. Insistiamo perchè convinti che questa sia l'unica soluzione per superare gli appunti mossi dalla Commissione giustizia e per fugare in ogni modo l'opinione che si è diffusa nel pubblico,

secondo la quale attraverso questo nuovo disegno di legge si intende realizzare in sostanza un colpo di spugna nei confronti di chi ha commesso reati connessi con il finanziamento della politica.

Per tale motivo voteremo a favore dell'emendamento e invitiamo tutti gli altri Gruppi ed i parlamentari che ritengono si debba mantenere una linea di rigore nei confronti di chi ha commesso degli illeciti nell'attività politica a fare altrettanto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Preioni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal senatore Preioni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dal senatore Preioni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.5, presentato dal senatore Preioni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.6, presentato dal senatore Preioni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.7, presentato dal senatore Preioni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.8, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

COSSUTTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.9.

MAZZOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Gruppo della Democrazia cristiana voterà contro questo emendamento per ragioni di carattere costituzionale, giuridico-penale e politico, che riassumo brevemente. Le prime si riferiscono a quanto ha già ampiamente illustrato in questo dibattito il ministro Elia, circa la necessità di non creare problemi di ordine costituzionale relativi alla applicabilità a fattispecie che risultassero identiche a seconda se commesse prima o dopo l'entrata in vigore di questa legge e riferite ad una possibile violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

La seconda questione è relativa ad una ragione di carattere generale dell'ordinamento penale italiano per il quale mai si è scritto o detto, nè immaginato di scrivere che una norma entra in vigore in riferimento esclusivamente ai fatti che avvengono da quel momento. L'ordinamento penale ha i suoi principi generali che noi ribadiamo e che consentiranno al magistrato di interpretare la legge sulla base del ragionamento che generalmente si fa sulla successione delle leggi nel tempo in riferimento all'ordinamento penale che, come è noto, è retto dal *favor rei*.

Una terza ragione è di carattere politico: noi non riteniamo giusto bloccare questa legge esclusivamente per il fatto che nelle ultime due giornate della campagna elettorale norme che tutti qui ritengono utili non debbono essere approvate, per vararle magari successivamente, perchè questo può consentire o meno di influire sul giudizio elettorale.

Per queste ragioni voteremo contro questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo della DC*).

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, se il Gruppo del PDS avesse veramente voluto mantenere sanzioni penali detentive anche per il passato avrebbe votato per gli emendamenti da noi proposti, cosa che invece non ha fatto. Ha presentato invece un emendamento che definirei suicida perchè ha tutti i presupposti per non essere approvato neppure dagli stessi pidiessini. In effetti, tale emendamento mal si concilia con principi giuridici quali il *favor rei* e con principi di ordine costituzionale; ma soprattutto è un emendamento ipocrita, in cui si ravvisa la simulazione o la riserva mentale dello stesso PDS, che adotta l'espediente di presentare un emendamento di rigore soltanto per compiacere una parte del suo elettorato, quella più forcaiola.

Nonostante questa mia valutazione, il Gruppo della Lega Nord voterà a favore dell'emendamento 15.9 e invito i colleghi a fare altrettanto.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, a nostro avviso era certamente più coerente l'emendamento 15.8 da noi presentato, riguardante comportamenti tenuti da soggetti nella vigenza delle norme penali e valendo quindi sia per il passato che per il futuro, fino a quando queste norme resteranno in vigore; e questo noi lo dichiaravamo espressamente.

Tuttavia, l'emendamento 15.9 risponde ad un'esigenza che noi condividiamo pienamente per quanto attiene ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del disegno di legge in discussione. Pertanto, pur ritenendo molto più coerente l'emendamento 15.8 poc'anzi respinto dall'Aula, esprimeremo voto favorevole sull'emendamento 15.9.

BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRUTTI. Signor Presidente, il senatore Mazzola mena scandalo per il nostro emendamento e il senatore Preioni dichiara che voterà a favore dello stesso ma nel contempo propone un singolare processo alle intenzioni e ci attacca. Per quanto ci riguarda, ritengo che voteremo concordemente sull'emendamento 15.9 da noi presentato poiché riteniamo che esso sia utile nell'economia generale della normativa che ci accingiamo a varare.

Noi stiamo infatti esaminando un provvedimento che stabilisce un sistema di sanzioni amministrative in relazione ad un contesto di situazioni specificamente delimitato, che attiene alle campagne elettorali e alle modalità del loro svolgimento. Può avvenire che comportamenti per i quali vengono oggi previste sanzioni amministrative presentino elementi di somiglianza o di corrispondenza materiale con comportamenti posti in essere prima dell'entrata in vigore del provvedimento che ci accingiamo a varare, in violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti. È evidente che, di fronte a tali comportamenti, il giudice dovrà valutare la loro inclusione teorica entro le fattispecie delineate dalla legge che regola le campagne elettorali.

Potrà nascere una serie di dubbi e di controversie interpretative. Proprio al fine di eliminare tali dubbi e di indicare un criterio guida per la risoluzione delle controversie interpretative, vorremmo stabilire che i comportamenti, posti in essere in data anteriore all'entrata in vigore del disegno di legge che stiamo esaminando e in violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, come tali identificabili, continuano a meritare le sanzioni penali previste da quella legge.

È evidente la presenza di un significato politico in tale scelta, e cioè di porre uno sbarramento - in quanto necessario - a qualsiasi forma di depenalizzazione e a qualsiasi norma che possa essere interpretata nel senso di una eventuale depenalizzazione.

Ci fa piacere che oggi vengano proposte all'opinione pubblica posizioni chiare, nette, distinte e motivate; ad esempio, quella del senatore Mazzola il quale non ritiene che vi sia l'esigenza di questo sbarramento. Il Gruppo del PDS afferma il contrario, e cioè che l'attuale Parlamento non può permettersi di depenalizzare nulla!

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, vorrei annunciare il voto favorevole del Gruppo del MSI-DN sull'emendamento 15.9.

COVATTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVATTA. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo del PSI sull'emendamento 15.9, perchè debbo dire che dal punto di vista del rispetto della Costituzione e della civiltà giuridica, mentre il ministro Elia mi ha convinto, il senatore Brutti no!

Quanto poi alla chiarezza delle posizioni che si offrirebbero al giudizio dell'opinione pubblica, vorrei sapere se quest'ultima si deve riferire al dibattito odierno o al voto espresso dalla Camera dei deputati su questo stesso testo alcune settimane fa. È un problema che lascio all'attenzione e all'intelligenza dell'opinione pubblica.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.9, presentato dalla senatrice Barbieri e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Alberici, Angeloni,
Barbieri, Bettoni Brandani, Boffardi, Brescia, Brutti, Bucciarelli,
Chiarante, Condarcuri, Cossutta, Crocetta,
D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, De Paoli, Dionisi, Dujany,

Fabj Ramous, Filetti,
Galdelli, Gibertoni, Giollo, Giovanelli, Giovanolla, Graziani Augusto
Guido,
Lopez, Loreto,
Maisano Grassi, Manzi, Marchetti, Masiello, Meriggi, Migone,
Nerli,
Paini, Pecchioli, Pellegatti, Piccolo, Pierani, Preioni, Procacci,
Ranieri, Rastrelli, Riz, Rognoni, Roscia, Roveda,
Salvato, Salvi, Scaglione, Senesi, Specchia,
Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti.

Votano no i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Andreotti,
Baldini, Ballesi, Bernini, Bonferroni, Boniver, Bono Parrino, Butini,
Cabras, Calvi, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cimino, Cocciu, Colombo, Colombo Svevo, Compagna, Conti, Covatta, Covelio, Coviello, Creuso, Cutrera,
D'Amelio, De Cinque, De Cosmo, De Matteo, De Rosa, De Vito, Di Lembo, Di Nubila, Di Stefano, Donato, Doppio,
Fabris, Fogu, Fontana Elio, Forleo, Forte, Foschi,
Galuppo, Gangi, Gava, Giagu Demartini, Giovanniello, Giunta, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani Antonio, Gueritore,
Innocenti, Inzerillo,
Ladu, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Lobianco,
Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Mazzola, Meo, Merolli, Micolini, Minucci Daria, Montini, Montresori, Muratore, Murmura,
Napoli,
Orsini,
Pavan, Perina, Picano, Piccoli, Pinto, Pistoia, Polenta, Postal,
Rabino, Radi, Ravasio, Redi, Reviglio, Riviera, Robol, Romeo, Ronzani, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele, Santalco, Saporito, Scheda, Sellitti, Struffi,
Tani,
Ventre, Venturi, Vozzi,
Zamberletti, Zangara, Zito, Zotti.

Si astengono i senatori:

Borroni, Bratina, Brina,
Coco,
Franchi,
Garofalo,
Sposetti, Stefanelli.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.9, presentato dalla senatrice Barbieri e da altri senatori:

Senatori presenti	177
Senatori votanti	176
Maggioranza	89
Favorevoli	55
Contrari	113
Astenuti	8

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo soltanto per preannunciare che voteremo contro l'articolo 15 per le ragioni espresse dalla Commissione giustizia, dal momento che a mio avviso sono tutte valide. La tesi contraria sostenuta in quest'Aula non ha pregio.

In particolare, è stato qui richiamato il sistema francese, ma questo richiamo non è fondato perchè la Francia non ha, nella sua Costituzione, una norma analoga a quella dell'articolo 66 della nostra Costituzione; in Francia manca quindi il parametro costituzionale che obbliga il legislatore, in sede di legge ordinaria, al rispetto della gerarchia delle fonti.

In secondo luogo, non vale richiamarsi a eventuali possibilità di ordini del giorno, signor Ministro; l'articolo 66 della Costituzione dispone espressamente che «ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità» e a noi pare evidente che tale norma costituzionale non sia rispettata dall'articolo 15, poichè, quando si parla di giudicare, non ci si può limitare a dire che si possono presentare comunque degli ordini del giorno.

Un'ultima considerazione, signor Presidente. È stato detto in quest'Aula che vi sarebbe una contraddizione, nel punto 3 del parere della Commissione giustizia, in cui è detto che in ogni caso è «evidente» che le nuove disposizioni comporteranno, alla luce del principio di cui all'articolo 2, secondo comma, del codice penale, una parziale depenalizzazione dei fatti già previsti e puniti come delitti dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195. Noi, signor Presidente, non ci scandaliz-

ziamo del fatto che si depenalizzi, ma ci meravigliamo che in quest'Aula si sostenga, da un lato (come ha fatto il Governo) che parlare di una evidente parziale depenalizzazione sarebbe del tutto inesatto e contraddittorio e, dall'altro lato (come ha sostenuto giustamente il capogruppo del Democrazia cristiana) che alla depenalizzazione si arriverà automaticamente in forza del *favor rei*, cioè dando attuazione al secondo comma dell'articolo 2 del codice penale per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Ribadisco quindi che il parere espresso dalla Commissione giustizia è un parere estremamente fondato. Se per ragioni diverse, di natura politica, si vuole approvare rapidamente questo disegno di legge, lo si faccia; ma non si venga a dire che tutto quello che ha sostenuto la Commissione giustizia non calza e non è fondato.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, intervengo semplicemente per una dichiarazione di voto sull'articolo 15 nel suo complesso.

La Lega Nord voterà contro questo articolo, dal momento che non sono stati accolti gli emendamenti da noi presentati e sui quali francamente facevamo un certo conto.

Ci era parso di aver esposto una motivazione ragionevole ed accettabile per una correzione dell'articolo 15, soprattutto pensando ad un contesto più ampio di norme che prevedono discipline e sanzioni diverse per fatti che, tutto sommato, sono equiparabili.

Abbiamo preso atto (e risulterà anche dai resoconti) dell'atteggiamento tenuto dal Gruppo del PDS in questa fase di voto che ha presentato un proprio emendamento «suicida» (come lo avevo definito prima) e non ha sostenuto i nostri emendamenti, gli unici che tecnicamente potevano ricondurre alla situazione che gli stessi pidiessini avevano detto di voler mantenere. Pertanto, non possiamo far altro che votare contro il testo dell'articolo 15, quale risulta per effetto dei non approvati emendamenti.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista sull'articolo 15. Le ragioni le ho già illustrate in occasione dell'esame degli emendamenti. Essendo stati quegli emendamenti respinti, confermo le motivazioni che ci vedono fortemente contrari all'articolo 15.

BARBIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, per dichiarare il voto contrario del Gruppo del PDS all'articolo 15.

Questo articolo che nell'insieme consideriamo accettabile è reso inaccettabile proprio per la mancata approvazione dell'emendamento da noi proposto, che ne limitava l'efficacia nel tempo agli atti verificatisi dopo l'approvazione di questa legge. Il mancato accoglimento di questa proposta ci mette nelle condizioni di non poter approvare l'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

PREIONI. Chiediamo la controprova. (*Proteste dei senatori Ladu, Santalco, Saporito, Golfari e Calvi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore Preioni ha diritto di chiedere la controprova. I diritti vanno rispettati.

Pertanto ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi, introdotti dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

(Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee)

1. Il contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9 viene erogato fino a concorrenza dell'ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.

2. In relazione alle spese connesse all'attuazione dell'articolo 9, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato «capitolo per spese obbligatorie». Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994 è aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ul-

timo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale.

4. Ai maggiori oneri connessi all'attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2.

5. Per i contributi relativi alle spese per l'elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 17.

(Agevolazioni postali)

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

(Agevolazioni fiscali)

1. Per il materiale tipografico, attinente alle campagne elettorali, commissionato dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

18.1

PAINI, GUGLIERI, ROSCIA, PREIONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PAINI. Signor Presidente, l'articolo 18 prevede la riduzione dell'aliquota IVA sulla fornitura di materiale tipografico attinente alle campagne elettorali. Vorrei ricordare ai colleghi che il provvedimento collegato alla legge finanziaria per recuperare i 6.700 miliardi prevede l'aumento dell'aliquota IVA su diversi beni e prodotti. Quindi a me sembra che questa riduzione dell'aliquota IVA per la fornitura di materiale tipografico contrasti un po' con la politica di rigore economico che viene imposta alla generalità dei cittadini. Oltretutto, mi sembra che ciò rappresenti anche una forma di finanziamento mascherato per i partiti.

Pertanto, chiedo che l'articolo 18 venga soppresso.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentate del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SALVI, *relatore*. Il relatore esprime parere contrario.

ELIA, *ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 18 altri emendamenti oltre quello soppressivo 18.1, presentato dal senatore Pains e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi, introdotti dalla Camera dei deputati:

Art. 19.

(Interventi dei comuni)

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 20.

(Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali)

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MAZZOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(Brusio in Aula. Commenti).*

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Rinuncio alla dichiarazione di voto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-bis-B nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

Comunico all'Assemblea che successivamente a questa votazione saranno posti ai voti, mediante procedimento elettronico, i due disegni di legge di delega al Governo esaminati nella seduta di ieri.

Invito pertanto i senatori a non lasciare l'Aula.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Alberici, Andreotti, Angeloni,

Baldini, Ballesi, Bernini, Bonferroni, Boniver, Bono Parrino, Borroni, Bratina, Brescia, Brina, Brutti, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Chiarante, Cimino, Cocciu, Coco, Colombo, Colombo Svevo, Conti, Covatta, Covello, Coviello, Creuso,

D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Matteo, De Rosa, De Vito, Di Lembo, Di Nubila, Di Stefano, Donato, Doppio,

Fabj Ramous, Fabris, Forleo, Forte, Foschi, Franchi,

Galuppo, Garofalo, Gava, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Giovannello, Giovanolla, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani Antonio, Graziani Augusto Guido, Guerritore,

Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Lobianco, Loreto,

Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Mazzola, Meo, Merolli, Micolini, Minucci Daria, Montini, Montresori, Muratore, Murmura,

Napoli, Nerli, Nocchi,

Orsini,

Pavan, Pecchioli, Pellegatti, Pellegrino, Picano, Piccoli, Pierani, Pinna, Pinto, Pistoia, Polenta, Postal, Procacci,

Rabino, Radi, Ranieri, Ravasio, Redi, Riviera, Robol, Rognoni, Romeo, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele,

Salvi, Santalco, Saporito, Scheda, Senesi, Sposetti, Struffi,

Tani, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti,

Ventre, Venturi, Vozzi,

Zamberletti, Zangara, Zito, Zotti, Zuffa.

Votano no i senatori:

Boffardi,

Cossutta, Crocetta,

Dionisi,

Fagni, Filetti,

Galdelli, Giollo,

Lopez,

Manzi, Marchetti, Meduri, Meriggi,

Parisi Vittorio, Piccolo,

Riz,

Salvato, Sartori, Specchia.

Si astengono i senatori:

Giunta,

Maisano Grassi,

Stefanelli.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-bis-B nel suo complesso:

Senatori presenti	162
Senatori votanti	161
Maggioranza	81
Favorevoli	139
Contrari	19
Astenuti	3

Il Senato approva.

Votazione finale e approvazione del disegno di legge:

«Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro» (1459) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: «Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro», già approvato dalla Camera dei deputati.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1459, composto del solo articolo 1.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis, Acquarone, Andreotti,

Baldini, Ballese, Bernini, Bonferroni, Boniver, Butini,

Cabras, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cimino, Cocciu, Coco, Colombo, Colombo Svevo, Compagna, Conti, Covatta, Covello, Coviello, Creuso, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Cosmo, De Matteo, De Rosa, De Vito, Di Lembo, Di Nubila, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,

Fabj Ramous, Fabris, Filetti, Fogu, Fontana Elio, Forleo, Forte, Foschi,

Galuppo, Gangi, Gava, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Giovanniello, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani Antonio, Guerriore,

Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Lobianco,

Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Mazzola, Meo, Merolli, Micolini, Minucci Daria, Montini, Montresori, Muratore, Murmura,

Napoli, Nerli,

Paini, Pavan, Picano, Piccoli, Pinto, Pistoia, Polenta, Postal, Preioni,

Rabino, Radi, Ravasio, Redi, Riviera, Riz, Robol, Romeo, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Raffaele,

Santalco, Saporito, Scheda, Struffi,

Tani,

Ventre, Venturi, Vozi,

Zamberletti, Zangara, Zito, Zotti.

Votano no i senatori:

Boffardi,

Condarcuri, Crocetta,

Dionisi,

Fagnì,

Galdelli, Giollo, Graziani Augusto Guido,

Lopez,

Manzi, Marchetti, Meduri, Meriggi,

Parisi Vittorio, Piccolo,

Sartori, Specchia.

Si astengono i senatori:

Alberici, Andreini, Angeloni,

Borroni, Bratina, Brescia, Brina, Brutti, Bucciarelli,

D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi,

Franchi,

Garofalo, Giovanolla, Giunta,

Loreto,

Maisano Grassi,

Nocchi,

Orsini,

Pecchioli, Pellegatti, Pellegrino, Pierani, Procacci,

Ranieri, Rognoni, Russo Michelangelo,

Salvi, Senesi, Sposetti, Stefanelli,

Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1459, composto del solo articolo 1:

Senatori presenti	165
Senatori votanti	164
Maggioranza	83
Favorevoli	113
Contrari	17
Astenuti	34

Il Senato approva.

Votazione finale del disegno di legge:

«Delega al Governo per la decriminalizzazione di violazioni alla disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alle disposizioni ad esso connesse o complementari» (1460) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni ad esso connesse o complementari»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: «Delega al Governo per la decriminalizzazione di violazioni alla disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alle disposizioni ad esso connesse o complementari», già approvato dalla Camera dei deputati.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1460 nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis, Acquarone, Alberici, Andreini, Andreotti, Angeloni,
Baldini, Ballesi, Bernini, Boffardi, Bonferroni, Boniver, Borroni,
Bratina, Brescia, Brina, Bucciarelli, Butini,
Cabras, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli,
Castiglione, Cimino, Cocciu, Coco, Colombo, Colombo Svevo, Compagna,
Condarcuri, Conti, Covatta, Covello, Coviello, Creuso, Crocetta,
Cutrera,
D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo,
De Matteo, De Rosa, De Vito, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Di Stefano,
Donato, Doppio, Dujany,
Fabj Ramous, Fabris, Fagni, Filetti, Fogu, Fontana Elio, Forleo,
Forte, Foschi, Franchi,
Galuppo, Garofalo, Gava, Giacobazzo, Giagu Demartini, Giollo,
Giovanniello, Giovanolla, Giunta, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi,
Graziani Antonio, Guerritore,
Innocenti, Inzerillo,
Ladu, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Lobianco, Lopez, Loreto,
Manzi, Manzini, Marchetti, Marinucci Mariani, Marniga, Martelli,
Mazzola, Meduri, Meo, Meriggi, Merolli, Micolini, Minucci Daria, Montini,
Montresori, Muratore, Murmura,
Napoli, Nerli, Nocchi,
Orsini,
Paini, Parisi Vittorio, Pavan, Pecchioli, Pellegatti, Pellegrino, Picano,
Piccoli, Piccolo, Pierani, Pinna, Pinto, Polenta, Postal, Preioni,
Rabino, Radi, Ranieri, Ravasio, Redi, Riviera, Robol, Rognoni,
Romeo, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele,
Salvi, Santalco, Saporito, Scheda, Senesi, Specchia, Sposetti, Stefanelli,
Struffi,
Tani, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti,
Ventre, Venturi, Vozzi,
Zamberletti, Zangara, Zito, Zotti.

Votano no i senatori:

Graziani Augusto Guido,
Riz.

Si astengono i senatori:

Maisano Grassi,
Procacci.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1460 nel suo complesso, il cui titolo, nel testo proposto della Commissione, è il seguente: «Delega al Governo per la riforma della

disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni ad esso connesse o complementari»:

Senatori presenti	162
Senatori votanti	161
Maggioranza	81
Favorevoli	157
Contrari	2
Astenuti	2

Il Senato approva.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia (1690) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori. Il relatore è quindi autorizzato a riferire oralmente.

CARPENEDO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo occuparci della conversione in legge del decreto-legge n. 398 recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia. È questo un provvedimento derivante dall'esigenza di affrontare la crisi economica e le sue conseguenze sul piano occupazionale con l'attivazione di investimenti pubblici e privati, da perseguire attraverso lo sblocco di procedure amministrative e contabili.

Il decreto-legge n. 398 è figlio del decreto-legge n. 280 del 6 agosto 1993, decaduto per decorrenza dei termini, a sua volta figlio del decreto-legge n. 180 del 7 giugno 1993, approvato dal Senato nella seduta dell'8 luglio scorso, anch'esso decaduto per decorrenza dei termini, a sua volta figlio del decreto-legge n. 101 dell'8 aprile 1993, anch'esso decaduto per decorrenza dei termini. Quest'ultimo decreto-legge credo che molti colleghi lo ricorderanno, per il lavoro faticoso effettuato dalla 5ª Commissione, per le polemiche nate sull'attribuzione di questo provvedimento a tale Commissione anziché alla 13ª Commissione permanente, per la raccomandazione che avevamo rivolto al Governo di dividere il decreto in tre parti all'atto della sua reiterazione e così via.

Lungo l'accidentato tragitto, il testo originario del decreto-legge n. 101 ha perso numerose parti, in particolare gli articoli che riguar-

davano i piani idrici e l'edilizia sanitaria: quest'ultima si ritrova in altro decreto-legge oggi all'esame del Senato. Ha perso l'articolo che riguardava gli interporti, i parcheggi e soprattutto ha perso due articoli che, secondo me, erano fondamentali. Innanzi tutto, quello riguardante i rifiuti solidi urbani, e credo che questo Senato rimpiangerà a lungo di aver soppresso quell'articolo, che tentava di rimettere ordine ad una situazione insostenibile. Infatti, il 90 per cento dei rifiuti solidi urbani nel nostro paese va nelle discariche e gran parte di queste in alcune regioni d'Italia sono private e non pubbliche: una situazione del tutto anormale. L'altro articolo è quello relativo al silenzio-assenso, meccanismo importante poichè il decreto-legge n. 101 imboccava, per favorire gli investimenti, due strade: la realizzazione immediata degli interventi pubblici con copertura di cassa in bilanci approvati e l'incentivo del passaggio del risparmio privato agli investimenti.

Quindi, lungo questo tragitto accidentato il decreto-legge, nel suo testo originario, ha perso numerosi pezzi e il testo che ci giunge, licenziato dalla Camera, è notevolmente diverso da quello approvato dal Senato nella ricordata seduta dell'8 luglio scorso, anche se giova ricordare che in quella occasione il Senato votò la fiducia al Governo e che quindi la possibilità di apportare in Aula modifiche è stata ridotta se non eliminata. Questo è un primo problema che sottolinea.

C'è poi un altro problema che riguarda la copertura del provvedimento. Voglio ricordare che nell'articolo 49 del disegno di legge collegato al disegno di legge finanziaria abbiamo istituito un fondo negativo di 6.700 miliardi, che devono essere raccolti con maggiori entrate. Ne consegue che fino all'approvazione del disegno di legge finanziaria non si può spendere, non possono quindi essere effettuate le assunzioni di cui al comma 8-*quater* dell'articolo 12. La 5ª Commissione ha pensato di sciogliere questo nodo dichiarando che approviamo il provvedimento per quello che riguarda la copertura nel presupposto che le spese vengano effettuate dopo l'approvazione della finanziaria.

Nonostante questi due motivi (cioè: il testo è diverso da quello già approvato dal Senato e ci sono problemi di copertura, risolti dalla 5ª Commissione con un atto di buona volontà) la Commissione bilancio, mi sembra di ricordare con parere unanime, propone all'Aula la conversione in legge del decreto-legge n. 398 nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, soprattutto per dare certezza alle norme inserite, mirate all'accelerazione degli investimenti e, conseguentemente, al sostegno dell'occupazione. Si ritiene, insomma, che il meglio sia nemico del bene anche in questo caso e che sia più utile - se non più nobile - accettare norme non completamente condivise piuttosto che trascinare nel tempo disposizioni così urgenti da richiedere appunto la decretazione d'urgenza. Ovviamente il relatore condivide il parere della 5ª Commissione e a sua volta raccomanda la conversione in legge del decreto-legge.

La collega Procacci ha presentato tre emendamenti al testo licenziato dalla Camera, emendamenti che mi sembrano importanti ma non vitali. Per gli stessi motivi che ho sinteticamente ricordato, prego quindi la senatrice Procacci di ritirarli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Procacci. Ne ha facoltà.

* PROCACCI. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione non soltanto la richiesta di ritiro degli emendamenti da me presentati, alla quale ovviamente darò una risposta, ma anche le considerazioni che il senatore Carpenedo ha svolto nella relazione orale.

Correttamente il senatore Carpenedo ha ricordato la grande difficoltà, la non facilità di confronto che si è manifestata su questo provvedimento, che ha avuto una vita lunga e tormentata attraverso i diversi passaggi succedutisi tra i due rami del Parlamento.

Noi Verdi abbiamo partecipato assiduamente a questo lavoro perchè il provvedimento andava a colpire direttamente la nostra filosofia economica, rivolta naturalmente al rispetto dell'ambiente. Quello che non abbiamo mai condiviso di questo testo era infatti l'impostazione secondo la quale l'occupazione deve essere ricercata ancora una volta attraverso la politica delle opere pubbliche: un'impostazione purtroppo molto cara a questo paese, a tante forze politiche, un'impostazione che nel passato è stata - ahimè - trasversale e che ha provocato un vero e proprio stravolgimento ambientale in tantissime nostre regioni.

Proprio in quest'Aula ho avuto modo di parlare di una sostanziale schizofrenia, non soltanto da parte di diversi Gruppi politici ma anche da parte del Governo: da un lato si riconosce finalmente come errata questa impostazione di aggressione all'ambiente considerato come fonte di posti di lavoro; dall'altro lato, però, soprattutto in questo momento la si invoca - attenuandone naturalmente gli effetti - come panacea o quanto meno come uno dei modi importanti per addolcire le fortissime tensioni sociali che si registrano nel paese.

Ho voluto esporre questo punto perchè lo ritengo fondamentale anche per la valutazione finale del provvedimento. Desidero riconoscere che, soprattutto nel penultimo passaggio a Montecitorio, il testo è stato variamente ed anche giustamente corretto, anche per quanto riguarda elementi importanti su cui avevamo lavorato molto. Già in precedenza però, quando il provvedimento era all'esame del Senato, erano stati felicemente stralciati i punti sui piani idrici e i rifiuti, su cui esprimo un'opinione esattamente opposta da quella del relatore che ne ha parlato con rammarico. Di questa cancellazione, invece, mi sono compiaciuta perchè ritengo che siano tematiche troppo importanti per poterle «inzeppare» in un provvedimento come questo che era diventato una sorta di *omnibus* ingestibile e molto discutibile.

Le correzioni che sono state apportate alla Camera dei deputati, ripeto, sono importanti e positive. Mi riferisco ai piani regolatori e all'intervento della Conferenza dei servizi. Questa parte è stata ritoccata in modo importante dal punto di vista ambientalista; vorrei pertanto annunciare il ritiro dell'emendamento 13.1, da me presentato, accogliendo così parzialmente l'invito del relatore. Restano invece le perplessità su altri punti, su alcuni dei quali abbiamo presentato proposte emendative.

Un punto che desidero citare è relativo all'articolo 14 del provvedimento. Per quanto riguarda questo problema, vale a dire il pregresso rispetto alla concessione di autorizzazioni per opere da parte del

ministro Prandini, vi è stata una certa polemica. Noi abbiamo proposto la soppressione del relativo comma in quanto temiamo che quanto vi è scritto possa rappresentare una copertura rispetto a concessioni precedenti di cui il Ministro invece si deve far carico accertandone la correttezza e prendendo decisioni conseguenti. Per questo motivo abbiamo presentato l'emendamento soppressivo cui ho fatto riferimento.

Signor Presidente, termino il mio intervento illustrando anche il primo degli emendamenti da me presentati, l'11.1, che parla dei programmi di recupero urbano per cui, piuttosto che procedere all'adozione di nuovi strumenti, proponiamo il semplice ricorso alla legislazione in vigore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreini. Ne ha facoltà.

* ANDREINI. Signor Presidente, questo provvedimento rappresenta, in qualche modo, una fotografia di questa legislatura convulsa e anche, certamente, una delle pagine meno belle di essa. Tuttavia, come quel tale che perse un occhio e ne uscì felice perchè il bastone non era biforcuto, dopo otto mesi di lavoro su questo provvedimento possiamo dirci soddisfatti perchè abbiamo evitato il peggio.

Quale era il peggio? Ritengo fosse la logica, iniziata con il ministro Andreatta, per cui in Italia doveva cessare la disciplina del diritto sull'urbanistica introducendo, prima di questo decreto, l'approvazione tacita dei piani regolatori e, con questo decreto, l'approvazione tacita delle licenze e delle concessioni edilizie. Il Ministro arrivò perfino a dire che si ritenevano tacitamente sopresse con questo provvedimento le commissioni edilizie, il che è un'autentica barbarie, una rottura legislativa di fronte ad un'Italia dove il silenzio-assenso nella disciplina urbanistica è stato la regola nella maggior parte dei comuni quando la gente ha fatto ciò che voleva senza chiedere neppure il permesso e quindi introducendo una forma particolare di silenzio-assenso.

Si è detto che questo provvedimento nasceva per accelerare le procedure, per rimettere in moto il volano dell'economia nel settore dell'edilizia. Chiederei al Governo, in base a questo decreto reiterato quali effetti concreti si sono verificati dal punto di vista dell'accelerazione. Mi pongo anche un altro interrogativo più drammatico al quale non so rispondere: cosa è successo nelle migliaia di comuni italiani con un decreto, modificato più volte, che introduceva il silenzio-assenso per le concessioni edilizie, costringendo le commissioni edilizie ad affrontare ogni tipo di problema?

Vedo che il sottosegretario Cutrera scuote la testa in senso di diniego, per indicare che questo non può essere avvenuto ma so di molti comuni in cui i componenti delle commissioni edilizie, i responsabili, i geometri, e via dicendo hanno studiato per cercare di uscire da questa situazione. Sappiamo che, anche quando vi è la certezza del diritto, in questo campo le violazioni sono infinite, figuriamoci quando il Governo interviene in questo modo!

Giustamente la senatrice Procacci ha evidenziato che sono stati soppressi alcuni punti. Credo che questo sia il frutto del lavoro svolto

per eliminare il troppo e il vano e in parte anche l'assurdo, ma qualcosa di quest'ultimo è rimasto anche per l'intervento del sottosegretario Cutrera.

Possiamo dire che con questo provvedimento diamo un contributo alle elezioni della prossima domenica e non tanto all'accelerazione degli investimenti. Credo che diamo un contributo proprio per quanto riguarda il punto più controverso: l'articolo 4, che prevede il silenzio-assenso per le concessioni edilizie. Dopo otto mesi quest'ultimo è rimasto talmente «infagiolato», come dicono dalle mie parti, che non vi sarà nessuno che vorrà percorrere questa strada per ottenere una concessione edilizia, preferendo di gran lunga il vecchio cammino tracciato dalla legislazione precedente.

Pertanto il nostro Gruppo è soddisfatto quanto meno per avere evitato un pericolo più grave.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crocetta. Ne ha facoltà.

* **CROCETTA.** Signor Presidente, anzitutto protesto per il fatto che, come al solito, ci troviamo in una situazione assurda: dobbiamo discutere su un decreto-legge che sta per decadere. Questa è la prima obiezione che sollevo. Il decreto-legge n. 398 è stato emanato il 5 ottobre scorso e il relativo disegno di legge di conversione è stato approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre e ieri ci è stato trasmesso per cui noi oggi, non avendo di fatto altro giorno a disposizione dobbiamo «prendere o lasciare». Quindi ci troviamo di fronte ad un decreto-legge che è stato reiterato per ben tre volte e sul quale, nella seconda reiterazione, il Governo ha posto la fiducia in questa stessa Aula; allora la discussione si è protratta addirittura per tre giorni poichè erano stati presentati molti emendamenti; volevamo approfondire la materia ma poi il Governo ha presentato un emendamento di 83 commi che rendeva il provvedimento assolutamente illeggibile e, dopo aver posto la fiducia, il Governo non è riuscito neanche a far passare quel decreto-legge. Ne ha dovuto presentare un altro e poi un altro ancora e oggi siamo arrivati proprio all'ultimo momento. Qualcosa nel frattempo è anche migliorata.

TOSSI BRUTTI. Cosa?

CROCETTA. Però qualcosa è anche peggiorata e noi oggi ci troviamo nelle condizioni di non poter fare il nostro dovere.

Tra l'altro, ritengo che qualcosa ci sarebbe da dire anche in relazione al titolo del decreto che fa riferimento agli investimenti a sostegno dell'occupazione e che non produce niente, parliamoci chiaramente. Al solito le questioni si affrontano con enfasi ma la realtà è ben altra. Questo è un decreto-legge che fondamentalmente regola tutta una serie di questioni riguardanti l'edilizia. Quindi non lo si sarebbe dovuto assegnare alla Commissione bilancio. Ma in maniera testarda anche da parte della Presidenza del Senato si è continuato ad assegnare alla 5ª Commissione un provvedimento su cui questa non ha alcuna competenza per l'esame: lo si sarebbe dovuto assegnare alla Commis-

sione ambiente, ad esempio, o alla Commissione lavori pubblici o alla Commissione lavoro, ma certamente non alla Commissione bilancio. Pur non avendo alcun senso assegnarlo a questa Commissione, si è continuato a farlo.

Non entro neanche nel merito del provvedimento considerando che poichè esso sta per scadere, non può essere modificato.

A tal punto, poichè non vogliamo far decadere il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, non abbiamo presentato emendamenti; tra l'altro, non ve ne sarebbe stato il tempo materiale, perchè la materia va studiata, mentre al solito si lavora malissimo.

È questo l'appunto che voglio esplicitare in quest'Aula al di là del merito del disegno di legge n. 1690, perchè si possono sempre trovare degli aggiustamenti e delle mediazioni, mentre ora non ci troviamo nella condizione di poter apportare delle correzioni. Tutto ciò è assurdo e non ci resta che elevare una vibrata protesta!

In sede di dichiarazione di voto il senatore Giollo potrà, meglio di me, entrare nel merito del provvedimento oggi al nostro esame e analizzare quanto avrebbe potuto essere modificato. (*Applausi dal senatore Giollo*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

CARPENEDO, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione orale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il relatore Carpenedo ha già esposto in maniera egregia le vicende legislative riguardanti la reiterazione del decreto-legge n. 398 del 1993.

Il Governo ha emanato questo decreto-legge per cercare di dare una risposta concreta all'attuale crisi che attraversa il nostro paese. Infatti, tale provvedimento reca disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

Ed è proprio in questo settore che, a fronte di una palese crisi occupazionale dovuta agli effetti di note vicende di rilevanza penale, esiste una difficoltà a garantire l'utilizzazione in tempi rapidi delle relative disposizioni.

Non illustrerò le singole disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1690, perchè forse sarebbe pleonastico. Vorrei però replicare ai senatori intervenuti nella discussione generale.

Vorrei dire al senatore Crocetta che il Governo intende rimettere in moto in particolare il settore dell'edilizia attraverso la semplificazione delle procedure di spesa.

CROCETTA. Qualche volta le complica!

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Ribadisco che il decreto-legge oggi al nostro esame intende semplificare le procedure di spesa.

Vorrei invitare la senatrice Procacci, che è in particolare intervenuta sull'ANAS, a ritirare l'emendamento 14.1, che tende a sopprimere il comma 3 dell'articolo 14, insieme alle altre proposte modificative da lei presentate.

Vorrei ora illustrare in modo chiaro l'attuale situazione in cui versano le trattative private che ho ereditato dalla precedente gestione del Ministero dei lavori pubblici.

Al momento del mio ingresso in tale Dicastero, esistevano 160 trattative private per un importo totale di 3.000 miliardi di lire. Esse sono state suddivise principalmente in due gruppi: il primo comprendeva quelle trattative private a seguito delle quali i cantieri non erano stati consegnati alle imprese costruttrici da parte degli organi responsabili dell'ANAS, mentre il secondo quelle trattative a seguito delle quali i lavori erano già stati iniziati.

Nel primo caso, sono state annullate 58 trattative private, mentre nel secondo caso, che comprende le rimanenti 102 trattative, è stato fatto un esame approfondito tra quelle che dovevano ancora procedere nel loro iter e le rimanenti che dovevano essere annullate.

Senatrice Procacci, ne sono state annullate 20 e approvate 60 - e quindi i lavori proseguono -, mentre 35 sono attualmente ancora al nostro vaglio.

Tutte sono state esaminate in relazione sia all'effettiva necessità sia allo stato di avanzamento dei lavori, sia ai prezzi unitari stabiliti; e, per quelle che sono state approvate, è stata posta la clausola che l'appaltatore non può richiedere né varianti in corso d'opera né revisione di prezzi: abbiamo posto quindi una clausola limitativa che blocca la possibilità di ulteriori incrementi di costi.

Per questa ragione io, che ho approfondito per molto tempo questo problema, le chiedo, senatrice Procacci, di ritirare l'emendamento 14.1.

Infine, vorrei raccomandare agli onorevoli senatori di approvare questo decreto-legge che, anche se limitato, rappresenta un passo avanti verso un migliore impiego dei soldi e delle procedure amministrative per favorire le opere pubbliche.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 aprile 1993, n. 101, 7 giugno 1993, n. 180, e 6 agosto 1993, n. 280.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398:

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, anche mediante modifica delle proprie procedure, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione. Il CIPE, in sede di verifica, tiene conto, nella determinazione delle priorità, del grado di effettiva esecutività dei progetti, della loro conformità agli strumenti urbanistici vigenti nonché dell'importanza degli interventi per la funzionalità di opere esistenti e non completate. Il CIPE, nello stesso termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle destinate ad interventi di tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto, ad opere affidabili per l'esecuzione entro centottanta giorni dalla data della delibera del CIPE stesso, con priorità per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 1993. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente, nel triennio 1993-1995, le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista»;

al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato sono revocati, qualora gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato la impossibilità alla esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro competente per materia. Le risorse che si renderanno disponibili per effetto delle revoche di cui al periodo precedente possono essere riassegnate, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, a comuni, province e comunità montane, per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti, nei limiti temporali e finanziari residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente erogate»;

al comma 4, capoverso 1, le parole: «30 settembre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 1993 e le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla medesima data».

All'articolo 2:

al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nonché alla liquidazione dell'aggiornamento dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del medesimo testo unico, a condizione, in entrambi i casi, che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione dei contributi»;

al comma 4, dopo le parole: «sostenere per l'esproprio» sono inserite le seguenti: «nonchè per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria»;

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «, con vincolo di destinazione alle pubbliche amministrazioni» con le seguenti: «, sulla base di una verifica di congruità e funzionalità anche economica degli interventi effettuata da apposito comitato tecnico già previsto nella deliberazione del CIPE del 3 agosto 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1993, con vincolo di destinazione»; al medesimo terzo periodo le parole: «e privato» sono soppresse; e, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «I componenti del comitato tecnico di cui al precedente periodo sono individuati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica nel quale è fissato anche il relativo rimborso spese»;

al comma 7, capoverso, le parole: «proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «propria disposizione»;

il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Sono trasferite alla Regione siciliana le funzioni statali relative a tutte le operazioni e le procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonché degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968. Sono altresì trasferite alla Regione siciliana le funzioni statali attinenti l'istruttoria delle pratiche relative a contributi concessi, per la ricostruzione privata nelle predette zone della Valle del Belice, sulla base di norme antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120».

All'articolo 3:

al comma 1, la cifra: «2,50» è sostituita dalla seguente: «3».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie*). - 1. In assenza di legislazione regionale, si applicano le disposizioni del presente articolo ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni.

2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare, redige e trasmette alla commissione edilizia comunale la relazione per il parere di competenza. Il termine di cui al presente comma può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento chiede all'interessato un'integrazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione. Tale termine decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della documentazione integrativa.

4. La commissione edilizia comunale, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, deve esprimersi nei termini previsti dai regolamenti comunali o, in mancanza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, in ordine agli aspetti di propria competenza. Decorso il termine di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente ad emanare il provvedimento.

6. Il provvedimento conclusivo è adottato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4. Di esso è data immediata notizia all'interessato.

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, l'interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o in piego raccomandato con avviso di ricevimento, può richiedere al sindaco di adempiere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

8. Decorso altresì inutilmente il termine intimato di cui al comma 7, il responsabile del procedimento e il soggetto competente alla adozione del provvedimento rispondono per i danni arrecati per il loro comportamento inadempiente e l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, in caso di accoglimento dell'istanza, nomina entro i

trenta giorni successivi un commissario *ad acta* che, nel termine perentorio di sessanta giorni, nel rispetto dei piani urbanistici, delle norme e dei regolamenti, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti dell'atto amministrativo abilitativo alla edificazione. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

9. Il commissario di cui al comma 8 esercita i poteri di accesso sui luoghi e presso gli uffici dell'amministrazione, con i medesimi poteri attribuiti al responsabile del procedimento ed al sindaco.

10. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità, estesi all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli uffici comunali. In caso di inadempienza protratta per oltre sessanta giorni, il certificato può essere sostituito, in via provvisoria, da una dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità da un professionista abilitato».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «31 dicembre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1994»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nel termine di cui al comma 1 le regioni possono, con provvedimento motivato, proporre che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purchè funzionalmente idonea».

L'articolo 6 è soppresso.

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso 7, sono aggiunte, in fine, le parole: «, al fine di accertare la fattibilità di tali interventi nelle aree»;

al comma 1, capoverso 8, le parole: «della delibera regionale di localizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori»;

al comma 3, le parole: «sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (Pareri regionali su progetti di opere pubbliche). - 1. La regione è tenuta ad esprimere entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta i pareri sui progetti di opere pubbliche sottoposti alla valutazione di organi regionali. Qualora la regione e i comitati tecnici regionali non ottemperino a tale obbligo, la commissione per il controllo sugli atti regionali provvede a nominare un commissario *ad acta* con il compito di sostituire gli organi regionali nel rilascio dei relativi pareri».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 4, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; e sono aggiunte, in fine, le parole: «e gli elenchi dei soggetti attuatori».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (Nuovi contributi in materia edilizia). - 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti.

2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

3. Il CER definisce modalità e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonché per l'individuazione dei locatari».

All'articolo 10:

al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: «novanta miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «centosettanta miliardi»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:

«2. I fondi a valere sull'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre

1983, n. 637, al netto delle somme globalmente occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali di programmazione di interventi di edilizia agevolata adottati anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri relativi a programmi regionali, quantificati per ciascuna regione dalla regione stessa; di quelle occorrenti per provvedere al pagamento dei congruagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513; di quelle occorrenti per la concessione della garanzia primaria dello Stato ai sensi dei commi 6 e 11 dell'articolo 6 della presente legge, sono destinati dalle regioni stesse alla realizzazione dei nuovi programmi edilizi, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE o dal CER, ai sensi della presente legge, nell'ambito della disponibilità residua delle singole annualità dei limiti di impegno complessivi. Le somme disponibili ai sensi del presente comma sono destinate, prioritariamente e fino al limite del 30 per cento, ai programmi di cui all'articolo 16 della presente legge. Tale quota è utilizzata dalle regioni, fatta salva la somma di lire 288 miliardi utilizzata dal Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza o specificità individuati sulla base di accordi di programma proposti dal medesimo Ministero dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I fondi di cui al citato articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, sono erogati qualunque sia la destinazione originaria indicata nel relativo decreto ministeriale di messa a disposizione. La messa a disposizione e l'erogazione alle regioni dei fondi come sopra determinati sono effettuate secondo le procedure in vigore».

All'articolo 11:

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

All'articolo 12:

al comma 1, capoverso, le parole: «assegnando un congruo termine per l'inizio dei lavori.» sono sostituite dalle seguenti: «fissando in dodici mesi il termine massimo per l'inizio dei lavori.»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“6-bis. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142”»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.

6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati”»;

al comma 8, dopo le parole: «le somme» sono inserite le seguenti: «di parte corrente»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Le somme trasferite nell'anno 1991 ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748 e

7749 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1994.

8-ter. Le somme di cui all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive degli oneri relativi alla corresponsione al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale della indennità di missione, ove ne ricorrano le condizioni in base alla normativa generale vigente in materia per i dipendenti dello Stato, nonché del trattamento economico per prestazioni di lavoro straordinario, da autorizzare con le procedure previste dalle norme generali vigenti in materia.

8-quater. Al fine di garantire la funzionalità delle autorità di bacino di rilievo nazionale nell'esercizio delle attività di competenza e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici può bandire pubblici concorsi per l'assunzione del personale dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII necessario per la copertura e nei limiti delle piante organiche come determinate dall'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253. Alla copertura degli organici può farsi altresì luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle autorità del personale attualmente in servizio presso le medesime autorità di bacino in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo, e comunque mediante processi di mobilità. Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993, in lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 7.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

8-quinquies. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite a norma delle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e 7 agosto 1990, n. 253, in un apposito capitolo di bilancio e trasmettono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto completo degli impegni assunti, degli esborsi effettuati e dello stato delle attività intraprese».

All'articolo 13:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «commissario ad acta» sono inserite le seguenti: «, che esercita i poteri specificatamente attribuitigli con il provvedimento di nomina. Per tutti gli altri poteri e funzioni, rimangono ferme le competenze degli enti competenti in via ordinaria.»; al secondo periodo, le parole: «convoca, di regola,» sono sostituite dalle seguenti: «può convocare»; e il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori».

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «Con lo stesso programma sono riassegnate le somme già destinate ad interventi di tutela ambientale, revocate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine gli importi derivanti dalle revoche sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: «anche in relazione» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione»;

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «entro il 28 febbraio 1994»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità, in pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali, sono autorizzate l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'autostrada Torino-Savona, nonché l'erogazione dei relativi contributi già in essere nel bilancio dell'ANAS nel limite di 200 miliardi di lire».

Al titolo, le parole: «a sostegno dell'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «ed il sostegno dell'occupazione».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passiamo al loro esame.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

(Programmi di investimento 1993-1995)

1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione, anche mediante modifica delle procedure applicabili. Il CIPE, nello stesso termine, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili ad opere affidabili per l'esecuzione

entro 90 giorni dalla delibera CIPE, con priorità per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente, nel triennio 1993-1995, le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista.

2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono trasmesse alle Camere. In apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data analitica indicazione delle variazioni apportate al bilancio per il 1993 e per il triennio 1993-1995 in esecuzione del presente decreto.

3. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa.

4. I commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il commissario di cui all'articolo 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, identifica quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 settembre 1993 e ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F».

«3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla data del 30 settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai sensi del comma 1».

5. All'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, che risultino già aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori previa conclusione di un contratto di programma con organismi finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformità ai criteri di cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone per lo scopo uno schema di contratto tipo».

Articolo 2.

(Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania, Basilicata e del Belice)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. La disponibilità di cui al comma 1 è destinata:

a) alla liquidazione dell'aggiornamento del contributo concesso ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, a condizione che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione del contributo;

b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui all'articolo 27 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonché all'esecuzione di opere di completamento indispensabili per la funzionalità delle infrastrutture realizzate.

3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 39, comma 11, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, sempreché l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento.

4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), del medesimo testo unico. Il prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni.

5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza.

6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni, è utilizzato esclusivamente per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato, nel rispetto delle priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32. In deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni interessate di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche gravanti sul fondo di cui all'articolo 3 del medesimo testo unico. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del CIPE, può autorizzare l'utilizzo delle risorse assegnate, con vincolo di destinazione alle pubbliche amministrazioni per il completamento di opere pubbliche in corso, per la esecuzione di nuove opere solo se strettamente connesse e funzionali al ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato dagli eventi sismici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici e con esclusione di affidamenti a mezzo di appalti concorso, trattativa privata o concessione e con divieto di esecuzione dei lavori in sub-appalto. Per ogni ulteriore necessità finanziaria per il ripristino di opere pubbliche programmate, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono, in deroga ad ogni diversa disposizione, con assoluta priorità, utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Resta fermo il divieto previsto dall'articolo 34, comma 23, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, di assegnazione di nuovi fondi in favore dei comuni tuttora privi di strumenti urbanistici previsti ed approvati ai sensi del medesimo testo unico.

7. Il comma 1 dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con proprio decreto il sindaco, tenendo conto della complessità e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni meteorologiche locali, nonché di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facoltà di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori».

8. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128, per l'affidamento dei lavori di

riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.

9. All'articolo 15 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Per il recupero delle abitazioni di cui al comma 1, cedute in proprietà ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1965, n. 225, le somme già assegnate possono essere utilizzate dai comuni, anche ai sensi dello stesso articolo 8, primo comma, lettera d), della legge 14 maggio 1981, n. 219, se delegati dai proprietari».

10. Per consentire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

11. Sono trasferite alla Regione siciliana le funzioni statali relative al frazionamento e all'accatastamento delle aree di sedime per la ricostruzione privata nelle zone della Valle del Belice colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968 ed antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120.

Articolo 3.

(Imputazione delle spese di programmazione e progettazione)

1. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti possono destinare una quota non superiore al 2,50 per cento degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura di programmi di investimento ed ai relativi progetti preliminari, di massima e progettazioni esecutive, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni, nonché gli studi per il finanziamento di progetto. Analoghi criteri adottano, per i propri bilanci, le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro consorzi.

2. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche le quote relative alle spese di cui al comma 1, anche se già anticipate dall'ente mutuatario.

Articolo 4.

(Procedure per il rilascio di concessioni edilizie conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici)

1. Le concessioni edilizie, rilasciate sulla base delle previsioni di strumenti urbanistici approvati e vigenti, sono soggette alle disposizioni

dei commi da 2 a 13. Dette disposizioni non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In assenza di legislazione regionale, si applicano le disposizioni del presente decreto ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. I comuni sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, entro trenta giorni dalla richiesta, un certificato in cui sono indicate le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area oggetto della richiesta.

4. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare e formula una motivata proposta all'autorità competente ad emettere il provvedimento. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento chiede all'interessato una integrazione documentale, e decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della documentazione integrativa.

6. Il provvedimento conclusivo è adottato e comunicato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5.

7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione e la comunicazione del provvedimento conclusivo di cui al comma 6, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al sindaco di adempiere entro trenta giorni. Alla richiesta deve essere allegata, a condizione di procedibilità, una relazione a firma del progettista, che asseveri l'esattezza dei dati progettuali e la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Trascorso il termine intimato senza che sia intervenuto alcun provvedimento, la domanda di concessione si intende accolta.

8. Il progettista, che nella relazione di cui al comma 7, rende dichiarazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero, è punito con le pene previste dall'articolo 373 del codice penale.

9. Il titolare della concessione edilizia assentita ai sensi del comma 7 può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, calcolati in via provvisoria, salvo conguaglio. La misura del conguaglio è determinata entro i successivi novanta giorni, a cura degli organi comunali, ed è notificata al titolare della concessione edilizia che dovrà provvedere al relativo versamento entro dieci giorni dalla data della notifica.

10. Per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 7, tiene luogo della concessione una copia della richiesta di adempimento, integrata con la relazione di notifica o con l'avviso di

ricevimento della raccomandata. Gli estremi dei predetti atti sono esposti all'esterno del cantiere nell'apposito cartello indicante i lavori.

11. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità, estesi all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli uffici comunali.

12. Si applicano le sanzioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al rilascio delle autorizzazioni edilizie, per le quali non siano già in vigore disposizioni più favorevoli.

Articolo 5.

(Finanziamento delle opere di edilizia scolastica)

1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1993.

2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro novanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario *ad acta* nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario *ad acta* è nominato dal commissario del Governo.

Articolo 6.

(Rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale)

1. Al fine di una sollecita realizzazione di proposte relative ad esigenze insediative finalizzate allo sviluppo ed alla riqualificazione urbana ed ambientale, i comuni sono tenuti, previa deliberazione consiliare, a dare risposta motivata entro quarantacinque giorni alle proposte di programmi integrati di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, promuovendo, se del caso, con la partecipazione del soggetto proponente, la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Articolo 7.

(Edilizia sovvenzionata e agevolata)

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono sostituiti dai seguenti:

«7. Il presidente della giunta regionale può promuovere una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,

n. 241, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale.

8. Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione sul Bollettino ufficiale, il presidente della giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi, un commissario *ad acta* che provvede entro sessanta giorni.

8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione di soggetti attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni».

2. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale già avviati, nonché gli eventuali ritardi nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli interventi ricompresi nei programmi già approvati e i relativi termini sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni interessate da eventi sismici, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, riservano una quota non inferiore al 5 per cento fino alla completa eliminazione delle baracche o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito di eventi sismici o di altri eventi straordinari. Le regioni provvedono contemporaneamente alle assegnazioni dei nuovi alloggi, alla rimozione delle baracche e degli altri locali anzidetti.

Articolo 8.

(Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale)

1. Il presidente della giunta regionale, nel caso di proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al comma 5 del citato articolo 18, promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Il presidente della giunta regionale, qualora il comune nel cui territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, non rilasci le concessioni di edificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede in via sostitutiva nei successivi centoventi giorni, anche mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

3. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, gli affidamenti sono revocati di diritto.

4. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli elenchi delle proposte di intervento di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 9.

(Nuovi contributi in materia edilizia)

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

3. Il contributo concesso non può superare il 30 per cento del costo convenzionale per gli interventi di recupero edilizio e il 20 per cento per gli interventi di nuova costruzione; gli alloggi realizzati sono concessi in locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a otto anni.

4. Il CER determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi e la determinazione dei canoni di locazione.

Articolo 10.

(Contributi per l'edilizia residenziale pubblica)

1. Per provvedere al pagamento dei congruagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonché di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a utilizzare, fino al limite di novanta miliardi, le risorse disponibili di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, e non impegnate per le finalità originarie. La predetta somma di lire novanta miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al pertinente

capitolo 8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993.

2. I prelevamenti su detto capitolo 8249 sono disposti in favore degli istituti di credito mutuantì nella misura anticipata fino ad un massimo dell'80 per cento dei crediti bancari dichiarati.

Articolo 11.

(Programmi di recupero urbano)

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 15 per cento delle disponibilità programmate, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2.

2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.

3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro.

4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, il sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipa il soggetto proponente di cui al comma 3.

5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.

Articolo 12.

(Procedure per i piani di difesa del suolo)

1. All'articolo 12, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'ammini-

strazione inadempiente, assegnando un congruo termine per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici».

2. All'articolo 12, comma 7, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) può indire, in sostituzione degli enti attuatori di interventi previsti nei programmi approvati, conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè promuovere la conclusione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 241 del 1990».

3. All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino di rilievo nazionale possono impartire alle amministrazioni competenti direttive per la fissazione di vincoli e prescrizioni, nonchè per l'adozione di misure di salvaguardia; esse possono proporre alle autorità competenti l'adozione di ordinanze cautelari a carattere inibitorio di opere, lavori e attività antropiche che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del piano di bacino.

6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per stralci relativi a settori funzionali attinenti a materie organiche o per sottobacini».

4. All'articolo 21, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è soppressa la lettera d); conseguentemente la misura del 15 per cento di cui al medesimo comma 2 è ridotta al 10 per cento.

5. All'articolo 25, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 1994, per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

6. All'articolo 25, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei ministri, sentito il Consiglio nazionale per la difesa del suolo, propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali. Per l'anno 1993 tale quota è stabilita in lire 10 miliardi da ripartire sugli appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici».

7. All'articolo 25, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo le parole «e la ripartizione degli stanziamenti» sono inserite le seguenti: «ivi inclusa la quota di riserva a favore dei servizi tecnici nazionali».

8. Le somme trasferite ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 253, possono

essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di trasferimento. Tale disposizione si applica anche alle disponibilità allo stesso titolo trasferite ai segretari negli anni 1991 e 1992.

Articolo 13.

(Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente)

1. Per assicurare la realizzazione delle opere e delle attività di salvaguardia ambientale, il presidente di ciascuna regione o provincia autonoma interessata può procedere, su conforme delibera della giunta e sentito il Ministro dell'ambiente, alla nomina di un commissario *ad acta*. Ai fini dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il commissario convoca, di regola, apposite conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti. Comporta, altresì, dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE approva, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari sulla priorità, sul riparto delle risorse e sulle procedure di spesa, sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulla individuazione dei singoli interventi, il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale relativo alle risorse disponibili anche in conto residui e non impegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

3. Le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi degli articoli 16 e 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonché le regioni nel cui territorio vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di inquinamento idropotabile, in stato di emergenza ai sensi e per l'effetto di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuano gli interventi urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre 1994 volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni trasmettono ai Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici la relazione sullo stato di attuazione dei singoli interventi.

Articolo 14.

(A.N.A.S.)

1. Per assicurare correntezza negli interventi da realizzare nel settore stradale, l'ANAS è autorizzata ad assumere impegni pluriennali anche in relazione a capitoli iscritti nel proprio stato di previsione della

spesa, la cui dotazione finanziaria viene assicurata, totalmente o parzialmente, mediante ricorso ad operazioni finanziarie effettuate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, e successive modificazioni, e ciò anche in pendenza del perfezionamento dei contratti di erogazione dei relativi mutui.

2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti, gli occorrenti capitoli nel bilancio dell'ANAS.

3. Alla stipula ed alla approvazione dei contratti di appalto di lavori dell'ANAS che abbiano formato oggetto di consegna ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si procede previa verifica della congruità dei prezzi da parte della competente direzione tecnica.

4. È autorizzata l'erogazione, alle società concessionarie di autostrade, dei contributi previsti per l'esecuzione delle opere di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, anche in pendenza della formalizzazione dei relativi strumenti convenzionali.

5. Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità sono altresì autorizzate, nei limiti di lire 200 miliardi, già in essere nel bilancio ANAS, l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'autostrada Torino-Savona nonché l'erogazione dei relativi contributi, in pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali.

Articolo 15.

(Disposizioni di attuazione)

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Agli articoli 11, 13 e 14 del decreto-legge sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «dei programmi di cui al comma 2» con le altre: «di programmi di recupero urbano finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente tramite i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, o mediante piani particolareggiati di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150».

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità».

13.1

PROCACCI

Sopprimere il comma 3.

14.1

PROCACCI

Senatrice Procacci, accoglie la richiesta rivolta dal relatore e dal Ministro di ritirare tutti i suoi emendamenti?

* PROCACCI. Signor Presidente, confermo il ritiro dell'emendamento 13.1. Per quanto riguarda il cortesissimo invito del Ministro al ritiro dell'emendamento 14.1, ho ascoltato con attenzione e lo ringrazio delle informazioni che ci ha fornito; sono molto contenta che ci sia questa grande cura in un settore che è stato davvero nell'occhio del ciclone e oggetto del nostro lavoro per tanti anni. Però vorrei mantenere l'emendamento 14.1 perchè non capisco, a questo punto, che senso abbia la presenza ancora del comma 3 dell'articolo 14 in questo contesto, un comma che ritengo incongruente rispetto al resto e un po' inutile. Solo per questa ragione vorrei mantenere appunto l'emendamento 14.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CARPENEDO, *relatore*. Esprimo parere contrario, signor Presidente.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Esprimo parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dalla senatrice Procacci.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dalla senatrice Procacci.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GIOLLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIOLLO. Signor Presidente, mi associo alla protesta esposta poc'anzi dal collega Crocetta in merito al modo in cui il Senato è chiamato ad esprimersi su questo provvedimento. È stata tolta a questo ramo del Parlamento la prerogativa di entrare nel merito delle questioni che il provvedimento pone; infatti siamo chiamati a una semplice ratifica, direi, in modo più figurato, a mettere il timbro.

La Camera ha avuto in esame questo provvedimento per circa due mesi, l'ha approvato l'altro ieri e il Senato è costretto ad esaminarlo e anche a votarlo nell'arco di una sola giornata. Non è la prima volta che accade una cosa simile: anche l'altro ieri si è discusso qui in Aula un provvedimento che era pervenuto dalla Camera dopo quattro mesi di esame e al Senato è stata concessa meno di una settimana per poterlo esaminare.

Quindi mi rivolgo alla Presidenza perchè tenga presente questa nostra protesta.

Per quanto concerne il provvedimento in questione, noi condividiamo (e difficilmente potrebbe essere diversamente) lo spirito in cui esso si muove, cioè di cercare di dare una risposta al grave problema occupazionale che attualmente investe il nostro paese. Però noi diciamo che il provvedimento è molto debole in questa direzione. Infatti, gli interventi che esso promuove sono poco consistenti poichè i finanziamenti su cui possono appoggiarsi sono irrisori. Di conseguenza noi non consideriamo che il provvedimento - lo ha detto anche il Ministro poco fa - sia in grado di dare una risposta significativa al grave problema occupazionale che ha visto oltre 150.000 persone perdere il posto di lavoro nell'arco di otto mesi, perchè in prospettiva il nostro paese dovrà affrontare un ulteriore incremento della disoccupazione (si parla anche di alcune centinaia di migliaia di ulteriori disoccupati).

È certo che ci sono anche degli aspetti positivi che voglio citare rapidamente, per evitare che la discussione si protragga ulteriormente e consentire all'Aula di esprimersi. Ci sono aspetti positivi come quello relativo all'abolizione del silenzio-assenso in merito alle concessioni edilizie, o come quelli presenti nell'articolo 12 che rende più efficace l'opera dell'Autorità di bacino nell'adempimento dei propri compiti e favorisce l'attuazione della legge n. 183 del 1989. Al riguardo devo dire però che, se è vero che tale legge può ricevere un impulso con le nuove norme che vengono introdotte, la sua attuazione vera e propria la si può conseguire esclusivamente con un finanziamento adeguato.

Per quanto concerne l'ambiente, ci sono misure che possono essere considerate in larga parte condivisibili, ma noi avremmo preferito, visto e considerato che il provvedimento viene esaminato in Aula dopo che è già stato esaminato il provvedimento collegato alla legge finanziaria, che esso fosse modificato nel senso di recepire quello che la Lega ambiente aveva proposto in termini di occupazione. Questo non è stato fatto. Si poteva anche - a mio modo di vedere - dare un maggiore impulso con questo procedimento all'edilizia, considerato che il Ministro stesso dice che il provvedimento, in questo campo, può dare un suo significativo contributo.

Ebbene, signor Ministro, ci sono 24.000 miliardi di fondi GESCAL che possono essere utilizzati. Il provvedimento collegato alla legge finanziaria prevede la vendita degli alloggi degli IACP; sono previsti 800.000 sfrattati. Allora, perchè non impegnare non dico tutti i 24.000 miliardi ma una buona parte di essi per costruire gli alloggi necessari alle persone che, in conseguenza di questi provvedimenti, perderanno l'alloggio che attualmente occupano? Si tratta di alcuni aspetti che sono connessi al provvedimento. Per questi aspetti, che mettono in evidenza i limiti che il provvedimento presenta, e per la mancanza di volontà da parte del Governo di dare una risposta significativa in termini di ambiente, di edilizia e di sicurezza del suolo, il Gruppo di Rifondazione comunista si esprimerà con voto di astensione.

MONTRESORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto: ne ha facoltà.

* MONTRESORI. Signor Presidente, credo che il mio Gruppo voterà così come hanno chiesto il Ministro e il relatore e come d'altra parte ha votato ieri in sede di Commissione di merito, cioè nella 5ª Commissione permanente.

Voglio qui sottolineare come la ristrettezza dei tempi imposti al Senato riproponga ancora una volta, e credo non ci sia più il tempo per affrontarlo in questa legislatura, il problema dell'ordine nell'andamento dei lavori parlamentari e soprattutto dell'iter di approvazione dei decreti-legge.

Questo è un decreto-legge che vaga, diceva un collega, da circa otto mesi da un ramo all'altro del Parlamento. È stato sottoposto ad un lavoro estremamente faticoso, c'è stata una richiesta di fiducia da parte del Governo, ha ricordato il relatore, che ha detto anche che la 5ª Commissione permanente ha approvato il provvedimento favorendo una specie di sosta per la sua attuazione, finchè non sarà approvato il disegno di legge finanziaria. Quindi, è un disegno di legge che certamente non può entrare in vigore subito ma che ha bisogno che sia approvata un'altra legge per entrare in vigore. Vorrei dire che questo decreto-legge, nato per accelerare e semplificare gli interventi in materia edilizia, non si muove affatto in questa direzione. Siamo partiti da una proposta del Governo sul silenzio-assenso dopo 90 giorni, un'idea ben ponderata su questa procedura (con il cosiddetto doppio binario), che avevamo introdotto al Senato e che ha prodotto effetti in questi sei mesi. Non possiamo non essere preoccupati di quanto avvenuto in questi otto mesi, di cui non sappiamo proprio nulla.

Voglio anche dire che a queste preoccupazioni si aggiungono quelle relative all'attuale articolo 4, che detta norme in ordine al rilascio delle licenze edilizie, e non riesco a capire, in proposito, di quali contrattazioni e mediazioni sia stata oggetto tale norma in questi quattro mesi alla Camera dei deputati.

Mi sembra che le cose invece che semplificate vengano complicate. Il Ministro dice, e per certi versi ha ragione, però solo in certi settori, che questo decreto-legge accelera e agevola la spesa, però questo non

mi sembra che valga nel settore dell'edilizia, poichè esso non abbisogna tanto di investimenti pubblici ma di procedure certe per vincere la neghittosità dei comuni e le disfunzioni in materia di edilizia presenti a livello comunale.

Non bisogna appesantire, stravolgendo totalmente il concetto originario, ciò che era l'iniziale intendimento del Governo. Oggi si prevede una procedura con commissari *ad acta* che determinerà un contenzioso all'infinito, con responsabilità personali e penali che credo nessun funzionario pubblico possa condividere. Quindi, secondo me, si va ancora ad una paralisi dell'attività edilizia privata, che era la sola che poteva far decollare l'economia di questo paese, mettendo in moto contemporaneamente tutte le attività collaterali che da sempre hanno costituito un volano per il rilancio immediato dell'edilizia.

Insieme a questo, credo che vi siano altri mutamenti sostanziali rispetto a leggi fondamentali che questo Parlamento aveva approvato dopo decenni e decenni. Alludo alla legge sulla difesa del suolo. Infatti, si apportano delle modifiche che impongono un riesame generale della legge n. 183, ma che ci portano a non capire dove si arriverà con queste modifiche episodiche.

Da ultimo, c'è l'articolo 13, relativo alle procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente. Credo che proteggendo l'ambiente si siano instaurate delle procedure che non lo difendono affatto, che realizzano un miscuglio di competenze regionali e statali per cui non possiamo essere certi che tale disegno di legge assolverà alle funzioni che si prefigge: di accelerare e insieme di rilanciare l'occupazione e di proteggere l'ambiente. Il relatore dice che il meglio è nemico del bene. Credo che questo decreto-legge verrà approvato come chiede il Ministro e come ha chiesto il relatore, però sono del parere, anche per difendere il lavoro svolto insieme ad altri colleghi, che le poche cose buone che ci sono non mi consentono di dimenticare quelle che non condivido e per tale motivo voterò in senso contrario alla sua approvazione.

PROCACCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PROCACCI. Signor Presidente, desidero annunciare il voto di astensione del nostro Gruppo sul provvedimento in esame, per le considerazioni già svolte in sede di discussione generale.

Voglio esprimere un augurio, che è anche un'esigenza politica, cioè che la prossima legislatura non veda più il Parlamento mortificato da questo diluvio di decreti-legge e che non ci siano più decreti-legge assegnati alla Commissione bilancio, pur essendo di interesse squisitamente ambientale (non me ne vogliano i colleghi della Commissione bilancio, con cui ho avuto molte volte occasione di esprimere questa convinzione). Mi auguro veramente che non ci siano più provvedimenti così discutibili, eterogenei nei contenuti e ispirati ad una filosofia così perversa come quella che l'occupazione debba essere posta in contrasto con i diritti e l'interesse dell'ambiente.

Per tali motivi mi astengo, condividendo però fino in fondo tutte le preoccupazioni che sono già state esposte dai colleghi Montresori ed Andreini sugli effetti che intanto questo provvedimento ha prodotto. Credo che sul punto il Governo ci dovrebbe dare una risposta. (*Applausi del senatore Andreini*).

GIOVANOLLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANOLLA. Signor Presidente, signor Ministro, signori Sottosegretari, colleghi, il decreto-legge che stiamo per votare, come hanno ricordato tutti i colleghi che sono intervenuti prima di me, è giunto dalla Camera soltanto ieri e quindi non vi è stata la possibilità materiale di valutarlo con l'adeguata attenzione.

Senza dubbio questo decreto, nel suo tormentato *iter* parlamentare, che ha richiesto quattro reiterazioni, è stato accompagnato da una discussione molto ampia sia alla Camera che al Senato.

Sono state apportate modifiche rispetto alla prima versione, che hanno tenuto conto anche di critiche e proposte avanzate dal nostro Gruppo. Ma il testo che stiamo per votare, come ricordava il relatore nella sua introduzione, è ancora diverso rispetto alla versione approvata dal Senato (mi riferisco al decreto n. 180 del 1993). Qualche ulteriore riflessione su queste modifiche sarebbe quindi stata sicuramente opportuna.

Personalmente, ad esempio, nutro qualche perplessità sul modo in cui è stata risolta, all'articolo 4, la questione delle procedure per le concessioni edilizie. Su questo articolo, come tutti sappiamo, si era concentrata la maggior parte della discussione perchè esso prevedeva il silenzio-assenso per alcune tipologie di concessioni edilizie (preciso «alcune tipologie» perchè erano già state escluse qui in Senato quelle che riguardavano immobili soggetti a vincoli culturali o ambientali).

Nella nuova versione si prevede che alla fine dell'*iter* amministrativo di competenza del sindaco e dell'amministrazione comunale, se il cittadino che fa richiesta di concessione edilizia non ha ricevuto risposta nei tempi stabiliti può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale che, a sua volta, se ritiene di accogliere l'istanza, nomina un commissario *ad acta* per l'approvazione della concessione.

Mi sembra una soluzione alquanto discutibile almeno sotto due aspetti. Da una parte si attribuisce alla regione una competenza e una responsabilità impropria che dovrebbe essere mantenuta al livello comunale (una delle cause di ritardi e lungaggini nelle procedure è semmai oggi dovuta al fatto che molte competenze di gestione in campo edilizio e urbanistico non sono decentrate dalle regioni ai comuni e alle province).

Dall'altra non viene fissato un termine per la decisione di accoglimento dell'istanza e neppure l'obbligo di motivazione in caso di diniego. I dubbi sull'efficacia e l'utilità di questa norma ritengo pertanto siano più che legittimi.

Del resto credo sia difficile dare risposte adeguate a problemi di questa natura con un decreto-legge che aveva le caratteristiche del decreto-legge n. 101 del 1983, poi modificato con i decreti successivi.

La critica di fondo a questo decreto, che avevamo sollevato fin dall'inizio, era proprio quella di non affrontare le questioni in modo organico, ma di continuare a legiferare, come ha ricordato poc'anzi il senatore Montresori, in modo parziale, creando confusione, conflitti e difficoltà di interpretazione delle norme. Il risultato è che, invece di velocizzare gli investimenti, si rischia di rallentarli.

Siamo tutti consapevoli che il problema della incapacità di spesa da parte dell'amministrazione pubblica anche quando si hanno a disposizione finanziamenti certi è ancora una grande questione irrisolta e che riguarda sia i Ministeri (lo abbiamo visto con il rendiconto) che, in molte zone del paese, le stesse regioni e le amministrazioni decentrate.

È un problema che può essere affrontato solo con una riforma radicale della pubblica amministrazione, come si è iniziato a fare con alcuni provvedimenti contenuti nel disegno di legge collegato alla finanziaria, ma verificando anche l'attuazione di leggi vigenti come ad esempio per i comuni, le leggi nn. 142 e 241 del 1990.

Alcune critiche e valutazioni più generali sul provvedimento in esame le ha già espresse il collega Andreini nel suo intervento e quindi non mi dilungo oltre.

Questo decreto contiene norme che valutiamo in modo positivo, come ad esempio quelle contenute nell'articolo 3 che danno alle amministrazioni la possibilità di sostenere le spese relative alla progettazione e possono quindi contribuire a qualificare la spesa per investimenti e a determinare maggiori certezze anche sui costi delle opere pubbliche; come pure riteniamo positive le norme che riguardano l'edilizia abitativa e scolastica e altre sulle quali per brevità non mi soffermo.

Per alcuni settori della spesa pubblica questo decreto può creare le condizioni per sbloccare alcuni investimenti (anche se probabilmente in misura inferiore rispetto alle aspettative del Governo), e nella situazione di crisi economica e occupazionale del paese riteniamo quindi sia un fatto positivo.

Per queste ragioni il Gruppo del PDS avrebbe preferito esprimere un voto di astensione su questo provvedimento. Se però decadesse ci rendiamo conto che la sua approvazione nel corso di questa legislatura sarebbe alquanto problematica (ed è anche il motivo per cui non abbiamo presentato emendamenti) e verrebbero meno gli effetti positivi che questo decreto può determinare e che prima ricordavo.

Per questo motivo, sostanzialmente di opportunità politica, voteremo a favore. *(Applausi dal Gruppo del PDS).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Disegno di legge n. 1556-B, trasmissione dalla Camera dei deputati e inserimento all'ordine del giorno

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha modificato il decreto sugli scarichi a mare, già approvato dal Senato (atto Senato n. 1556).

Tale provvedimento, in corso di trasmissione dalla Camera, sarà inserito all'ordine del giorno della nostra seduta nel pomeriggio, dopo la sospensione.

La Commissione competente è autorizzata a convocarsi anche immediatamente per procedere al suo esame.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria» (1678) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Non essendovi osservazioni, ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatrice Minucci Daria.

MINUCCI Daria, *relatore*. Signor Presidente, vorrei soffermarmi rapidamente sul significato di questo decreto che è in sostanza alla terza reiterazione. Si tratta di un importante passaggio in quanto le norme dettate si pongono in linea con il decentramento e la regionalizzazione della sanità, così come prevista anche dal decreto legislativo n. 502 del 1992.

Nello specifico si tratta di trasferire alle regioni e, per quanto di competenza ai policlinici universitari e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le competenze per l'edilizia sanitaria relative sia agli interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS, come previsti dalla legge n. 135 del 1990, insieme a quelli previsti in tema di ammodernamento tecnologico e di ristrutturazione del patrimonio sanitario pubblico all'interno del piano decennale espresso dalla legge n. 67 del 1988. Vengono anche trasferite alle regioni le competenze per quanto riguarda la quota relativa alla realizzazione o acquisizione delle residenze sanitarie assistenziali per persone con *handicap* in situazione di gravità, non assistibili a domicilio, come individuati dalla legge n. 104 del 1992.

Il decreto è rilevante proprio per la filosofia sottesa, anche come possibilità concreta di accelerare interventi indispensabili, adattandoli alle necessità diverse delle varie regioni e rendendoli rispondenti all'evoluzione dei bisogni come indicati dall'andamento epidemiologico e dall'evoluzione tecnico-scientifica.

L'iter legislativo è passato attraverso due reiterazioni con efficaci interventi delle due Camere, e attraverso il necessario confronto con la conferenza Stato-regioni che ha portato ad affinare e definire meglio i meccanismi del passaggio delle competenze indicate, trattandosi spesso, soprattutto per quanto riguarda la legge n. 135 del 1990, di procedure e di attività già avviate.

I meccanismi del passaggio sono descritti e mi preme sottolineare il contributo che la legge intende dare all'efficienza e alla trasparenza definendo bene il trasferimento e chiedendo alla Conferenza permanente Stato-regioni una verifica per quanto riguarda lo stato di attuazione degli interventi iniziati, l'effettiva entità degli oneri di realizzo e gli oneri degli interventi da effettuare sulla base di programmi regionali.

Chiede inoltre agli organi regionali competenti la verifica della completezza degli elaborati tecnici e della compatibilità con l'attuale programmazione.

La legge n. 67 del 1988 responsabilizza al massimo le regioni assegnando loro il compito di certificare che i progetti proposti al CIPE per il finanziamento abbiano le caratteristiche dell'esecutività sia per la completezza dei progetti e la rispondenza agli *standards* previsti che per i tempi di realizzazione e la copertura finanziaria dell'intero progetto.

Inoltre, la modifica introdotta dalla Camera è volta ad accelerare al massimo le procedure, privilegiando i cantieri sospesi, le opere di completamento, quelle di ristrutturazione e tutte quelle che garantiscono immediata cantierabilità e una rapida conclusione dei lavori anche per lotti funzionali.

Per tutti questi motivi, proprio perchè la positività della normativa in esame è il decentramento e il dettato è utile ai fini dell'efficienza e della trasparenza, riteniamo che il provvedimento risponda alle esigenze dell'attuale momento politico.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè il rappresentante del Governo non intende intervenire, invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso sul disegno di legge n. 1678 dalla 5ª Commissione permanente.

PICCOLO, *segretario*. La 5ª Commissione permanente ha espresso il seguente parere: «La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, dichiara il proprio nulla osta nel presupposto che fino ad oggi non siano stati attivati i mutui in questione e che quindi essi siano integralmente sottoscrivibili».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396:

All'articolo 1, al comma 3, il terzo periodo è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: «da stabilirsi» sono sostituite dalle seguenti: «stabilite»;

al comma 4, dopo la parola: «interventi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale,».

All'articolo 4:

al comma 1, al capoverso, primo periodo, dopo le parole: «la progettazione esecutiva» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa quella delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale,»; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria.»; e al secondo periodo le parole: «di approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «della loro avvenuta approvazione»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per la realizzazione o l'acquisizione di residenze sanitarie assistenziali per persone con handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non assistibili a domicilio, nè nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, è riservata, sulla disponibilità complessiva relativa alle quote di mutuo che le regioni possono contrarre nell'esecuzione del programma pluriennale di interventi di cui al medesimo articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988, la percentuale del 3,96 per cento prevista dal programma nazionale approvato dal CIPE con deliberazione del 3 agosto 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1990. Le nuove strutture edilizie realizzate con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988 debbono rispettare le norme previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1990»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le regioni programmano gli interventi nell'ambito delle quote di finanziamento del programma previsto dall'articolo 20 della

citata legge n. 67 del 1988 che saranno loro assegnate, privilegiando i cantieri sospesi, le opere di completamento, quelle di ristrutturazione o comunque tutte le opere che garantiscano una concreta, immediata cantierabilità ed una rapida conclusione dei lavori, anche per lotti funzionali».

All'articolo 5, al comma 2, dopo le parole: «5 giugno 1990, n. 135,» sono inserite le seguenti: «nonchè per tutti quelli di edilizia ospedaliera,».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal Ministero della sanità con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3 agosto 1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135. In ogni caso le concessionarie sono tenute alla progettazione esecutiva entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto limitatamente ai progetti approvati dalle conferenze regionali, di cui all'articolo 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ad esse sono dovuti i relativi corrispettivi previsti dalle convenzioni.

2. La prosecuzione del programma di cui al comma 1 è affidata direttamente alle regioni, alle Università degli studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, sulla base del piano di intervento già approvato, di cui alle delibere CIPE del 3 agosto 1990 e del 30 luglio 1991 e dei successivi aggiornamenti al programma deliberati dalle regioni, nonché delle indicazioni emerse dal progetto obiettivo AIDS (1994-1996). Nell'ambito del programma le regioni apportano gli aggiornamenti utili al pieno conseguimento degli obiettivi in esso indicati.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della sanità provvede a trasmettere alle regioni, alle Università degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, i programmi esecutivi, i progetti di massima ed i progetti esecutivi ricevuti dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di procedere alle realizzazioni delle opere previste, previa verifica, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dello stato di attuazione degli interventi già iniziati a qualsiasi titolo nelle singole regioni, che devono comunque essere completati, nonché della effettiva entità dei relativi oneri di realizzo. Nella stessa sede si procederà anche ad una valutazione degli oneri connessi agli interventi da effettuare sulla base di programmi già presentati da parte delle regioni.

Articolo 2.

1. Le conferenze regionali previste dall'articolo 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, sono promosse dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Restano valide le conferenze regionali promosse dal Ministero della sanità e svoltesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In assenza di unanimità delle conferenze regionali, il Ministro della sanità si riserva di richiedere al Consiglio dei ministri l'applicazione del disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 giugno 1990, n. 135, nel caso di interventi ritenuti insopprimibili.

Articolo 3.

1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 3, il CIPE, in relazione a quanto determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, approva il programma degli interventi e la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento.

2. Alla realizzazione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, gli enti competenti provvedono mediante operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, nell'ambito della cifra di miliardi 2.100 stanziati a tale fine.

3. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 2 sono assunti a carico del bilancio dello Stato, come previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4. I competenti organi regionali accertano che la progettazione esecutiva degli interventi, ivi compresi quelli delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, di cui all'articolo 1, comma 3, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per la esecuzione dell'opera ed accertano altresì la loro conformità con il programma approvato.

5. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

6. L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, non si applica agli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135.

Articolo 4.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è inserito il seguente:

«5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già

approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli *standards* ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso».

1-bis. Per la realizzazione o l'acquisizione di residenze sanitarie assistenziali per persone con *handicap* in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non assistibili a domicilio, nè nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, è riservata, sulla disponibilità complessiva relativa alle quote di mutuo che le regioni possono contrarre nell'esecuzione del programma pluriennale di interventi di cui al medesimo articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988, la percentuale del 3,96 per cento prevista dal programma nazionale approvato dal CIPE con deliberazione del 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1990. Le nuove strutture edilizie realizzate con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988 debbono rispettare le norme previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1990.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è soppresso e, pertanto, le rispettive competenze sono trasferite alle regioni. Il nucleo di valutazione, istituito presso il Ministero della sanità ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è soppresso.

2-bis. Le regioni programmano gli interventi nell'ambito delle quote di finanziamento del programma previsto dall'articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988 che saranno loro assegnate, privilegiando i cantieri sospesi, le opere di completamento, quelle di ristrutturazione o comunque tutte le opere che garantiscano una concreta, immediata cantierabilità ed una rapida conclusione dei lavori, anche per lotti funzionali.

Articolo 5.

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, per i quali risulti accertata, in sede di conferenza regionale prevista dall'articolo 3 della stessa legge, la impossibilità di disporre delle superfici necessarie per destinazione a spazi per parcheggi, può consentirsi deroga all'applicazione della norma di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122.

2. Per la progettazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, nonché per tutti quelli di edilizia ospedaliera, non si applicano le istruzioni per le costruzioni ospedaliere contenute nel decreto del Capo del Governo 20 luglio 1939.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

ZUFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZUFFA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto favorevole al provvedimento in esame. Riteniamo che sia molto positivo il passaggio alle regioni delle competenze e degli stanziamenti per l'edilizia ospedaliera ed in particolare per quanto concerne i posti letto per i malati di AIDS.

Vorrei ricordare che ci accingiamo ad approvare questo provvedimento proprio all'indomani della giornata internazionale sull'AIDS. Ieri il Ministro ha voluto dare un carattere molto celebrativo a questa giornata, in particolare con la celebrazione di un passato Ministro che ha avuto un ruolo controverso nella promozione della prevenzione dell'AIDS. Noi però non riteniamo che questo sia il momento per fare celebrazioni, che quindi ci sembrano inopportune. Ritengo che si debba ricordare che fino ad oggi, nonostante la legge n. 135 del 1990, nessun posto letto è stato attivato per i malati di AIDS, che pertanto non hanno adeguata assistenza.

Diamo atto tuttavia al Governo e in particolare all'attuale ministro Garavaglia che sono stati compiuti due atti importanti per invertire questa tendenza: il decreto-legge n. 396 in esame (che è anche un atto di trasparenza) e il nuovo progetto-obiettivo AIDS, in cui finalmente si dà spazio adeguato alla prevenzione, si scelgono strategie di «riduzione del danno» per le tossicodipendenze e si parla di assistenza domiciliare, quanto mai opportuna.

Ci auguriamo che questi primi atti che dimostrano un'inversione di tendenza abbiano un seguito coerente.

MARINUCCI MARIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINUCCI MARIANI. Signor Presidente, anzitutto vorrei ringraziare la relatrice Minucci per il lavoro svolto. Confermo inoltre il voto favorevole del Gruppo parlamentare del PSI, al quale ho l'onore di appartenere, che ha fortemente auspicato la scelta di riportare nell'ambito delle competenze regionali una materia da cui le regioni erano state estromesse, nel convincimento – forse largamente diffuso in quel momento – che probabilmente una capacità nazionale ben organizzata avrebbe potuto assicurare più rapidamente la creazione di posti letto. Infatti, la legge 5 giugno 1990, n. 135, fu votata con tali finalità; in particolare, faccio riferimento ai posti letto per i malati di AIDS.

Purtroppo, abbiamo dovuto constatare che il tempo è trascorso invano e che dal giorno dell'approvazione della legge n. 135 ad oggi non è stato creato neanche un nuovo posto letto. Nel frattempo abbiamo del resto compreso che andava del tutto rivista la programmazione di questi posti letto, perchè ci si è resi conto dell'importanza, accolta – come ha detto la senatrice Zuffa – nel progetto obiettivo presentato dall'attuale ministro Garavaglia, di consentire a questi malati di essere curati a domicilio, e che era necessario creare posti letto non ospedalieri per coloro che non avessero la possibilità di rimanere nelle loro abitazioni.

Ci auguriamo che dopo l'approvazione del disegno di legge n. 1678, così appropriato, venga al più presto data una soluzione a tale problema e che contemporaneamente venga finalmente ben applicata la normativa in materia di edilizia sanitaria, per la verità fin qui tradita. Senatrice Zuffa, quando fu votata la legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria), per l'impegno dell'allora ministro Donat-Cattin si prevedeva la creazione di 140.000 posti letto a favore degli anziani e, di conseguenza, l'istituzione di nuove e la modifica di vecchie strutture ospedaliere. Purtroppo, sono trascorsi moltissimi anni e, sebbene in quel campo le regioni avessero una maggiore competenza (ora ne avranno di più!), in merito all'applicazione di quel provvedimento si è fatto ben poco fino ad oggi.

Speriamo che con l'approvazione del disegno di legge n. 1678 si volti pagina e che sia data veramente la capacità di essere efficaci ed efficienti a queste due vecchie normative.

MANZINI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. Signor Presidente, vorrei annunciare soltanto il voto favorevole del Gruppo della DC.

DIONISI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DIONISI. Signor Presidente, molto rapidamente per dire che, come giustamente esplicitato dalla senatrice Zuffa facendo riferimento alla cerimonia celebrativa che si è svolta ieri in occasione della giornata internazionale sull'AIDS, è stata riaffermata la drammaticità del problema dell'AIDS nel nostro e negli altri paesi del mondo.

Inoltre, è stato anche denunciato il ritardo nella realizzazione delle opere previste con uno stanziamento di 30 miliardi di lire all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e con i 2.100 miliardi di cui alla legge n. 135 del 1990 per la creazione di un certo numero di posti letto e per altri provvedimenti necessari.

In questi giorni, la Commissione sanità ha espresso un parere sostanzialmente positivo al progetto-obiettivo per l'AIDS per il triennio 1994-1996, presentato dal ministro Garavaglia, che prevede una pluralità di interventi del tutto condivisibili e che segna anche un passaggio di cultura e una diversa impostazione rispetto alle politiche precedenti.

Inoltre, con tale progetto-obiettivo sono state poste anche le basi per un'ulteriore riflessione che modifichi, ovviamente nel tempo, l'approccio culturale a questa malattia, che dovrà essere prima o poi considerata alla stessa stregua di tutte le altre gravi patologie che purtroppo colpiscono l'uomo.

Pur prendendo atto che alla Camera dei deputati è stato approvato un nostro emendamento che ha spezzato definitivamente i vincoli stabiliti in precedenza con le concessionarie interessate alle vicende di Tangentopoli e oggetto di serie indagini giudiziarie, e che finalmente talune competenze in materia sono passate in modo definitivo alle regioni, noi, proprio perchè c'è stato questo risvolto di carattere giudiziario che riteniamo gravissimo da parte delle precedenti gestioni, non possiamo dare un voto positivo come avremmo voluto, per cui ci asteniamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Onorevoli colleghi, sospendo la seduta che riprenderà alle ore 16,30.

(La seduta, sospesa alle ore 14,20, è ripresa alle ore 16,30).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» (1699).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime» (1679) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Cocciu.

* COCCIU, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1679, approvato dalla Camera dei deputati, reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, concernente disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

Occorre subito osservare che il testo del decreto-legge in esame, grazie alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, recepisce sostanzialmente il testo approvato dal Senato il 4 agosto scorso in occasione dell'esame del decreto-legge n. 181 del 1993, successivamente decaduto.

Tale situazione favorisce, a mio avviso, un esame accelerato del provvedimento in questione e quindi una sua rapida approvazione senza ulteriori modifiche, tenuto conto del fatto che il decreto-legge decadrà il 4 dicembre prossimo. Le differenze tra il testo oggi indiscussione e quello approvato dal Senato sono infatti marginali e, in larga parte, più formali che sostanziali.

In particolare, all'articolo 01, la Camera dei deputati non ha incluso, rispetto al testo del Senato, nella elencazione delle attività oggetto di concessione, la conduzione di strutture ad uso abitativo. Inoltre, è previsto che la durata della concessione sia fissata in 4 anni, mentre il Senato aveva indicato 6 anni.

L'articolo 02, nel riscrivere il secondo e il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione, reca una formulazione parzialmente diversa da quella adottata dal Senato, disponendo che, al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza, si procede a licitazione privata.

L'articolo 6, al comma 2, fa decorrere dal 1° gennaio 1995 la devoluzione alle regioni dell'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni, rispetto a quello già previsto nel bilancio pluriennale dello Stato.

L'articolo 7 ridefinisce le competenze in materia degli enti portuali, precisando che essi potranno adottare, nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel decreto, purchè non comportanti l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli fissati nel decreto stesso. Negli ambiti territoriali degli enti portuali, l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato per lo svolgimento di funzioni o compiti attinenti ad attività marittime o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

Chiedo ai colleghi la conversione in legge immediata di questo decreto-legge, perchè vi sono istanze che attendono già da tempo di essere definite. *(Applausi dai Gruppi della Dc e del Psi).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Maisano Grassi, la quale nel corso del suo intervento illustrerà anche i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime,

impegna il Governo:

al fine di sottoporre a tutela gli specchi d'acqua marina di particolare interesse ambientale, in attesa dei relativi decreti che li definiscano riserve naturali statali, a rilasciare le concessioni con un canone puramente ricognitorio alle associazioni ambientaliste legalmente riconosciute, presenti nel consiglio nazionale dell'ambiente che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenerle aperte al pubblico per tutte le attività consentite.

9.1679.1

MAISANO GRASSI, ROCCHI, NERLI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime,

impegna il Governo:

a garantire che venga escluso il rilascio di nuove concessioni che comportino attrezzature fisse e inamovibili anche ad uso abitativo qualora non siano strettamente funzionali alle attività di cui all'articolo 01, comma 1, del citato decreto-legge.

9.1679.2

MAISANO GRASSI, ROCCHI, NERLI

Ha facoltà di parlare la senatrice Maisano Grassi.

MAISANO GRASSI. Onorevoli colleghi, desidero che questo decreto-legge non sia una grande occasione perduta. Per questa ragione vorrei accentuare – e lo faccio con i miei ordini del giorno – la difesa

dei beni demaniali, che spesso coincidono con quelli naturali e con i valori paesaggistici, soprattutto per quanto riguarda le coste.

Affinchè il disegno di legge di conversione, che sta per essere posto in votazione, non sia di fatto una sanatoria di tutti gli scempi realizzati sulle coste italiane e non apra nuovi e pericolosi spazi alle scelte illegali, con il primo dei due ordini del giorno da me presentati impegno il Governo a rilasciare concessioni con canoni puramente ricognitori alle associazioni ambientaliste.

Entrando poi nello specifico dei due articoli 01 e 02 del provvedimento al nostro esame, il mio secondo ordine del giorno tende ad escludere che si possano rilasciare concessioni relative a strutture fisse ed inamovibili, salvo pochissimi casi che interessano cittadini che, per l'espletamento del loro lavoro e per tradizione, abitano nel demanio marittimo e quindi nel passato hanno eretto strutture inamovibili a uso abitativo.

Riguardo l'ordine del giorno relativo alle associazioni ambientaliste faccio presente che una delle maniere per sottoporre a tutela gli specchi d'acqua marina è da tempo quella di ottenere in concessione delle superfici marine e di vietare in esse attività umane che possano danneggiare il patrimonio naturale. Con questo metodo, ad esempio, fin dal 1973 il WWF ha tutelato, in attesa del decreto che la erigeva a risorsa naturale statale, l'area di mare antistante il castello e il parco di Miramare. In tempi più recenti la stessa associazione di tutela ecologica ha richiesto e ottenuto alcune aree marine e costiere, onde assicurare alle medesime una efficace protezione: ricordo l'oasi blu di Gianola a Formia, Monte Orlando a Gaeta, Scogli dell'Isca presso Amantea in Calabria, l'oasi del Simeto in Sicilia e l'isola dei Conigli a Lampedusa. Con i nuovi canoni che verranno approvati con questo provvedimento, probabilmente le associazioni ambientaliste non avranno più la possibilità di tutelare queste zone di demanio; di qui la mia istanza affinché, dietro loro richiesta, siano rilasciate le concessioni con dei canoni simbolici. È a tutti noto infatti che queste associazioni non possiedono patrimoni ingenti, essendo finanziate con i contributi degli associati. Naturalmente le aree così concesse saranno aperte al pubblico per tutte le attività consentite.

Dell'altro ordine del giorno ho già illustrato le finalità.

Tutti i componenti dell'8ª Commissione erano d'accordo su tali ordini del giorno e così pure i rappresentanti del Governo che, mi auguro, vogliano prenderne atto e renderli operanti: che non vengano, cioè, ad essere delle pure dichiarazioni di principio.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nerli. Ne ha facoltà.

* NERLI. Signor Presidente, esprimo pieno accordo sugli ordini del giorno presentati dalla collega Maisano Grassi e al tempo stesso preannuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico della sinistra.

Condividiamo la stessa preoccupazione della collega Maisano Grassi per la lettera f) dell'articolo 01, perchè in quel modo si potrebbe fraintendere che non si va a sanare il pregresso, ma ad indurre nuove iniziative previste in quella casistica. Il Governo, già nella discussione

in Commissione, ha assicurato che di questo non si tratta. Se si accoglie l'ordine del giorno n. 2 della collega Maisano Grassi – al quale ho apposto anche la mia firma – il dubbio viene totalmente fugato.

Mi limito pertanto a ribadire che esprimiamo un voto favorevole.

Il provvedimento è atteso da tempo e si rende necessario per sbloccare una situazione che tanti problemi aveva ed ha creato alla gestione di queste attività.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Struffi. Ne ha facoltà.

* STRUFFI. Signor Presidente, preannuncio, a nome del Gruppo socialista, il voto favorevole al provvedimento e contestualmente l'apposizione della nostra firma agli ordini del giorno presentati dalla senatrice Maisano Grassi, che condividiamo in pieno. Riteniamo infatti sostanziali le questioni poste in tali documenti e pertanto ci auguriamo che il Governo – come peraltro ci pare intenzionato a fare – li recepisca.

In conclusione, esprimo soddisfazione per il lavoro svolto e rivolgo i miei personali rallegramenti al relatore, al Governo e alla Commissione per avere, in tempi brevi e dopo un'impegnativa discussione, portato in Aula il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fabris. Ne ha facoltà.

FABRIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il Gruppo della Democrazia cristiana si augura che gli ordini del giorno della senatrice Maisano Grassi vengano accolti dal Governo, come peraltro era stato in qualche modo preannunciato in Commissione. Siamo lieti che con questo provvedimento venga data finalmente una risposta alle attese di una parte non indifferente di operatori presenti sulle nostre spiagge e sulle nostre coste. Anche qui siamo in presenza di attività economiche che debbono andare avanti con punti di riferimento ben precisi e contare su una normativa che sia in grado di dare risposte concrete anche alle attese di coloro che operano in questo settore. Ci sembra che questo provvedimento si muova nella direzione giusta e pertanto preannuncio il voto favorevole della Democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

COCCIU, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione mentre per quanto riguarda i due ordini del giorno, presentati dalla senatrice Maisano Grassi, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SELLITTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la marina mercantile*. Signor Presidente, vorrei ringraziare il relatore, il Presidente della Commissione e tutti i componenti della stessa, che hanno collaborato fattivamente alla soluzione del problema. Tutti, maggioranza e opposizione, hanno riconosciuto la validità, l'urgenza e la necessità di varare al più presto il decreto-legge che il Governo ha

ritenuto di presentare, colmando finalmente un vuoto legislativo. Mi auguro che l'Assemblea concordi con la valutazione del Governo e dia il suo voto favorevole, mentre assicuro la senatrice Maisano Grassi che il Governo accetta i due ordini del giorno, come peraltro già dichiarato in sede di Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla senatrice Maisano Grassi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dalla senatrice Maisano Grassi e da altri senatori.

È approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione sul disegno di legge n. 1679.

DUJANY, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del decreto così come approvato dalla Camera dei deputati, per quanto di competenza, tenuto conto delle indicazioni del Dicastero delle finanze, dichiara la propria contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto si determinano minori entrate rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato nuovamente il decreto, a revisione del precedente parere, dichiara il proprio nulla osta, per quanto di competenza, tenendo conto che le entrate in bilancio sono fortemente aleatorie in quanto vi sono già sentenze della giustizia amministrativa che confermano la estrema difficoltà da parte dello Stato di acquisire realmente tali cespiti».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 giugno 1993, n. 181, e 6 agosto 1993, n. 282.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400:

All'articolo 1, sono premessi i seguenti:

«Art. 01. - 1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di quattro anni; possono comunque avere durata differente su richiesta motivata degli interessati.

Art. 02. - 1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

“Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata”.

2. Dopo l'articolo 45 del codice della navigazione è inserito il seguente:

“Art. 45-bis. - (*Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione*). - Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione”.

Art. 03. - 1. I canoni annui per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la

Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei già concessi ovvero da affidare in concessione nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica;

3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a minore valenza turistica;

4) categoria D: pertinenze demaniali marittime di cui all'articolo 29 del codice della navigazione;

b) articolazione delle misure dei canoni secondo la classificazione delle concessioni di cui alla lettera a);

c) determinazione di alcune misure base dei canoni con la seguente articolazione:

1) area scoperta: lire 3600 al metro quadrato per la categoria A; lire 1800 al metro quadrato per la categoria B; lire 1400 al metro quadrato per la categoria C;

2) area occupata con impianti di facile rimozione: lire 6000 al metro quadrato per la categoria A; lire 3000 al metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la categoria C;

3) area occupata con impianti di difficile rimozione: lire 8000 al metro quadrato per la categoria A; lire 4000 al metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la categoria C;

4) lire 1400 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definiti dall'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

5) lire 1000 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

6) lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

7) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al n. 4);

d) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) nei limiti di quelli determinati per le concessioni di valenza turistica inferiore qualora i titolari della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonchè la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza;

e) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

f) riduzione fino ad un quarto della misura base dei canoni di cui alla lettera c) ove gravanti su concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

g) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) fino alla metà nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, nonchè nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione;

h) riduzione fino alla metà della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per concessioni relative ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;

i) determinazione in un ammontare pari ad un decimo della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per le concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

l) riduzione in misura pari al 50 per cento dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela, ovvero alle federazioni sportive nazionali.

2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, nonchè di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

3. L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), in relazione alle specifiche aree richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, è riservato all'autorità competente.

4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purchè non sussistano strutture che permangano oltre la durata della concessione stessa.

Art. 04. - 1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

2. Qualora, entro il 1° marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti, salvo congruaggio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto».

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate dall'I-STAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purchè il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone».

L'articolo 2 è soppresso.

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 4 è soppresso.

All'articolo 5, al comma 1, le parole: «e 1992» sono sostituite dalle seguenti: «, 1992 e 1993».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato articolo 59, applicando i canoni determinati ai sensi dell'articolo 04 del presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995, alle regioni è devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 04 rispetto a quello già previsto nel bilancio pluriennale dello Stato.

3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei

comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso.

2. Negli ambiti territoriali degli enti portuali, l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni o compiti attinenti ad attività marittime o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potrà comportare la disapplicazione della disciplina della materia quale indicata dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 03 e dal comma 2 del medesimo articolo.

4. Per le aree date in concessione alle società sportive non aventi finalità di lucro, gli enti portuali non potranno determinare incrementi delle misure dei canoni di cui al presente decreto».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Ferma restando la norma di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti handicappati è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale. L'autorità marittima competente individua entro il 31 dicembre 1993 gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale.

2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono ripartite, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La ripartizione delle quote spettanti è determinata dall'autorità marittima competente, in relazione all'entità del canone annuo di concessione. Il pagamento delle quote è condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della concessione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 01.

1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di quattro anni; possono comunque avere durata differente su richiesta motivata degli interessati.

Articolo 02.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

«Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata».

2. Dopo l'articolo 45 del codice della navigazione è inserito il seguente:

«Art. 45-bis. - (*Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione*). - Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione».

Articolo 03.

1. I canoni annui per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto

del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei già concessi ovvero da affidare in concessione nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica;

3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a minore valenza turistica;

4) categoria D: pertinenze demaniali marittime di cui all'articolo 29 del codice della navigazione;

b) articolazione delle misure dei canoni secondo la classificazione delle concessioni di cui alla lettera a);

c) determinazione di alcune misure base dei canoni con la seguente articolazione:

1) area scoperta: lire 3600 al metro quadrato per la categoria A; lire 1800 al metro quadrato per la categoria B; lire 1400 al metro quadrato per la categoria C;

2) area occupata con impianti di facile rimozione: lire 6000 al metro quadrato per la categoria A; lire 3000 al metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la categoria C;

3) area occupata con impianti di difficile rimozione: lire 8000 al metro quadrato per la categoria A; lire 4000 al metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la categoria C;

4) lire 1400 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definiti dall'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

5) lire 1000 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

6) lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

7) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al n. 4);

d) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) nei limiti di quelli determinati per le concessioni di valenza turistica inferiore qualora i titolari della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonchè la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza;

e) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

f) riduzione fino ad un quarto della misura base dei canoni di cui alla lettera c) ove gravanti su concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

g) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) fino alla metà nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, nonchè nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione;

h) riduzione fino alla metà della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per concessioni relative ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;

i) determinazione in un ammontare pari ad un decimo della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per le concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

l) riduzione in misura pari al 50 per cento dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela, ovvero alle federazioni sportive nazionali.

2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, nonchè di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

3. L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), in relazione alle specifiche aree richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, è riservato all'autorità competente.

4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purchè non sussistano strutture che permangano oltre la durata della concessione stessa.

Articolo 04.

1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina

mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

2. Qualora, entro il 1° marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto.

Articolo 1.

1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purchè il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

Articolo 5.

1. Le somme per canoni demaniali eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del presente decreto.

Articolo 6.

1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato articolo 59, applicando i canoni determinati ai sensi dell'articolo 04 del presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995, alle regioni è devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 04 rispetto a quello già previsto nel bilancio pluriennale dello Stato.

3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del

demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.

Articolo 7.

1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso.

2. Negli ambiti territoriali degli enti portuali, l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni o compiti attinenti ad attività marittime o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potrà comportare la disapplicazione della disciplina della materia quale indicata dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 03 e dal comma 2 del medesimo articolo.

4. Per le aree date in concessione alle società sportive non aventi finalità di lucro, gli enti portuali non potranno determinare incrementi delle misure dei canoni di cui al presente decreto.

Articolo 8.

1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

Articolo 9.

1. Ferma restando la norma di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti handicappati è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale. L'autorità marittima competente individua entro il 31 dicembre 1993 gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale.

2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono ripartite, senza oneri a

carico del bilancio dello Stato, tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La ripartizione delle quote spettanti è determinata dall'autorità marittima competente, in relazione all'entità del canone annuo di concessione. Il pagamento delle quote è condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della concessione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992.

Articolo 10.

1. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e ogni altra norma in contrasto o incompatibile con il presente decreto sono abrogati.

Articolo 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

**Rinvio in Commissione dei disegni di legge
nn. 1535, 1152, 1420, 1430 e 1432**

MACCANICO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, prima che si passi al successivo punto all'ordine del giorno, domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MACCANICO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, mi riferisco al disegno di legge n. 1535 di conversione in legge del decreto-legge riguardante il riordino delle funzioni in materia di spettacolo e turismo. Data l'imminenza della scadenza, credo che sia inutile discuterlo in questa sede, perchè comunque non si arriverebbe a convertirlo in legge e la sua reiterazione è già all'ordine del giorno della riunione del Consiglio dei ministri di domani; quindi mi pare che si possa evitarne la trattazione, dato che si perderebbe del tempo inutilmente.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito e il disegno di legge n. 1535, con i provvedimenti connessi nn. 1152, 1420, 1430 e 1432, è rinviato in Commissione.

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione» (1635)

«Disposizioni urgenti relative alle materie prime secondarie e all'ammasso provvisorio di rifiuti tossici e nocivi» (1305), d'iniziativa del senatore Golfari e di altri senatori (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1635, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione» e «Disposizioni urgenti relative alle materie prime secondarie e all'ammasso provvisorio di rifiuti tossici e nocivi», d'iniziativa dei senatori Golfari, Montresori, D'Amelio, Fontana Albino, Inzerillo, De Giuseppe, Donato, Foschi, Garraffa e Giunta.

La Commissione ha terminato martedì scorso i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Foschi.

FOSCHI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente mi prego di informare l'Assemblea in merito al decreto-legge n. 443 del 9 novembre, che riguarda appunto disposizioni urgenti in materia di riutilizzo delle materie cosiddette prime secondarie. Esso si richiama, in fondo, al decreto-legge n. 397 del 1988 che appunto definiva, sia pure in via di massima, queste materie prime secondarie. In seguito a tale decreto, poi convertito in legge, il Ministero dell'ambiente, con decreto ministeriale del 26 gennaio 1990, ha stabilito quali erano tali materie prime secondarie. Successivamente però la Corte costituzionale, con la sentenza n. 512 del 15 ottobre 1990, dichiarava la parziale illegittimità di questo decreto ministeriale non tanto per il merito, ma per l'aspetto procedurale, ritenendo che non si possa con un decreto ministeriale sostituire una norma di legge.

Da quel momento quindi, cioè dal 15 ottobre 1990, si è creata una situazione di stallo per ciò che riguarda tante attività produttive che riutilizzano le materie prime secondarie; pensiamo soltanto ai rottami di ferro, ai cumuli di carta di giornali o di riviste invenduti, e via discorrendo. Ciò ha comportato un danno notevole sia all'economia in generale ed anche all'occupazione, che era ed è di tutto rispetto. Infatti, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale tali materie prime secondarie sono state considerate alla stregua dei rifiuti, con

un insieme di adempimenti burocratici e gravami fiscali che praticamente scoraggiano qualsiasi attività.

In seguito a ciò sono state presentate in Senato alcune proposte legislative, tra le quali il disegno di legge n. 1305, del senatore Golfari ed altri, del quale si è avviato l'esame ma su cui è intervenuta una pausa di riflessione. Nel frattempo anche l'altro ramo del Parlamento ha affrontato in misura più ampia ed organica la complessa materia dei rifiuti e dei residui non considerati tali, anche in considerazione della direttiva CEE n. 156 del 1991. Tale direttiva non è stata ancora recepita dal nostro ordinamento non perchè ci sia stata negligenza da parte del Governo o del Parlamento ma, in questo caso, perchè esistono problemi a livello europeo per quanto riguarda la definizione, difficile e complessa anche sul piano comunitario, di questa intricata materia.

Ritenendo di non poter ulteriormente attendere, in quanto molte piccole e medie aziende del settore sono pressochè in ginocchio e vi è la reale minaccia di riduzione di manodopera e di licenziamenti, il Governo si è quindi attivato, a mio avviso molto opportunamente, con il decreto-legge in esame, che vuole essere un provvedimento-ponte. Infatti, esso non ha l'ambizione di risolvere compiutamente i problemi del settore cui facevo cenno poc'anzi, ma intende ovviare in via temporanea ai problemi posti dalla sentenza n. 512 del 1990 della Corte costituzionale.

La Commissione territorio, ambiente e beni ambientali del Senato ha esaminato e dibattuto ampiamente il provvedimento, giungendo alla pressochè totale adesione alla volontà di convertirlo in legge. Si tratta di un provvedimento settoriale, se volete, ma molto importante e caratterizzato da una urgenza verificabile; un provvedimento che non comporta alcun costo alla pubblica amministrazione.

Per tali ragioni auspico che questa sera l'Assemblea possa confortarci con la conversione in legge del decreto-legge, accogliendo le modifiche che la 13^a Commissione propone. Credo che in tal modo recheremo un servizio di grande utilità all'economia italiana.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giovanelli. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Signor Presidente, il decreto-legge in esame è diretto a realizzare due obiettivi davvero importanti e non dilazionabili. Innanzi tutto, si tratta di dare un minimo di certezza in una materia nella quale non soltanto i contrasti giurisprudenziali, ma anche la confusione nell'emanazione delle norme hanno creato una situazione di diffusa illegalità. Questo minimo di certezza è necessario, perchè senza di esso l'abusivismo è destinato ad estendersi anche a chi vorrebbe essere in regola. In tali condizioni, nessun controllo, nessuna normativa e nessuna politica sono davvero efficaci e possibili.

Il secondo obiettivo che il provvedimento si pone è quello di togliere dai carboni ardenti del processo penale e spesso di sanzioni ingiuste chi in buona fede non è riuscito a capire quali regole dovesse rispettare: se quelle introdotte da leggi regionali o quelle di uno dei decreti emanati dal Governo nazionale. Tanto basta per giustificare il voto favorevole del Gruppo del PDS sull'insieme del provvedimento.

Tuttavia non si può non dire che in modo particolare il primo obiettivo, quello di dare certezza alla materia, viene raggiunto pagando un prezzo molto alto e con una soluzione caratterizzata da notevole provvisorietà, anzi da vera e propria precarietà. Infatti, abbiamo la sostanziale estensione dell'area di residui produttivi che vengono esclusi dall'applicazione del decreto n. 915 del 1982 in tema di rifiuti. Inoltre, la precarietà deriva non solo dall'essere questo dichiaratamente un provvedimento-ponte, in attesa del recepimento delle direttive CEE (e sarebbe stato opportuno coordinare questa normativa con le altre recepite nella legge comunitaria), ma anche perchè è legittimo chiedersi se questo decreto-legge regga di fronte ad una non del tutto improbabile contestazione in sede comunitaria. Vi è una nuova indeterminatezza, laddove anzichè di materie prime secondarie, si parla di "residui destinati al riutilizzo"; si cambia l'espressione, ma resta l'incertezza della normativa che si dovrà applicare. E tra alcuni mesi, quando inevitabilmente si dovranno uniformare, in sede comunitaria, le regole sulle spedizioni transfrontaliere e anche sul trattamento giuridico e persino fiscale di queste materie, potranno emergere problemi. Non è detto che il provvedimento in esame possa già oggi sostenere l'impatto del regolamento comunitario.

Noi dichiariamo un voto favorevole al complesso del provvedimento, ma con l'astensione e riserva critica su alcuni articoli - in particolare l'articolo 2 - che più aprono spazio a notevole precarietà e incertezza, cui non si può certamente fare fronte con un decreto che non sia coordinato con l'insieme del processo legislativo in corso sulla materia dei rifiuti. (*Applausi dei senatori Giovanolla e Daniele Galdi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Procacci. Ne ha facoltà.

* PROCACCI. Signor Presidente, il relatore ha definito questo provvedimento una legge-ponte. Noi Verdi non vediamo la ragione di una legge-ponte nè ravvisiamo la ragione ostativa per un recepimento immediato della direttiva europea. Questo è del resto un comportamento abbastanza abitudinario nel nostro paese, soprattutto quando si parla di problemi ambientali.

Desidero essere molto sintetica e vorrei portare all'attenzione dell'Aula le preoccupazioni che ci hanno indotto a tentare di emendare il provvedimento in esame e i motivi per cui sul provvedimento, nella sua stesura attuale, dobbiamo esprimere una valutazione negativa.

La prima preoccupazione è che nel testo si possano aprire dei varchi per quanto riguarda la moratoria, questo periodo di sei mesi che permetterebbe a chi ha depositi di scorie e di rifiuti di disfarsene con conseguenze negative per la salute di tutti e per l'ambiente. Per questo abbiamo presentato un emendamento che riconferma in questo periodo la piena applicazione della normativa attuale.

Altra grande nostra preoccupazione è quella che deriva dalla alimentazione di impianti attraverso residui. Abbiamo fatto questa valutazione: il testo parla di 500 chilowatt che, tradotti in chilocalorie, diventano 43.000, equivalenti al riscaldamento di una quarantina di appartamenti della superficie di circa 90 metri quadrati ognuno. In

altre parole, potremmo vedere grandi città come Roma e Milano riscaldarsi con residui pericolosi perchè non si dice nel testo quale sia l'attenzione di tipo tecnico al funzionamento della camera di combustione e che tutto quanto è importante per l'abbattimento dei fumi sia anche contro la produzione di diossina. Abbiamo, come dicevo, presentato alcuni emendamenti che tendono ad abbassare la soglia, in modo che la possibilità di impiego dei rifiuti sia adottabile solo nei piccoli impianti.

Altro punto nodale a cui il provvedimento non risponde è quello dei controlli. Siamo convinti che sia necessario procedere a ripetuti controlli, ad esempio uno all'inizio del periodo di riscaldamento della stagione invernale e poi ogni tre mesi, nel totale rispetto, da una parte, dei limiti di legge, dall'altra di considerazioni di buon senso, per elementi di sicurezza generale e naturalmente per la salute dei cittadini; quindi, tali controlli devono poter essere effettuati in ogni momento.

Onorevoli colleghi, non basta: c'è l'aspetto delle sanzioni. Abbiamo presentato un emendamento al testo in esame che tende ad aumentare le sanzioni in esso previste e ciò mi sembra una misura conseguenziale. Infatti, se prevediamo una sorta di liberalizzazione dello smaltimento (così sembra evincersi dal testo) allora conseguenzialmente, per motivi di sicurezza e di garanzia, dobbiamo aumentare le sanzioni che - desidero sottolinearlo - sono soltanto di carattere pecuniario.

L'ultimo punto riguarda i registri di carico e di scarico. Il testo al nostro esame è molto vago; per esempio si ricorre spesso all'espressione «in modo congruo». Che cosa significa? A nostro avviso è necessario, invece, un grande rigore.

Onorevoli colleghi, sono queste le motivazioni che ci hanno indotto, da una parte, a presentare emendamenti al testo in esame e, dall'altra, a richiamare la vostra attenzione e quella del rappresentante del Governo sulle nostre proposte. Comunque, prima di concludere il mio intervento, desidero soffermarmi su un ultimo aspetto (dichiaro anche la mia disponibilità a rispondere ad eventuali obiezioni o richieste di chiarimenti).

Con l'emendamento 2.2/1, abbiamo affrontato il problema dello spreco delle risorse. Come molti colleghi sanno, le cucine di alberghi, di caserme e via dicendo spesso non esauriscono le proprie eccedenze; quest'ultime non entrano neanche nel circuito di consumo e sono destinate ad essere gettate nella pattumiera. Ritegno che questo sia uno degli aspetti più scandalosi della nostra quotidianità, soprattutto se richiamiamo le immagini presenti in ciascuno di noi in relazione all'enorme sperequazione di disponibilità alimentare tra il Nord e il Sud del mondo. Noi abbiamo tentato in questi anni di offrire diverse soluzioni al problema dello spreco delle risorse alimentari, che (per agevolare i nostri lavori) non richiamerò in questa sede; si tratta comunque anche di scelte di vita e di economia. Vi sottoporro soltanto una semplice proposta, anche se molto interessante e ragionevole. Con l'emendamento 2.2/1 proponiamo di non considerare nè residui nè rifiuti le eccedenze alimentari che non siano entrate nel circuito distributivo di somministrazione, in modo che possano essere destinate alla alimentazione degli animali in stato di abbandono. Quest'ultimo è un problema che l'opinione pubblica italiana avverte in particolar

modo, un problema rilevante che purtroppo ancora oggi pesa soprattutto sulle spalle dei volontari. Ricordo che due anni fa (esattamente il 14 agosto 1991) abbiamo approvato la legge n. 281, che ha iniziato ad affrontare il problema degli animali in stato di abbandono in termini più civili e maturi. Allora vi chiedo, onorevoli colleghi, con questa piccola proposta emendativa di permettere ai centri che si occupano dell'assistenza degli animali abbandonati di usufruire dei cibi non entrati nel circuito distributivo di somministrazione: in questo modo, da una parte, si potrebbero sfamare gli animali e, dall'altra, si eviterebbe uno spreco enorme di risorse alimentari che ci fa vergognare.

Onorevoli colleghi, richiamo la vostra attenzione su questo emendamento e vi invito ad approvarlo. Credo che questa proposta emendativa ci farebbe compiere un piccolo passo in avanti verso un sistema più civile di gestione della nostra vita di tutti i giorni. (*Applausi dai Gruppi «Verdi-La Rete» e del PSI e del senatore Abis*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

FOSCHI, *relatore*. Non ho niente da aggiungere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, il provvedimento in esame risponde all'esigenza di dare certezza giuridica in un settore che presenta riflessi particolarmente rilevanti sotto il profilo ambientale ed economico-produttivo.

A tutti è noto infatti che l'incertezza e la severità degli indirizzi seguiti dalla giurisprudenza avevano praticamente paralizzato il riutilizzo dei residui derivanti da cicli di lavorazione o di consumo con la conseguenza di costringere gli operatori economici a sopportare maggiori oneri per l'approvvigionamento delle materia prime necessarie al ciclo di produzione e per le più ingenti quantità di residui destinati allo smaltimento; aggravare la già difficile situazione del sistema nazionale di smaltimento a causa del maggior flusso di residui verso gli impianti di smaltimento; favorire il ricorso a forme di smaltimento illecito come soluzione alle suddette difficoltà.

In questo contesto il provvedimento in esame si articola su quattro linee fondamentali.

In primo luogo sottopone il riutilizzo dei residui, individuati in base a specifiche merceologiche e ambientali, a procedure amministrative semplificate (la comunicazione in luogo dell'autorizzazione preventiva espressa).

Inoltre sottopone alle procedure semplificate anche il riutilizzo dei residui come fonte di energia, cui la normativa previgente applicava espressamente e inderogabilmente il regime dei rifiuti. A tal fine con decreto interministeriale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1993 sono state definite le norme tecniche che individuano i tipi e le quantità dei residui nonché le condizioni alle quali il riutilizzo degli stessi come fonte di energia è sottoposto alla predetta disciplina semplificata.

Prevede poi l'individuazione in un elenco nazionale dei materiali quotati in listini e mercuriali cui si applicano le disposizioni sulle materie prime.

Consente infine all'operatore economico, in via transitoria di prima applicazione, di agire con effetto immediato in un regime di certezza in quanto da un lato viene sottoposto a procedure semplificate il riutilizzo delle cosiddette materie prime secondarie individuate nell'elenco allegato al decreto ministeriale del 26 gennaio 1990 e quelle individuate con atti regionali; dall'altro vengono sottoposti alla disciplina prevista per le materie prime i materiali quotati in listini e mercuriali, comunicati al Ministero dell'ambiente alla data di entrata in vigore del provvedimento, in attesa di procedere ad una loro ricognizione positiva.

Sotto quest'ultimo profilo non va tascurato il grande passo in avanti rispetto alla normativa previgente, in quanto l'individuazione dei residui sottoposti a disciplina di riutilizzo semplificata non è più rimesso ad atti negoziali privati e l'esclusione dei materiali quotati in listini e mercuriali non è più automatica ma sottoposta e subordinata a verifica da parte delle competenti autorità.

Infine, è indispensabile sottolineare che l'impianto complessivo del provvedimento è perfettamente in linea con le disposizioni comunitarie che regolano il settore.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

DUJANY, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1635:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le attività finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.

2. Il riutilizzo di un residuo in un processo produttivo effettuato nello stesso stabilimento di produzione del residuo, nonché lo stoccaggio e l'eventuale trattamento a tal fine effettuati sono considerati parte integrante della produzione medesima.

3. Restano sottoposti al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, i residui non destinati al riutilizzo.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione delle direttive n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, con particolare riferimento alla definizione ed alla classificazione dei rifiuti effettuata dalle direttive comunitarie stesse, e dell'applicazione del regolamento CEE n. 259/93.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2 sostituire le parole: «a tal fine effettuati» con le altre: «effettuati al fine del predetto riutilizzo».

1.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FOSCHI, *relatore*. Si illustra da sè, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

(Esclusioni)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai residui di lavorazione dell'industria alimentare solo se disciplinati da specifiche norme di carattere igienico-sanitario regolanti in modo autonomo la materia.

2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in

borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunicati al Ministero dell'ambiente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè i semilavorati non costituenti residui di produzione e di consumo.

3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le camere di commercio dei capoluoghi di regione trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente l'elenco completo dei materiali quotati di cui al comma 2 con le informazioni relative alle rispettive specifiche merceologiche. Nei successivi sessanta giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede, con proprio decreto, alla ricognizione positiva dei materiali quotati che, in relazione alle loro precise specifiche merceologiche, proprietà e caratteristiche, continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e di quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa; decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. L'elenco nazionale di cui al comma 3 è aggiornato periodicamente con la stessa procedura prevista per la sua formazione; a tal fine le camere di commercio dei capoluoghi di regione trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei materiali non compresi nell'elenco stesso che si intendono inserire in listini e mercuriali, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'emendamento 2.2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono da ritenersi residui o rifiuti le eccedenze derivanti dalle preparazioni, nelle cucine di qualsiasi tipo, di cibi solidi cotti e crudi non entrate nel circuito distributivo di somministrazione qualora siano destinate alle strutture di ricovero degli animali da affezione previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281».

2.2/1

PROCACCI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai residui di origine vegetale e animale destinati al riutilizzo, oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario e alimentare regolanti in modo autonomo la materia. Resta, comunque, disciplinato dal presente decreto l'utilizzo dei residui stessi sul suolo a beneficio dell'agricoltura».

2.2

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PROCACCI. Signor Presidente, l'emendamento 2.2/1 è quello di cui parlavo prima in conclusione del mio intervento in discussione generale e si riferisce alla possibilità di destinare le eccedenze alimentari che non abbiano iniziato il ciclo della consumazione ai canili e alle strutture che si occupano dell'assistenza agli animali in stato di abbandono.

FOSCHI, *relatore*. L'emendamento 2.2 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 2.2/1.

FOSCHI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 2.2/1 esprimo parere favorevole, purchè venga introdotta una piccola modifica. Proporrei innanzi tutto di togliere la parola «rifiuti», ed inoltre direi che il testo dovrebbe avere la seguente dizione: «I residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni, nelle cucine di qualsiasi tipo, di cibi solidi cotti e crudi non entrate nel circuito distributivo di somministrazione possono essere destinati alle strutture di ricovero degli animali da affezione previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281».

PRESIDENTE. Senatrice Procacci, lei intende accogliere la proposta di modifica testè avanzata dal relatore? (*La senatrice Procacci chiede chiarimenti al relatore. Brusio in Aula*).

PROCACCI. Signor Presidente, accetto la modifica suggerita, ma vorrei chiedere ai colleghi di non irritarsi perchè lavorare con questi ritmi non è semplice. Avevo semplicemente chiesto un chiarimento sul testo al relatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo è d'accordo su questa riformulazione dell'emendamento 2.2/1 così come sull'emendamento presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2/1.

PARISI Vittorio. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PARISI Vittorio. Signor Presidente, mi sembra che la modifica apportata dal relatore renda più oscuro il testo. Comunque, se la senatrice Procacci l'ha accettata, per me va bene.

Vorrei anch'io sollecitare il voto favorevole dei colleghi su questo argomento, che potrebbe sembrare anche di poco conto. Chi però conosce le gravi difficoltà in cui si trovano spesso queste strutture preposte al mantenimento degli animali può capire la grande importanza di questa norma, al di là degli aspetti generali ma riferendoci a

quelli eminentemente pratici. Qualche collega ricordava prima che vi sono stati sindaci che hanno avuto problemi ad autorizzare per le mense questo tipo di destinazione finale. Sembra quindi una piccola cosa, ma in realtà è di grande rilievo.

RUSSO Raffaele. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO Raffaele. Esprimo il voto favorevole del Gruppo socialista all'emendamento in esame.

GIBERTONI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIBERTONI. Signor Presidente, anche il Gruppo della Lega Nord esprime voto favorevole all'emendamento della senatrice Procacci.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2/1, presentato dalla senatrice Procacci, nel testo modificato secondo la proposta del relatore, accettata dalla stessa senatrice Procacci.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) riutilizzo: processo produttivo o processo di combustione per la produzione di energia nei quali vengono utilizzati, anche o esclusivamente, residui derivanti da cicli di produzione o di consumo;

b) stoccaggio: deposito temporaneo esterno allo stabilimento di produzione dei residui destinati al riutilizzo, e precedente il trasporto, il trattamento e/o il riutilizzo;

c) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo;

d) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo;

e) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) raccolta: l'operazione di cernita e/o di raggruppamento dei residui per il loro trasporto».

3.3

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-ter) residuo: sostanza destinata ad essere riutilizzata come materia prima o come fonte di energia».

3.4

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

FOSCHI, *relatore*. Entrambi gli emendamenti prevedono delle integrazioni al testo del decreto-legge che la stessa Commissione ha ritenuto opportune.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il parere del Governo è favorevole ai due emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

(Raccolta e trasporto)

1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto di residui destinati al riutilizzo deve, senza alcun onere finanziario, darne comunicazione al comitato nazionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la quantità, la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui. Il comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi del presente decreto.

2. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato dai seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;
- b) origine, composizione e quantità del residuo;
- c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è soggetto il residuo;
- d) data del trasporto;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

3. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

4. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:

a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano ai fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985;

b) dei residui inerti purchè privi di amianto, destinati ad essere riutilizzati per ripristino ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali e per produzione di leganti e di materiale da costruzione in generale;

c) delle terre da coltivo risultanti da operazioni di pulizia dei prodotti vegetali eduli;

d) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 4, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) degli scarti delle lavorazioni agricole in generale, anche se derivanti da processi meccanici, comprese le lavorazioni della frutta, della caseina e delle sanse, nonché delle operazioni di falciatura e manutenzione di verde pubblico e privato».

4.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FOSCHI, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

(Comunicazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce le norme tecniche generali che individuano i tipi, le caratteristiche dei residui e le condizioni riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei residui, ai valori limite di emissione, alle caratteristiche minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed al tipo di attività alle quali il riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo o in un ciclo di combustione per la produzione di energia è sottoposto alla disciplina prevista dal presente articolo. Con le stesse modalità si provvede all'aggiornamento periodico delle suddette norme tecniche.

2. Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui al comma 1 è tenuto, senza alcun onere finanziario, a dare alla sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ed alla regione territorialmente competenti una comunicazione corredata da una relazione nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi

sono destinati ad essere riutilizzati, nonchè le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione può chiedere ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, può vietare la prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti già prodotti.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata entro sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività e rinnovata in caso di modifica del processo di trattamento o del ciclo di produzione o di combustione. Per le attività in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla stessa data.

4. Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuato la comunicazione ai sensi del presente decreto.

5. In attesa dell'adozione delle norme di cui al comma 1, la disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 si applica alle operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo come materia prima in un processo produttivo dei residui elencati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, con provenienza e destinazione conforme a quanto previsto nell'allegato medesimo.

6. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede all'aggiornamento periodico dell'elenco di cui all'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e dell'elenco dei residui individuati».

5.2

LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 5.

5.5

PROCACCI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In attesa dell'adozione delle norme di cui al comma 1 restano in vigore le norme vigenti in materia di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui elencati nell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente 26 gennaio 1990».

5.4

PROCACCI

Sopprimere il comma 6.

5.3

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FOSCHI, *relatore*. Do per illustrati gli emendamenti della Commissione.

* PROCACCI. Signor Presidente, con l'emendamento 5.5 proponiamo la soppressione del comma 5 dell'articolo 5 per le preoccupazioni a cui ho accennato poco fa relative all'attesa dell'adozione delle norme tecniche di cui al comma 1 di questo stesso articolo.

Con l'emendamento 5.4 proponiamo invece che rimangano in vigore le norme vigenti in materia di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui elencati nell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente del 26 gennaio 1990.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FOSCHI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.5 e 5.4, presentati dalla senatrice Procacci.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il mio parere è conforme a quello del relatore sugli emendamenti della senatrice Procacci. Esprimo inoltre parere favorevole agli emendamenti 5.2 e 5.3 della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dalla senatrice Procacci.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dalla senatrice Procacci.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

(Misure di sicurezza e procedure amministrative)

1. Ferme restando le disposizioni del presente decreto, allo stoccaggio, trasporto e riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5, si applicano altresì le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali o commerciali relative alla materia prima corrispondente, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, ed a quelle concernenti il trasporto ed il deposito di merci pericolose, tenendo conto delle sostanze e delle soglie quantitative che le rendono applicabili.

2. Gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica inferiore a 3 MW, nonché quelli di riscaldamento e/o climatizzazione con potenza termica inferiore a 500 KW, che utilizzano come fonte di energia i residui individuati in base all'articolo 5, sono considerati impianti ad inquinamento poco significativo ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione elettrica di potenza termica superiore la comunicazione di cui all'articolo 5 è compresa nell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale la regione dovrà esprimersi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta. Resta comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei residui come fonte di energia derivino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti dell'impianto.

3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui al precedente comma 1, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali ovvero tossici e nocivi, e per le corrispondenti attività previste nell'articolo 3 del presente decreto in relazione alle caratteristiche del residuo dichiarate nel registro di carico e scarico e nel documento di accompagnamento di cui agli articoli 4, comma 2, e 9.

4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non può comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: «3MW» con le seguenti: «2MW».

Al comma 2, sostituire le parole: «500 KW» con le seguenti: «150 KW».

6.4

PROCACCI

Al comma 2, sostituire le parole: «500 KW» con le seguenti: «200 KW».

6.3

PROCACCI

Al comma 2, sostituire le parole: «500 KW» con le seguenti: «250 KW».

6.5

PROCACCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I controlli agli impianti di riscaldamento di cui al comma 2 sono effettuati, dagli organi competenti, trenta giorni prima dell'entrata in funzione dell'impianto e con la frequenza minima trimestrale».

6.7

PROCACCI

Al comma 4, dopo le parole: «lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi» aggiungere le seguenti: «destinati al riutilizzo».

6.1

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PROCACCI. Signor Presidente, proponiamo che sia abbassata, per le ovvie preoccupazioni di tipo ambientale e sanitario, la soglia di quelli che dal testo vengono definiti impianti ad inquinamento poco significativo e che produrrebbero energia elettrica usando i residui indicati nell'articolo 5 del testo.

Nello specifico, con l'emendamento 6.6 proponiamo di sostituire al comma 2 le parole «3MW» con le altre «2MW». Conseguentemente, con l'emendamento 6.4, di abbassare la potenza da 500 KW a 150 KW. Analoghi significati rivestono i due emendamenti successivi 6.3 e 6.5.

Il problema dei controlli lo affrontiamo nell'emendamento 6.7. I controlli, colleghi, ci riguardano tutti da vicino e si riferiscono agli impianti di riscaldamento. Essi, a nostro parere, dovrebbero essere effettuati 30 giorni prima dell'entrata in funzione dell'impianto e con la frequenza minima di tre mesi.

FOSCHI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 6.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FOSCHI, relatore. Signor Presidente, mi dichiaro contrario a tutti gli emendamenti presentati dalla senatrice Procacci.

FORMIGONI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, il Governo è favorevole all'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione, mentre si dichiara contrario sugli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dalla senatrice Procacci.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dalla senatrice Procacci.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dalla senatrice Procacci.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dalla senatrice Procacci.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dalla senatrice Procacci.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 7.

(Movimenti transfrontalieri)

1. All'esportazione e all'importazione dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5 si applicano le norme in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457.

2. All'esportazione dei residui di cui al comma 1, dichiarati non tossici e nocivi nella documentazione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4, si applica la procedura di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457.

3. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457, non si applicano all'importazione dei residui di cui al comma 2, a condizione che il destinatario dei residui stessi abbia adempiuto alle prescrizioni del presente decreto.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «All'esportazione e all'importazione dei residui» inserire le seguenti: «destinati al riutilizzo».

7.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FOSCHI, *relatore*. Signor Presidente, si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 8 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 8.

(Autorizzazioni)

1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 9.

(Registri di carico e scarico)

1. I soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto dei residui tossici e nocivi destinati al riutilizzo e coloro che effettuano attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5, ad esclusione dei soggetti e delle operazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere *a)*, *c)* e *d)*, devono annotare, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati dall'ufficio del registro al momento del prelievo o dello stoccaggio, giornalmente o in modo congruo rispetto ai relativi processi per ciascuna tipologia di residui, le seguenti informazioni:

- a)* la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);
- b)* la qualità (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo);
- c)* la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);
- d)* la frequenza della raccolta;
- e)* il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato;
- f)* le date di carico e di scarico;
- g)* il modo di trattamento e di riutilizzo.

2. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purchè integrati con gli elementi in esso previsti, da:

- a)* registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
- b)* registri IVA di acquisto e vendita;
- c)* scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
- d)* altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati ed integrati ai sensi del comma 1.

3. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.

4. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

5. I registri possono essere tenuti anche dalle organizzazioni artigianali interessate, che provvedono ad annotare i dati di cui al comma 1 con cadenza mensile.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'alea, sostituire le parole: «articolo 4, comma 4, lettere a), c) e d)» con le altre: «articolo 4, comma 4, lettere a), c) d) e d-bis)».

9.1

LA COMMISSIONE

Al comma 1, nell'alea, sopprimere le seguenti parole: «o in modo congruo rispetto ai relativi processi per ciascuna tipologia di residui».

9.2

PROCACCI

Invito i presentatori ad illustrarli.

FOSCHI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 9.1 si illustra da sè.

PROCACCI. Signor Presidente, l'emendamento 9.2, di cui peraltro ho parlato anche durante la discussione generale, si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FOSCHI, *relatore*. Signor Presidente esprimo parere negativo sull'emendamento 9.2.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, mi dichiaro favorevole all'emendamento 9.1 della Commissione mentre sono contrario all'emendamento 9.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dalla senatrice Procacci.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 10 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 10.

(Obbligo di informazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 9, o il loro legale rappresentante o un loro delegato risultante da atto scritto, comunicano annualmente alla

regione o alla provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai registri di carico e scarico.

2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che può avvalersi della collaborazione dell'unione delle camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in accordo con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 11 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 11.

(Controlli)

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e salvo che la legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i controlli sulle operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo, previste nel presente decreto, sono esercitati dalle province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, dei competenti servizi tecnici.

2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le operazioni di cui al comma 1.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo le parole: «ad effettuare» inserire le seguenti: «in qualsiasi momento».

11.1

PROCACCI

Invito la presentatrice ad illustrarlo.

PROCACCI. Signor Presidente, si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FOSCHI, *relatore*. Signor Presidente, mi dichiaro contrario.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dalla senatrice Procacci.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 12.

(Sanzioni e causa di non punibilità)

1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dagli articoli 4, commi 1 e 2, 5, commi 2 e 3, 6, commi 2 e 3, 9 e 10, comma 1, è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni.

2. La pena prevista dal comma 1 si applica altresì a chiunque non osserva le prescrizioni stabilite nel decreto del Ministro dell'ambiente previsto dall'articolo 5, commi 1 e 5.

3. Non è punibile chiunque, avendo commesso, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero dalle leggi regionali, adempie agli obblighi stabiliti nel presente decreto, nei tempi e nei modi in esso previsti.

4. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 qualora, in violazione delle disposizioni del presente decreto, i residui individuati ai sensi dell'articolo 5 non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione» con le altre: «con l'ammenda da lire tre milioni».

12.1

LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 3.

12.5

PROCACCI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non è punibile chiunque, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ha commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali».

12.2

LA COMMISSIONE

Al comma 4, sopprimere le parole: «in violazione delle disposizioni del presente decreto».

12.3

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

PROCACCI. Do per illustrato l'emendamento 12.5.

FOSCHI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 12.1 elimina la previsione dell'arresto ed eleva la sanzione dell'ammenda, che nel testo del decreto era fissata da 1 a 10 milioni, da 3 a 10. Tuttavia, la Commissione, pur concordando sugli emendamenti 12.1 e 12.5, ha manifestato sull'argomento alcuni dubbi che si riteneva dovessero essere sciolti definitivamente in Aula.

Pertanto, esprimo il mio personale parere favorevole ai due emendamenti che presento a nome della Commissione, sempre che altri colleghi o il Governo non abbiano proposte da avanzare contestualmente all'Assemblea. Per quanto riguarda invece l'emendamento 12.5, presentato dalla senatrice Procacci, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli emendamenti della Commissione e non ritengo necessaria alcuna integrazione, mentre esprimo parere contrario all'emendamento 12.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.5, presentato dalla senatrice Procacci.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.2.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPECCHIA. Signor Presidente, esprimo il voto contrario del mio Gruppo all'emendamento 12.2 che opera una sanatoria vergognosa, elemento questo che credo sia sfuggito a molti colleghi. Infatti, leggendo attentamente l'emendamento ci si accorge che si fa riferimento alle disposizioni del decreto del Ministero dell'ambiente del 26 gennaio 1990, dichiarato incostituzionale. Dobbiamo allora valutare se si tratta di sanare comportamenti di soggetti addetti al trasporto, allo smaltimento o a quant'altro in queste materie fino a quando vi è stata la pronuncia di incostituzionalità o non, come invece sembra prevedere l'emendamento - perchè non è chiaro -, anche per i periodi successivi. Non un anno o due fa, ma nei mesi scorsi si sono verificate nel paese alcune situazioni che hanno visto intervenire la magistratura proprio perchè vi sono stati soggetti che, nonostante la pronuncia di incostituzionalità di quel decreto, hanno continuato a far finta di nulla e mi riferisco anche a soggetti ad alti livelli, come l'Enel per quanto riguarda il trasporto delle ceneri.

La mia parte politica vuol giocare a carte scoperte e pertanto dice chiaramente che non è disponibile a sanatorie di questo tipo; altri, se lo ritengono, le approvino pure.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 13 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 13.

(Abrogazione di norme)

1. È abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. Sono fatte salve le leggi regionali in materia in quanto compatibili con le disposizioni di principio del presente decreto.

2. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attività che il presente decreto qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui individuati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 14.

(Disposizioni transitorie)

1. Ai fini del primo aggiornamento di cui all'articolo 5, comma 6, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'elenco dei residui destinati al riutilizzo in processi produttivi in base a specifica disciplina regionale, con indicazione delle caratteristiche, della provenienza e della destinazione dei residui stessi.

2. In attesa del suddetto aggiornamento le attività di stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei residui di cui al comma 1 sono sottoposte alla comunicazione di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, nella quale deve essere altresì precisato l'atto che sottopone il residuo stesso alla specifica disciplina regionale.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «ai fini del primo aggiornamento di cui all'articolo 5, comma 6» con le altre: «ai fini della prima individuazione dei residui destinati al riutilizzo di cui all'articolo 5, comma 1».

14.1

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «del suddetto aggiornamento» con le altre: «della suddetta individuazione».

14.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

FOSCHI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo esprime parere favorevole ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 15 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

GIOLLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIOLLO. Signor Presidente, colleghi, pur permanendo il timore da parte nostra che i residui che non saranno smaltiti, quindi riciclati, possano avere un irregolare smaltimento, soprattutto quelli tossici e nocivi; pur rimanendo aperte tutte le questioni connesse al funzionamento dei consorzi e alla raccolta differenziata dei rifiuti, che è un problema a cui si deve dare ancora soluzione; pur tenendo conto di altri problemi connessi alla questione che il decreto tratta; considerando che il decreto stesso va a sanare la situazione che si è determinata in conseguenza della sentenza della Corte di cassazione del 27 marzo 1992; tenendo in considerazione che tale provvedimento va a favorire le nostre industrie che sono state messe in difficoltà da tale sentenza (parlo, ad esempio, dell'industria siderurgica, dell'industria tessile, eccetera); tenendo anche conto del fatto che tale decreto prevede norme transitorie, perchè si dovrà recepire la normativa comunitaria che è stata all'attenzione qualche giorno fa di quest'Aula, il nostro Gruppo si esprimerà con un voto di astensione.

PROCACCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PROCACCI. Signor Presidente, desidero annunciare il voto contrario del Gruppo «Verdi-La Rete». Riteniamo che questo provvedimento sia da una parte ingiustificato nella sua veste di provvedimento-ponte, essendo relativo ad una materia molto importante sotto il profilo ambientale, anche in rapporto ad adempimenti doverosi da parte dell'Italia in sede comunitaria.

Riteniamo inoltre che l'impatto ambientale sia forte e negativo e che questo provvedimento presenti dei punti inaccettabili, come la sanatoria di cui si è parlato poc'anzi e su cui avevamo presentato anche

delle proposte emendative a mio parere molto importanti. Rischiamo davvero di fare ancora una volta di questa materia qualcosa al di fuori della legge e dei più elementari vincoli ambientali.

Infine un dato positivo. Desidero ringraziare i colleghi che hanno votato a favore dell'emendamento 2.2/1, che porterà a degli effetti importanti e positivi per tantissimi animali in stato di abbandono. *(Applausi dal Gruppo «Verdi-La Rete»).*

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPECCHIA. Egregio Presidente, colleghi, anche se questo provvedimento poteva essere migliorato ed anche se, come ho detto poco fa, noi eravamo e siamo contrari all'emendamento della Commissione 12.2 che sana una serie di situazioni, alcune delle quali non dovevano, secondo noi, essere sanate, tutto sommato riteniamo comunque che questo provvedimento sia necessario. Lo abbiamo infatti sollecitato negli anni e nei mesi scorsi perchè si era venuta a determinare una situazione davvero difficile, con tanti punti interrogativi, con difficoltà anche per settori importanti della nostra economia, e ciò a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto del 1990. Certo, si dice già nella relazione di accompagnamento del Governo che si tratta di un provvedimento tampone, come è stato ricordato dalla collega Procacci, e ciò in attesa della disciplina più organica di recepimento delle direttive CEE nella materia complessiva dei rifiuti. Noi cogliamo questa occasione per auspicare che ciò venga fatto nel più breve tempo possibile, perchè se è stato giusto varare questo provvedimento per tamponare una situazione diventata ormai insostenibile, bisogna comunque completare il discorso in modo più organico, con un provvedimento innovativo sul tema dei rifiuti che recepisca la normativa comunitaria.

In conclusione, pur con qualche insoddisfazione per alcuni punti che potevano essere migliorati, voteremo a favore del provvedimento.

GOLFARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI. Signor Presidente, esprimo il consenso del Gruppo della DC alla conversione in legge del decreto-legge n. 443. Il nostro Gruppo aveva presentato un proprio disegno di legge che verrà assorbito, in caso di approvazione, dal provvedimento governativo. Siamo lieti che alla fine si sia arrivati ad una valutazione favorevole da parte di molti Gruppi presenti in questa Assemblea.

Come è stato rilevato da vari intervenuti nel dibattito di oggi ed in 13ª Commissione, non stiamo esaminando una legge-quadro sui rifiuti, ma stiamo affrontando solo una parte della disciplina, quella che riguarda i residui delle lavorazioni e dei processi produttivi. Tempo fa prendemmo in esame un'altra parte, quella relativa alla rottamazione. Dalla Camera dei deputati, poi, arriverà con tutta probabilità un

disegno di legge che affronta una terza questione, quella degli imballaggi. È evidente che tutte queste norme potranno organizzarsi in un disegno compiuto se il Parlamento, nel tempo che gli rimane, riuscirà a dare vita ad una legge-quadro che disciplini l'intera materia dei rifiuti. In quella sede dovranno essere recepite le direttive comunitarie che attendono di essere attuate nel paese. Nel frattempo, non si può continuare a criminalizzare, come è stato fatto, i produttori che trasportano la carta, il vetro, i residui di ferro e quant'altro, perchè non sono ancora disciplinati da una legge organica: occorre assolutamente dare una sistemazione transitoria a questa situazione ed a ciò si è provveduto con il decreto-legge in esame. Esprimo soddisfazione per il fatto che siamo riusciti ad arrivare a questo obiettivo (*Applausi del senatore Montresori*).

GIOVANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Signor Presidente, il Gruppo del PDS voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 443 in quanto c'è viva attesa tra importanti forze produttive che si sono trovate nell'imbarazzo e qualche volta in situazioni anche più difficili a causa dell'incertezza legislativa determinata da errori non loro e da una notevole confusione nella legislazione e nella giurisprudenza italiane. Questa incertezza ha qualche radice anche a livello comunitario ed in parte è comprensibile. Nell'intervenire con questo provvedimento-ponte, però, sono stati lasciati spazi per altre indeterminanze. Credo che la Camera, nel proseguire l'esame del decreto-legge, dovrà valutare a fondo le parti in cui esso porrà problemi circa la sua effettiva praticabilità, quando la legge di conversione entrerà in vigore: dovrà farlo già da oggi in relazione alla disciplina comunitaria in vigore dal 1° aprile 1993; e nel prossimo futuro, in relazione al regolamento comunitario che inizierà ad essere applicato dal 10 maggio 1994. In particolare c'è indeterminazione riguardo alle sostanze che saranno escluse dal campo di applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge, con il che si rischia di consentire per un certo periodo la libera circolazione di materiali che possono essere dannosi per l'ambiente. Non credo che questa provvisoria liberalizzazione vada nell'interesse degli operatori e delle imprese, che potrebbero trovarsi da un giorno all'altro di fronte a marce indietro e a nuove docce fredde, quale sarebbe il passare da condizioni di legalità al ritorno della perseguibilità penale per i medesimi atti e comportamenti.

Il provvedimento pone dei rimedi provvisori, ma le forze produttive ed anche il mondo ambientalista non hanno ancora assunto la consapevolezza che tali questioni vanno affrontate con equilibrio, con una certa decisione e anche con qualche sacrificio economico a favore di una sicurezza ambientale e di una certezza giuridica della materia. È quindi un voto favorevole con qualche sofferenza e soprattutto con l'augurio che la Camera, nelle parti di incertezza e di pericolo ambientale che in qualche modo esso contiene, possa migliorare subito questo provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1635 composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione».

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1305.

Approvazione di proposta di non passaggio all'esame degli articoli del disegno ai legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e Protocollo aggiuntivo, firmato a Città del Capo il 23 maggio 1984» (821)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e Protocollo aggiuntivo, firmato a Città del Capo il 23 maggio 1984».

La relazione è stata stampata e distribuita.

GIACOVAZZO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **GIACOVAZZO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Signor Presidente, la ratifica al nostro esame, come è noto, riguarda un accordo che è stato concluso nel 1984, ossia nove anni fa. Ma la procedura di ratifica fu bloccata allora per le sanzioni decise dalla Comunità internazionale nei confronti del Governo di Pretoria. Successivamente all'approvazione da parte della 3ª Commissione del Senato ha ripreso il suo *iter*, ma sia il Ministero delle finanze, sia la parte sudafricana hanno sollevato alcune perplessità sul testo dell'accordo, considerato in parte superato ed obsoleto, appunto per la sua veneranda età.

Per questi motivi, e considerata anche la particolare delicatezza della materia regolata dal Trattato, si ritiene necessaria una sua rinegoziazione, anche al fine di renderne più omogenee le disposizioni relative alla normativa fiscale vigente sia in Italia sia in Sudafrica che nel frattempo è andata adeguandosi.

Questa è la posizione del Ministero che ho voluto comunicare al Senato.

GRAZIANI Antonio, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GRAZIANI Antonio, *relatore*. Signor Presidente, considerata la posizione del Governo, e constatando che il Trattato firmato nel 1984 ha perso lucentezza, non foss'altro strada facendo, per via del trascorrere degli anni, chiedo che il Senato approvi una proposta di non passaggio agli articoli che formalmente presento.

PRESIDENTE. Ritengo che il rappresentante del Governo abbia già manifestato il suo consenso al riguardo.

GIACOVAZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Certo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di non passaggio all'esame degli articoli avanzata dal senatore Graziani.

È approvata.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, fatta a Città del Vaticano il 3 dicembre 1991» (824) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, fatta a Città del Vaticano il 3 dicembre 1991».

Il relatore, senatore Piccoli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Poichè non si fanno osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Piccoli.

PICCOLI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che la ratifica in esame e quella successiva, relativa alla Convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino, siano le sole occasioni in cui il Parlamento si occupa di moneta stampata dagli italiani, perchè tutto il resto sfugge alla nostra competenza e rientra invece nella competenza dell'Istituto di emissione.

Sto leggendo alcuni volumi sulla moneta perchè sono sempre più convinto che questo sia uno dei problemi principe dell'economia europea; mi accorgo però con tristezza che uno dei problemi che sfuggono completamente al controllo politico nelle grandi nazioni è proprio quello della moneta. Del resto anche in questi giorni vediamo che viene fatta «a pezzi» dalla speculazione, e non sappiamo come si cerca di reagire.

Il disegno di legge n. 824, presentato dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, propone la ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, siglata a Città del Vaticano il 3 dicembre 1991. Mi permetto una piccola osservazione: sono dovuti trascorrere due anni prima che questa Convenzione potesse diventare un atto autentico, quindi quando è già stato completato il ciclo piuttosto significativo previsto dalla stessa Convenzione.

La Convenzione del 1991 prevede la messa a disposizione da parte dello Stato italiano della Zecca per la coniazione di monete vaticane e medaglie pontificie. Lo Stato della Città del Vaticano si impegna a servirsi esclusivamente della Zecca di Roma finchè sarà in vigore la Convenzione in esame. Le monete saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale e le dimensioni dei singoli pezzi. Le monete vaticane e le monete italiane (nel territorio italiano e nella Città del Vaticano) avranno identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.

La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per un valore illimitato. A tal fine lo Stato della Città del Vaticano rinuncia a chiedere alla Repubblica italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel proprio territorio; quindi queste monete avranno corso legale soltanto nel territorio dello Stato della Città del Vaticano. Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di un miliardo di lire italiane e per un quantitativo non superiore a 100 milioni di pezzi.

Sono state previste anche alcune varianti (riferendosi al futuro). Nel caso di sede vacante lo Stato della Città del Vaticano potrà coniare monete in aggiunta al limite massimo che ho testè citato, per l'importo di 300 milioni di lire italiane e per non oltre 30 milioni di pezzi. Questa previsione si estende anche a ciascun Anno Santo giubilare e all'anno di apertura dei Concilii Ecumenici; in quest'ultimo caso lo Stato della Città del Vaticano potrà coniare monete in aggiunta al limite massimo previsto per l'importo di 300 milioni di lire italiane e per non oltre 30 milioni di pezzi.

La Convenzione resterà in vigore per dieci anni e prevede un raccordo con la precedente Convenzione (anch'essa rimasta in vigore per dieci anni). Ricordo che alcune difficoltà insorte nel rinnovo della Convenzione del 1971 hanno notevolmente rallentato i campi di finalizzazione del negoziato.

Come ho già detto la Convenzione resterà in vigore per dieci anni, salva la facoltà di ciascuna delle parti di denunciarla con un preavviso di sei mesi.

Onorevoli colleghi, dopo aver svolto queste considerazioni, vi invito all'approvazione del disegno di legge in esame. Debbo, tuttavia, osservare che le cifre previste sono limitate e debbo sottolineare che una Convenzione siglata il 3 dicembre 1991 viene sottoposta all'esame dell'Aula due anni dopo, cioè il 2 dicembre 1993 (quindi non so come potrà essere sistemata la situazione).

Signor Presidente, durante l'esame del disegno di legge n. 824 da parte della Commissione di merito non sono sorti dubbi o perplessità; quindi, credo che l'Aula del Senato possa dare il proprio consenso sul provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

GIACOVAZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere a quanto già detto dal relatore.

PRESIDENTE. La 5ª Commissione ha comunicato di non avere osservazioni sul testo del provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, fatta a Città del Vaticano il 3 dicembre 1991.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 9 della Convenzione medesima.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 21 dicembre 1991» (880) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 21 dicembre 1991».

La Commissione ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Poichè non si fanno osservazioni, il senatore Piccoli è autorizzato a riferire oralmente.

PICCOLI, *relatore*. Signor Presidente, devo ripetere l'osservazione che ho già fatto prima in quanto anche in questo caso sono passati due anni da quando questa Convenzione è stata fatta. Soprattutto devo dire che, quando abbiamo discusso in Commissione questo argomento, nessuno ha messo in dubbio i temi della nuova Convenzione monetaria, i cui termini dirò tra poco, mentre invece è stata messa in dubbio molto seriamente da parte di diversi colleghi la situazione che riguarda i rapporti finanziari dello Stato italiano con la Repubblica di San Marino. Mi è stato anche dato l'incarico di indicare in questa sede al rappresentante del Governo tale problema, perchè sarebbe proprio necessario andare un po' a fondo in merito a questo argomento. Non so cosa succeda a San Marino, ma sicuramente si sono verificati alcuni episodi, e pertanto non è male che da parte mia io segnali qui la necessità di analizzare più a fondo i problemi finanziari e quindi quelli legati alla moneta che si pongono nei rapporti con la Repubblica di San Marino.

La Convenzione è analoga a quella che abbiamo testè ratificato relativa allo Stato della Città del Vaticano. Come previsto dall'articolo 2 della Convenzione, le monete, nei valori che la Repubblica di San Marino intende coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Le monete di ciascuno dei due Stati, inoltre, avranno, nel territorio dell'altro, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse. La Convenzione stabilisce ancora, all'articolo 5, che la coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato. In ogni caso, il Governo di San Marino, qualora voglia procedere alla coniazione di monete d'oro, dovrà concordare preventivamente il quantitativo con le competenti autorità tecniche italiane per avvalersi dei servizi della Zecca italiana. Il Governo sanmarinese rinuncia a chiedere alla Repubblica italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio.

L'articolo 6 stabilisce il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro, che resta determinato nella somma complessiva di 2.700 milioni di lire italiane annue. Si tratta pertanto di una cifra esigua rispetto alla quantità dei rapporti esistenti tra il Governo di San Marino e il Governo italiano. Comunque, i competenti organi finanziari dei due

paesi provvederanno, di comune accordo e con procedura amministrativa, alla revisione biennale del contingente suddetto sulla base di indicatori di variazione del costo della vita.

Ciascuno dei due Stati si impegna a reprimere e punire la falsificazione delle monete dell'altro Stato che si perpetrasse nel suo territorio (articolo 8).

Anche per questo provvedimento chiedo che si possa rapidamente riconoscere la ratifica e l'esecuzione. Desidero però esprimere la mia perplessità, perchè questa Convenzione, fatta il 21 dicembre 1991, la stiamo ratificando il 2 dicembre 1993, quando è già trascorsa una parte della sua durata. Ricordo che la Convenzione resterà in vigore per dieci anni.

Voglio inoltre sottolineare al Governo l'esigenza di valutare molto più a fondo gli aspetti finanziari ed economici e tutto ciò che è accaduto in relazione a certe vicende di cui abbiamo sentito parlare accadute nella Repubblica di San Marino e concernenti i rapporti con lo Stato italiano.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo.

GIACOVAZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione del senatore Piccoli, con il quale concordo.

PRESIDENTE. La 5ª Commissione ha comunicato di non avere osservazioni da fare sul testo del provvedimento al nostro esame.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 21 dicembre 1991.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 della Convenzione medesima.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione della Repubblica ellenica all'Unione dell'Europa occidentale (UEO), con annesso, fatto a Roma il 20 novembre 1992» (1406)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione della Repubblica ellenica all'Unione dell'Europa occidentale (UEO), con annesso, fatto a Roma il 20 novembre 1992».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

GRAZIANI Antonio, *f.f. relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIACOVAZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Questa ratifica è un atto dovuto di reciprocità. Concordo con la relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adesione della Repubblica ellenica all'Unione dell'Europa occidentale (UEO), con annesso, fatto a Roma il 20 novembre 1992.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo III del Protocollo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione degli accordi e relativi protocolli di adesione di Spagna e Portogallo all'Accordo ed alla Convenzione di Schengen, fatti a Bonn il 25 giugno 1991» (1482) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione degli accordi e relativi protocolli di adesione di Spagna e Portogallo all'Accordo ed alla Convenzione di Schengen, fatti a Bonn il 25 giugno 1991», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente. Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

ORSINI, *f.f. relatore*. Caro Presidente, onorevoli colleghi, come è noto il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi il 14 giugno 1981 hanno sottoscritto una convenzione comunemente nota come Convenzione di Schengen, relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

La Repubblica italiana ha aderito a tale Convenzione con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990. Il testo al nostro esame ratifica l'ingresso di altri due paesi nell'ambito degli accordi previsti dalla Convenzione: si tratta della Spagna e del Portogallo. La circostanza evidentemente è positiva, perchè amplia l'area in cui si procede ad una

graduale eliminazione dei controlli alle frontiere interne e quindi alla realizzazione della libera circolazione delle persone e delle merci.

Questi accordi si inseriscono nel quadro della costruzione europea, della quale l'apertura delle frontiere costituisce uno degli elementi principali. La collaborazione nell'ambito dell'accordo di Schengen ha avuto ed ha tuttora la funzione di anticipare soluzioni concrete agli obiettivi dell'Atto unico.

Con l'adesione della Spagna e del Portogallo il territorio di cui all'Accordo di Schengen viene così a corrispondere all'insieme degli Stati membri della Comunità europea, uniti da una frontiera terrestre comune, con l'unica eccezione della Danimarca il cui rapporto col processo di integrazione europea è sempre stato relativamente complesso, come anche la vicenda della ratifica del Trattato di Maastricht ha dimostrato.

Dobbiamo prendere atto che con tale evento si verifica un passo avanti sulla via della realizzazione più rapida possibile dell'obiettivo della soppressione delle frontiere interne di cui all'articolo 8 *a*) dell'Atto unico, che è stato gestito e definito nel periodo in cui il nostro paese aveva la Presidenza della Comunità economica europea.

Forse è bene dare atto al Parlamento che nel Protocollo di adesione il Regno di Spagna ha chiesto ed ottenuto alcune misure di piccola deroga concernenti le merci ed i viaggiatori provenienti dalle città di Ceuta o Melilla, che sono sotto la sua sovranità ma non fanno parte della Comunità economica europea. Alcune piccole deroghe sono state ottenute dal Portogallo in relazione al fatto che questo paese ha un accordo di soppressione del visto con il Brasile.

A parte questi aspetti del tutto marginali, l'ingresso della Spagna e del Portogallo che siamo chiamati, per quanto di competenza, a ratificare nel quadro dell'Accordo di Schengen costituisce un fatto molto positivo sulla strada della costruzione europea di cui non possiamo che compiacerci. Pertanto, a nome della Commissione, prego il Senato di procedere agli atti di competenza. *(Applausi dai Gruppi del PDS e della DC)*.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GRILLO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Signor Presidente, concordo in pieno con il relatore.

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che la Commissione bilancio ha dichiarato di non avere osservazioni sul testo del provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) il protocollo di adesione del Regno di Spagna all'Accordo di Schengen per l'eliminazione graduale delle frontiere comuni, quale emendato dal protocollo di adesione della Repubblica italiana, firmato a Parigi il 27 novembre 1990, nonchè l'accordo di adesione del Regno

di Spagna alla Convenzione di applicazione del suddetto Accordo di Schengen al quale ha aderito la Repubblica italiana a Parigi il 27 novembre 1990, con allegati e atto finale; ambedue gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991;

b) il protocollo di adesione della Repubblica portoghese all'Accordo di Schengen per l'eliminazione graduale delle frontiere comuni, quale emendato dal protocollo di adesione della Repubblica italiana, firmato a Parigi il 27 novembre 1990, nonché l'accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione di applicazione del suddetto Accordo di Schengen al quale ha aderito la Repubblica italiana a Parigi il 27 novembre 1990, con allegati e atto finale; ambedue gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali con la Spagna di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del protocollo e dall'articolo 5, comma 2, dell'accordo, e agli atti internazionali con il Portogallo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del protocollo e dall'articolo 7, comma 2, dell'accordo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare» (1556-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9

ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera, salvo la votazione finale.

La Commissione ha terminato da poco i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente. Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

FOSCHI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento è stato approvato dal Senato pochi giorni or sono. Ci è pervenuto dalla Camera dei deputati con alcune modifiche che sono già state oggetto di esame immediatamente dopo l'arrivo dalla Camera dei deputati da parte della 13ª Commissione.

Le modifiche e le integrazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento non sono state molto gradite dalla Commissione di merito che, pressochè unanimemente, non le ha ritenute migliorative del testo licenziato dal Senato. Purtroppo, esse sono state subite dalla Commissione con una certa «sofferenza», anche se una larga maggioranza della Commissione medesima ha incaricato il relatore di riferire in termini favorevoli all'approvazione, senza ulteriori modificazioni del provvedimento che la Camera ci ha, poche ore fa, trasmesso.

Per una doverosa informazione nei confronti di quest'Aula, riassumo in poche parole quelle che sono le modifiche più significative apportate dall'altro ramo del Parlamento. La Camera dei deputati ha confermato la soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge operata dal Senato, come pure all'articolo 2 non è stata apportata alcuna modificazione rispetto al testo varato da quest'Aula. All'articolo 3, invece, sono state introdotte numerose modifiche. La prima si riferisce al comma 1, concernente i soggetti destinatari del provvedimento. Infatti, la norma è stata limitata ai titolari delle centrali termoelettriche esistenti alimentate con combustibili convenzionali, mentre noi la avevamo riferita ai «titolari degli insediamenti produttivi esistenti», che è un genere più ampio.

Al successivo comma 2 sono state apportate modificazioni di scarso rilievo, mentre la modifica apportata al comma 5 può ritenersi migliorativa del testo da noi licenziato in quanto riconferma il rispetto della legge Merli del 1976 che, seppur lacunosa, costituisce per noi un punto fermo.

Inoltre, è stato aggiunto, sempre all'articolo 3, un comma 6-*bis* che, in sostanza, reintroduce il contenuto dell'articolo 1 del testo originario del Governo, che noi avevamo soppresso. In pratica, mentre la Camera ha confermato la soppressione dell'articolo 1, così come era stato da noi deciso, ha poi inserito un comma 6-*bis* all'articolo 3 che reintroduce l'elemento della diluizione negli scarichi inquinanti per le acque di raffreddamento.

In conclusione, pur con le riserve giuste e giustificabili, largamente condivise dalla Commissione ambiente e territorio di questo ramo del

Parlamento, auspico l'approvazione definitiva del provvedimento in esame, anche perchè si possa dare quel respiro di tipo occupazionale e produttivo largamente atteso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Parisi Vittorio. Ne ha facoltà.

* **PARISI Vittorio.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, io rammento che quando il Senato ha esaminato in Commissione e poi in Aula questo provvedimento noi abbiamo espresso un giudizio positivo sul testo, risultato di un lungo lavoro della Commissione, di un compromesso molto faticoso che aveva portato all'elaborazione di un testo che, pur non essendo certamente condivisibile, tuttavia era il minore dei mali. Io ricordo che noi avevamo insistito su un'altra via, che il Governo avrebbe ancora il tempo di seguire, cioè la via di una decretazione in funzione del problema emergente, cioè la centrale di La Spezia. Successivamente si sarebbe potuta affrontare la restante parte della materia e, visto che l'Enel per decenni non si è messa in regola con la legge dello Stato, non si vede assolutamente l'urgenza di intervenire ora. Questa era la nostra posizione quando abbiamo votato in Aula a favore di un testo che - ripeto - era frutto di un grande lavoro. Va dato anzi atto alla Commissione di aver lavorato in maniera valida, cercando una via razionale per superare la volontà del Governo di seguire a tutti i costi una via che secondo noi non era praticabile.

Alle ore 15 abbiamo ricevuto questo testo, alle ore 15,15 la Commissione ne ha intrapreso l'esame, un esame che ha dovuto interrompere per poi riprenderlo nuovamente alle 17,40: è bene che vada a verbale come si lavora in questi giorni al Senato della Repubblica. E il testo che ci è ritornato per quasi tutte le modifiche apportate dalla Camera dei deputati è fortemente peggiorativo. Ma in particolare la Camera ha reintrodotto - ed è questo il fatto più grave - una modifica surrettizia della legge Merli: si tratta di una cosa di una gravità inaudita, onorevole Presidente, colleghi. È di una gravità inaudita aver modificato in maniera surrettizia una legge dello Stato, con una norma assolutamente inaccettabile, e faccio riferimento al comma 6-bis.

A questo punto noi siamo costretti a rivedere completamente la nostra posizione. Noi riteniamo che ci sia tempo perchè il Governo segua l'altra strada, la via razionale di affrontare solo il problema locale, e non alterando la legge dello Stato, compromettendo tutte le nostre coste in maniera inaccettabile e sostanzialmente facendo un regalo all'Enel che in questi anni in gran parte non ha adeguato i propri impianti. Ma la normativa così com'è fa anche un danno all'Enel stesso, che in questi ultimi anni ha dimostrato una vocazione ambientalistica di un certo interesse, che noi abbiamo seguito con simpatia.

Noi non possiamo accettare questo ricatto, perchè, se si vanno a guardare le date, si tratta di un vero e proprio ricatto. Noi non lo possiamo assolutamente accettare! Non possiamo accettare questo metodo di lavoro e pertanto - lo dichiaro in maniera estremamente netta - non prenderemo parte per protesta alle votazioni che avranno

luogo sul provvedimento in esame. *(I senatori del Gruppo di Rifondazione comunista abbandonano l'Aula).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Procacci. Ne ha facoltà.

* PROCACCI. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in sede di discussione generale perchè questo provvedimento è stato oggetto di un grande lavoro qui al Senato da parte mia e mi sembra che ci sia in questo momento una ridda di false voci e di tendenziose interpretazioni del lavoro dei Verdi. Sono contenta di avere il microfono per dire ai colleghi, e *in primis* al Sottosegretario, che la soluzione offerta con la diluizione costituiva un errore che noi abbiamo cancellato con un intelligente lavoro della Commissione ambiente del Senato; il discorso però è stato parzialmente reintrodotta alla Camera da un emendamento della relatrice Zanferrari. Quindi il nostro lavoro è stato teso ad abbassare in tutti i modi, a comprimere la pericolosità e l'assurdità di questa reintroduzione. Voglio sottolinearlo per amore di chiarezza, anche perchè su questo oggi ci siamo aspramente confrontati in Commissione. Devo dire, non tanto tra parentesi, che questi aspri confronti nascono anche da un modo ormai inaccettabile, mostruoso di lavorare, con provvedimenti che ci arrivano tra capo e collo, improvvisamente in Commissione alle 15 e in Aula tre ore dopo.

È evidente che in questo modo i parlamentari non sono assolutamente messi nelle condizioni di svolgere un lavoro ponderato o quanto meno a ritmi umani. Tenendo conto di questa disumanità che caratterizza ormai il lavoro di fine legislatura, voglio fare anche altre considerazioni.

In tema di diluizione ho firmato l'emendamento presentato dal senatore Giollo, che condivido dalla prima all'ultima parola e credo che su di esso non sia più necessario parlare: l'elementare onestà della considerazione del lavoro altrui credo vada conservata anche in quest'Aula. Presentai pochi giorni fa moltissimi emendamenti per cambiare il provvedimento al nostro esame, dal momento che l'impatto ambientale delle scelte in esso contenute sarebbe stato fortissimo. Sono lieta - lo dico anche con una certa ironia - che buona parte degli emendamenti che avevo presentato e che vennero respinti dal Senato figurino ora nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo la soppressione dell'articolo 1, il famigerato articolo 3 era quello che aveva un grande potenziale di pericolosità, dal momento che estendeva la sanatoria sugli scarichi praticamente a tutti gli impianti: giustamente, si è precisato che si tratta soltanto degli scarichi a mare delle centrali termoelettriche a combustibile convenzionale.

Ancora: è stato aggiunto al testo che anche nella fase transitoria, che durerà 24 mesi, va rispettata la legge Merli: era uno dei punti peggiori del provvedimento. Abbiamo avuto notizia in queste ore che è stato presentato il regolamento dell'Istituto di ricerca sulla salute ambientale, che, dalle prime notizie, pare essere positivo nei suoi contenuti.

Anticipo la mia dichiarazione di voto. I miglioramenti apportati non sono a nostro parere sufficienti a controbilanciare l'errore di fondo

dell'ENEL, che pure - è vero - in questi ultimi tempi tende a cambiare in senso positivo il suo atteggiamento verso l'ambiente. Resta infatti questo sbaglio fondamentale di non aver voluto usare correttamente i diciassette anni di tempo che si è avuto a disposizione dal 1976, anno di approvazione della legge Merli, ad oggi per compiere scelte anche in materia di siti improntate a metodologie ambientali corrette, quali una valutazione sulla compatibilità del sito rispetto alla grandezza dell'impianto. Restano quindi problemi per La Spezia e per il suo golfo, che è chiuso.

Per tali motivi ribadiamo in Aula il voto negativo dei senatori Verdi, pur tenendo conto di tutte le correzioni apportate durante l'esame della Camera dei deputati.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPECCHIA. Egregio Presidente, colleghi, desidero iniziare dicendo che condivido in pieno quanto hanno detto i colleghi Procacci e Parisi Vittorio. Non è possibile lavorare in questo modo, anche perchè proprio questo tipo di lavoro consente poi il passaggio in un'Aula semideserta, nella confusione e senza che nessuno se ne accorga, di norme che favoriscono Tizio o Caio.

Non si può nemmeno accettare un metodo di lavoro che faccia subire al Senato una sorta di schiaffo da parte della Camera dei deputati. Infatti, se le posizioni dei Gruppi, le loro dichiarazioni e i voti espressi valgono qualcosa, poi bisognerebbe essere conseguenti, a meno che tutti i Gruppi del Senato che fanno parte della Commissione ambiente non confessino questa sera di aver sbagliato quando hanno deciso di sopprimere l'articolo 1 del decreto-legge nel corso della precedente lettura. Poichè la soppressione dell'articolo 1 venne approvata all'unanimità, con il parere favorevole del relatore e del Governo, non capisco come ora il Senato possa accettare una modifica introdotta dalla Camera dei deputati con il comma 6-bis che riproduce sostanzialmente gran parte di quell'articolo soppresso. Questa è una grande contraddizione.

Il nostro Gruppo non sta ai ricatti, nel senso che non è possibile dire che bisogna chiudere la partita perchè occorre fare presto, in quanto vi sono interessi di vario tipo fuori del Palazzo. Noi non ci stiamo.

Questo è un motivo che ci porta a ribadire la contrarietà al provvedimento che, sebbene sia stato in alcuni punti migliorato dalla Camera, come ha ricordato la collega Procacci, risulta poi complessivamente peggiorato con l'introduzione di quel comma. È questa la ragione principale del nostro voto contrario. Non solo, ma, come ho fatto altre volte, - lo faccio in ogni occasione, quando mi capita - chiedo al Governo - e spero che il Sottosegretario se ne faccia interprete presso chi ha competenza più diretta - che sul problema degli scarichi a mare delle centrali sia eseguito un esame più attento e vengano fatti controlli più puntuali, poichè vi sono situazioni che non

vengono esaminate e controllate, passano nella dimenticanza arrecando fortissimi danni all'ambiente marino.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

FOSCHI, *relatore*. Ho già svolto le argomentazioni nella relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GRILLO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, vorrei brevemente ribadire quanto ho già detto in Commissione, cioè che il Governo alla Camera non si è reso protagonista di nessuna iniziativa, ma ha dovuto registrare il consenso della Commissione su alcuni emendamenti, consenso a cui hanno sapientemente lavorato anche alcuni esponenti del Gruppo verde.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati hanno apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408:

L'articolo 1 è soppresso.

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I titolari delle centrali termoelettriche esistenti alimentate con combustibili convenzionali i cui scarichi idrici recapitano in mare che, al fine di assicurare il rispetto dei valori di incremento del parametro "temperatura" del corpo recipiente previsti dalla normativa vigente, intendono effettuare interventi di adeguamento degli impianti basati sulla caratterizzazione ambientale del sito e sull'impiego delle migliori tecnologie disponibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, possono presentare alle autorità competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di autorizzazione allo scarico termico corredata dal programma degli interventi di adeguamento.»;

al comma 2, dopo le parole: «eventuali prescrizioni;» sono inserite le seguenti: «in conformità alle tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni»; e le parole: «consentire alla competente autorità di adottare le conseguenti iniziative, anche limitative dell'utilizzazione dell'impianto» sono sostituite dalle seguenti: «consentire all'autorità competente ad autorizzare la costruzione e l'esercizio dell'impianto di adottare le conseguenti iniziative, anche limitative dell'utilizzazione dell'impianto termoelettrico stesso»;

al comma 3, dopo le parole: «di adeguamento» sono inserite le seguenti: «delle centrali termoelettriche»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli interventi di adeguamento delle centrali termoelettriche devono essere ultimati entro e non oltre ventiquattro mesi dall'approvazione degli stessi da parte di tutte le competenti autorità. Tale approvazione deve comunque intervenire entro sei mesi dalla data della trasmissione del progetto esecutivo di cui al comma 3. Nella fase di adeguamento non potranno in alcun modo essere determinati incrementi di temperatura ai sensi dell'articolo 25, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e si applicano, comunque, le disposizioni di cui all'articolo 24 della medesima legge.»;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Qualora l'ubicazione dell'impianto e le caratteristiche del corpo ricettore comportino scarichi con conseguenti alterazioni dell'ambiente marino, in deroga al quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, al solo fine dell'abbassamento della temperatura con esclusione della diluizione di altri scarichi inquinanti, le acque di raffreddamento delle centrali termoelettriche alimentate con combustibili convenzionali, con scarichi a mare, possono essere integrate, prima dello scarico, con acque prelevate allo scopo dal mare.»;

al comma 7, dopo le parole: «allo scarico» sono inserite le seguenti: «dalle acque di raffreddamento delle centrali termoelettriche»; e dopo le parole: «di adeguamento» sono inserite le seguenti: «delle centrali termoelettriche».

Passiamo alla votazione finale.

MONTRESORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MONTRESORI. Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare. Voteremo il provvedimento in esame, nonostante riteniamo che il testo attuale sia peggiorativo rispetto a quello approvato il 24 novembre 1993, non solo perchè introduce il concetto della diluizione delle acque di raffreddamento delle centrali, che il Senato aveva soppresso nel testo varato dal Governo, diluizione che viene introdotta in modo surrettizio, con norme che consentono di non superare formalmente le tabelle della legge Merli.

Noi abbiamo già avuto occasione di dire che la legge Merli è vecchia, che dal 1976 ad oggi sono successe tante cose e si sono sviluppati tanti modi diversi di affrontare l'approccio con l'ambiente, per cui quella legge è datata e superata. Non di meno, non ci sembra che questo sia il modo per superare di fatto le tabelle, introducendo fra l'altro il fenomeno della diluizione, con conseguenze di altra natura sulle acque che stanno intorno allo scarico a mare.

Il nuovo testo introduce questo concetto in un articolo non appropriato, limitando per di più l'applicazione della regolamentazione relativa a tutti gli scarichi termici a mare alle sole centrali termoelettriche.

Dico di più: siamo all'assurdo che con una legge regolamentiamo lo scarico della sola centrale elettrica di La Spezia. Questo può farci piacere, ma dà un'idea di come si muove il Parlamento per andare incontro a problemi che probabilmente potevano essere risolti in un'altra maniera.

Signor Presidente, nonostante tutte queste perplessità, il nostro voto è favorevole perchè ci rendiamo conto dei problemi dell'occupazione e del limitato danno ambientale che produce il provvedimento in esame; riteniamo che l'Enel possa ora lavorare a pieno carico in questa centrale, mentre oggi, per rispettare la normativa vigente, la centrale di La Spezia lavora al 50 per cento delle proprie possibilità con quelle conseguenze economiche non soltanto per l'Enel, ma anche per lo Stato italiano che tutti noi possiamo facilmente immaginare.

In conclusione, onorevoli colleghi, il voto del Gruppo parlamentare che rappresento sarà favorevole nonostante le considerazioni che ho svolto. Debbo, però, far presente (come hanno già fatto alcuni colleghi) il modo in cui lavora il Senato della Repubblica in relazione alla conversione di decreti-legge prossimi alla scadenza.

LUONGO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUONGO. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare il voto favorevole del Gruppo del PDS sul provvedimento in esame. Debbo, tuttavia, evidenziare alcune osservazioni critiche.

Innanzitutto concordiamo con l'analisi del relatore che ha evidenziato le difficoltà che ha incontrato nell'ambito della Commissione nell'assumere la propria posizione. Altresì cogliamo l'esortazione e l'invito del relatore ad approvare il provvedimento, che è vivamente

atteso dai lavoratori per riprendere l'attività in alcune centrali, tra le quali la più importante è quella di La Spezia.

Debbo rilevare con rammarico che il testo approvato dal Senato è stato modificato, in termini peggiorativi, dall'altro ramo del Parlamento, aspetto su cui tutti i Gruppi - a diverso livello - hanno concordato. Il testo trasmessoci dalla Camera dei deputati potrebbe apparire più rigoroso, ma in realtà non lo è perchè affronta nel comma 6-bis un argomento che la 13^a Commissione permanente del Senato e poi l'Aula avevano deciso di non considerare: il processo della diluizione. È questo un punto molto delicato che ci preoccupa e su cui desidero richiamare anche l'attenzione, per il futuro, degli organi di controllo. Onorevoli colleghi, vengono immessi in mare 60-70 metri cubi al secondo (se indicassi questa cifra in litri spaventerebbe ancora di più) e così si forma un vero e proprio fiume caldo lungo la costa, che potrà dar luogo ad una serie di effetti indotti negativi. Cito tra questi: correnti marine lungo la costa, innalzamento della temperatura media dell'ambiente circostante la costa, effetti climatici non prevedibili sulla costa prospiciente al luogo di immissione.

Tutti questi aspetti potrebbero indurci ad un ripensamento, ma - come ho detto all'inizio del mio intervento - tenendo conto dei pro e dei contro, abbiamo deciso di votare a favore del provvedimento nonostante gli elementi negativi evidenziati.

Signor Presidente, prima di concludere, anch'io desidero richiamare l'attenzione sul metodo inaccettabile che è stato seguito in questa occasione. La 13^a Commissione permanente aveva discusso a lungo questo problema ed aveva trovato, dopo aver verificato gli aspetti tecnici, un giusto equilibrio. Ebbene, il testo della Camera è manchevole proprio su questo aspetto. Comunque, esaminato il testo e tenuto conto di tutti questi elementi, il Gruppo del Partito democratico della sinistra voterà a favore del disegno di legge n. 1556. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Rinvio in Commissione del disegno di legge:

«Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente» (391)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente».

ZOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTI, *relatore*. Signor Presidente, considerato il parere espresso dalle Commissioni permanenti 1ª e 5ª, chiedo formalmente che il provvedimento venga rinviato in Commissione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DUJANY, *segretario*, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 14 dicembre 1993

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, martedì 14 dicembre 1993, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

- I. Discussione della mozione n. 149 sull'Istituto del commercio estero (*testo allegato*).
- II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (1579).

La seduta è tolta (ore 18,30).

Allegato alla seduta n. 259**Gruppi parlamentari, composizione**

Il senatore Forleo ha dichiarato di aderire al Gruppo della Democrazia cristiana.

**Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione**

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3391. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare» (1556-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali:

«Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964» (1697).

È stato presentato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori:

SPOSETTI, MORA, LOPEZ, BONO PARRINO, GUERZONI, MURATORE, ROCCHI, GIUNTA, ZILLI, MANZINI, RASTRELLI, SALVI e RANIERI. - «Celebrazioni farnesiane» (1698).

Disegni di legge, assegnazione

In data 1º dicembre 1993 il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede deliberante:

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Deputati STRADA ed altri; RUTELLI ed altri. - «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» (1680) *(Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 12ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Donato ha dichiarato di apporre la propria firma ai disegni di legge nn. 1682 e 1683.

Il senatore Pellegatti ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1689.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

PINTO ed altri. - «Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex articolo 408 del codice civile (abrogato)» (1053);

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Concessione di un contributo di lire tre miliardi per l'anno 1993 all'università di Pisa, mediante emissione di monete celebrative del 650º anniversario della fondazione dell'Ateneo» (1520) *(Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

«Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» (408-867-1028-1088-1261-B) *(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Borroni ed altri; Coppi; Coviello ed altri; Gibertoni e Ottaviani) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

PAIRE ed altri. - «Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile» (1094-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

COVIELLO ed altri. - «Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia» (1172);

Commissioni permanenti riunite 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare):

CARLOTTO ed altri. - «Provvedimento per il sostegno dell'economia montana» (110); CARPENEDO. - «Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino» (199); FRANCHI ed altri. - «Norme per lo sviluppo dei territori montani» (637); COVIELLO ed altri. - «Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno» (996); SCHEDA e MARNIGA. - «Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani» (1046); «Nuove disposizioni per le aree montane» (1169); GALDELLI ed altri. - «Norme per la valorizzazione e la tutela delle aree montane» (1328), *in un testo unificato, con il seguente nuovo titolo: «Nuove disposizioni per le zone montane».*

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

Il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» (1533) è stato cancellato dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione del decreto-legge.

Governo, trasmissione di documenti

L'Autorità per l'Adriatico, con lettera in data 29 novembre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 57, la relazione sull'attività svolta nell'anno 1992, approvata dall'Autorità stessa con deliberazione del 28 ottobre 1993 (*Doc. CXVII, n. 2*).

Detto documento sarà inviato alla 13ª Commissione permanente.

**Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 30 novembre 1993, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM), per gli esercizi 1991 e 1992 (*Doc. XV, n. 57*).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso i testi di quattro raccomandazioni adottate da quel Consesso, due nel corso della quarta parte della 44ª sessione ordinaria, una dalla Commissione permanente il 5 novembre 1992 ed una nel corso della VI parte della 44ª sessione ordinaria:

Raccomandazione relativa al Vertice di Vienna (8-9 ottobre 1993) (*Doc. XII-bis*, n. 22);

Raccomandazione relativa alla crisi nella ex-Jugoslavia (*Doc. XII-bis*, n. 36);

Raccomandazione relativa alle centrali nucleari in Europa centrale ed orientale (*Doc. XII-bis*, n. 37);

Raccomandazione relativa ad un protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (*Doc. XII-bis*, n. 38).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Unione dell'Europa occidentale, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale ha trasmesso i testi di nove raccomandazioni e quattro risoluzioni adottate da quel Consesso nel corso della prima parte della 39ª sessione ordinaria che ha avuto luogo a Parigi dal 14 al 17 giugno 1993:

Raccomandazione n. 537 relativa alla cooperazione tecnica nel quadro del Trattato cielo aperto (*Doc. XII-bis*, n. 23);

Raccomandazione n. 538 relativa alla sicurezza nel Mediterraneo (*Doc. XII-bis*, n. 24);

Raccomandazione n. 539 relativa all'interpretazione dell'articolo XII del Trattato di Bruxelles modificato (*Doc. XII-bis*, n. 25);

Raccomandazione n. 540 relativa alla politica europea di sicurezza. Risposta al 38º rapporto annuale del Consiglio (*Doc. XII-bis*, n. 26);

Raccomandazione n. 541 relativa alla situazione nella ex-Jugoslavia (*Doc. XII-bis*, n. 27);

Raccomandazione n. 542 relativa alle operazioni delle Nazioni Unite - interazione con l'UEO (*Doc. XII-bis*, n. 28);

Raccomandazione n. 543 relativa alle iniziative dell'UEO concernenti il Danubio e l'Adriatico - Risposta al 38º rapporto annuale del Consiglio (*Doc. XII-bis*, n. 29);

Raccomandazione n. 544 relativa alla situazione in Somalia (*Doc. XII-bis*, n. 30);

Raccomandazione n. 545 relativa alla difesa antimissilistica per l'Europa, conclusioni scaturite dal Colloquio (*Doc. XII-bis*, n. 31);

Risoluzione n. 88 relativa alla cooperazione tecnica nel quadro del Trattato cielo aperto (*Doc. XII-bis*, n. 32);

Risoluzione n. 89 relativa alle operazioni delle Nazioni unite - interazione con l'UEO (*Doc. XII-bis*, n. 33);

Risoluzione n. 90 sulla politica di comunicazione dell'Assemblea (*Doc. XII-bis*, n. 34);

Risoluzione n. 91 relativa alla situazione in Timor orientale (*Doc. XII-bis*, n. 35).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 55.

Interpellanze

RUSSO Michelangelo, SALVI, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI, TOSSI BRUTTI, SCIVOLETTO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* - Premesso:

che il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, onorevole Paolo Piccione, si è «autosospeso» dalla carica dal 23 giugno al 9 novembre 1993, giorno in cui si è dimesso;

che tale autosospensione ha determinato una situazione giuridica non prevista, e quindi in contrasto con lo stato giuridico del presidente dell'Assemblea quale configurato nel regolamento interno dell'Assemblea stessa;

che in relazione a tale situazione di autosospensione si è dato vita ad altra situazione non prevista, e quindi in contrasto con il regolamento stesso, cioè la delega di funzioni ad uno dei due vice presidenti;

considerato altresì il rilievo che la carica di presidente dell'Assemblea e le relative funzioni hanno nell'ordinamento costituzionale della regione siciliana,

si chiede di sapere se non si ritenga che tale comportamento abbia determinato una «persistente violazione» dello statuto, presupposto questo, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto stesso, per lo scioglimento dell'Assemblea.

(2-00409)

FAGNI, SALVATO, SARTORI, CROCETTA, GIOLLO, BOFFARDI, GALDELLI, MARCHETTI, MANNA, LOPEZ, PARISI Vittorio, MERIGGI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il problema della sicurezza degli ambienti di lavoro è da sempre di grande rilevanza ed attiene alla salvaguardia della incolumità fisica e alla salubrità dell'ambiente;

che spesso, anche per ragioni economiche che hanno prevalso su quelle della sicurezza, sono venuti meno i controlli e si sono alimentati

conflitti di competenza a scapito della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori;

che la crisi occupazionale, l'aggravarsi della condizione di precarietà del posto di lavoro, il ricorso massiccio alla cassa integrazione a zero ore, la mobilità hanno prodotto fenomeni di disperazione fino al suicidio;

che la ricerca spesso esasperata dell'aumento della produttività a fronte della diminuzione degli occupati ha prodotto un attenuarsi dei controlli di sicurezza da una parte e dall'altra preoccupazioni dei lavoratori che temono la perdita del posto di lavoro;

che effetti di questa situazione sono state le morti di due operai al cantiere navale L. Orlando di Livorno e allo stabilimento Grandi Motori di Trieste, Fabio Ponzuoli di 31 anni e Antonio Giaconi di 47 anni,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

quali siano gli interventi che i Ministri in indirizzo sono disposti ad attuare per verificare le cause degli incidenti che sono costati la vita a due operai;

se non si ritenga di sollecitare controlli più attenti in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro ma soprattutto se non si ritenga di valorizzare l'integrità psico-fisica dei lavoratori evitando pressioni eccessive che possono indurre una sottovalutazione del rischio.

(2-00410)

FAGNI, BENVENUTI, MOLINARI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che durante questo anno solare si è interpellato il Governo sul caso della vetreria Borma di Livorno del gruppo AVIR sul quale si richiamò l'attenzione in quanto, pur in presenza di accordi sindacali, lo stesso gruppo AVIR ha continuato nella sua opera di progressivo smantellamento dell'azienda;

che sin dal maggio 1990 a fronte di un ridimensionamento occupazionale era stato assunto l'impegno di ammodernare gli impianti convertendo a metano i forni a nafta, realizzando risparmio energetico e emissioni antinquinanti;

che dalla data del maggio 1990 l'azienda ha utilizzato massicciamente la cassa integrazione finalizzata alla ristrutturazione ed ha ottenuto dalla regione Toscana un finanziamento di 11 miliardi in base alla legge regionale sul risparmio energetico che non è stato utilizzato;

che un ennesimo accordo siglato presso la Presidenza del Consiglio il 21 ottobre 1993 ha consentito alla proprietà della Borma di usufruire di un altro periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria della durata di 12 mesi senza peraltro assumere altri impegni se non l'espulsione con diversi strumenti del personale, talchè allo scadere dei 12 mesi si avranno i forni spenti e la fabbrica vuota,

gli interpellanti chiedono di sapere:

quali garanzie a seguito dell'accordo del 21 ottobre 1993 l'azienda Borma abbia offerto in cambio della proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria;

se la Presidenza del Consiglio e il Governo ritengano si debba chiedere conto all'azienda Borma dell'utilizzo degli 11 miliardi di

finanziamento regionale che si sono aggiunti a quelli statali ottenuti con anni di cassa integrazione;

se, in assenza di segni visibili di utilizzo dei finanziamenti, la regione non debba chiedere la restituzione degli 11 miliardi erogati;

se ci sia nelle intenzioni del Governo la volontà di individuare, nell'ambito di soluzioni da dare alla crisi di deindustrializzazione che grava sull'area di Livorno, prospettive e strumenti per impedire che in quest'area si verifichi un fatto, mai accaduto prima, cioè la chiusura definitiva di un'azienda.

(2-00411)

BOSO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che l'agenzia di stampa del Movimento Consumatori, «MC Notizie», nel mese di ottobre 1993 ha riportato un'indagine condotta dal giornalista Enrico De Vita sulle forniture di metano algerino all'Italia dal 1983 a oggi;

che la rivista «Quattroruote» riprende tale inchiesta nel fascicolo di novembre e individua nell'alto costo del metano algerino l'origine della politica governativa volta a unificare il prezzo del gasolio da riscaldamento con quello da autotrazione e a rincarare entrambi di due volte e mezzo nel giro di sette anni, mentre il prezzo del petrolio greggio rimaneva inalterato;

che la rubrica «Insieme» di RAI Tre ha riproposto l'argomento nei giorni 15, 16 e 17 novembre 1993 illustrando l'enorme divario esistente fra l'Italia e gli altri paesi europei riguardo ai costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico; in particolare ha dimostrato che in Italia le uniche alternative sono metano e gasolio, entrambi da due a quattro volte più costosi che negli altri Stati della CEE,

l'interpellante chiede di conoscere:

i motivi che spinsero il Governo a imporre alla SNAM, nel 1982, la sottoscrizione di un contratto di fornitura così oneroso e legato a quantitativi elevati e obbligatori di acquisto;

il prezzo effettivo della fornitura algerina per ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985;

se corrisponda al vero che il metano algerino acquistato dalla SNAM nel 1986 è stato pagato così tanto da portare la media del prezzo di tutto il metano d'importazione a un livello corrispondente al 140 per cento del prezzo del petrolio (a pari contenuto calorifico);

se corrisponda al vero che anche durante il 1988 la fornitura algerina portò la media del metano d'importazione al 115 per cento del prezzo di mercato del petrolio;

se corrisponda al vero che l'Italia è l'unico paese CEE ove il prezzo del gasolio da riscaldamento venga tassato come quello da autotrazione e abbia raggiunto oggi in Italia un livello pari a quattro volte il costo del gasolio da riscaldamento nel Regno Unito e tre volte il costo praticato in Germania;

se corrisponda al vero che il 1° agosto 1982 ha avuto inizio per il gasolio il regime di «prezzo sorvegliato» in Italia e contestualmente veniva unificato il combustibile da riscaldamento con quello da autotrazione aumentando di colpo il prezzo del primo del 33 per cento;

se corrisponda al vero che nello stesso anno in cui vennero unificati i due gasoli venne anche firmato il contratto con l'Algeria per la prima fornitura di metano;

se corrisponda al vero che la fornitura di 14.3 miliardi di metri cubi di metano algerino durante il 1991 sia stata pagata dalla SNAM 3.000 miliardi di lire;

se si sia a conoscenza che sia in corso un procedimento giudiziario relativo alla dazione di una tangente di 30 milioni di dollari pagata dalla SNAM nel 1990, all'atto del terzo rinnovo del contratto di fornitura di metano algerino; l'interpellante ritiene comunque che una tangente che fosse stata pagata da chi acquista (e non da chi vende, come succede di norma) sarebbe un fatto inusuale, contrario alla logica e che nasconderebbe invece altri interessi;

se, in particolare, il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo non ritengano di essere moralmente obbligati di fronte al paese ad aprire una inchiesta su tutto l'affare del metano algerino fornendo tutte le informazioni in loro possesso.

(2-00412)

Interrogazioni

FORCIERI, GIOVANELLI, PERUZZA, PISCHEDDA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* – Tenuto conto:

che le procedure di vendita delle società Termomeccanica, Reggiane e Metallotecnica non hanno dato il risultato sperato per mancanza di offerte;

che dovrà procedersi alla liquidazione delle società e che in tal caso a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, entrerà in funzione la garanzia sussidiaria dello Stato, che consentirà il pagamento dei creditori al 100 per cento,

si chiede di sapere se il Governo non reputi opportuno dare direttive perchè il commissario liquidatore proceda ai pagamenti di ulteriori acconti ai creditori delle società predette secondo la «legge Prodi» integrata dal decreto-legge n. 471 del 1993.

Ciò in considerazione anche del fatto che finora sono proprio queste aziende che più di altre hanno sofferto per il blocco dei pagamenti EFIM.

(3-00940)

LORENZI, ROVEDA, GIBERTONI, PAINI, BOSO, SCAGLIONE, MANARA, ROSCIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il Gruppo della Lega Nord del Senato ha svolto, nel corso di un intero anno, un approfondito lavoro di ricerca e di indagine sull'operato dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), sulla linea di quanto previsto nella proposta di istituzione di una Commissione d'inchiesta sull'ASI presentata al Senato (26 novembre 1992);

che il Governo ha proceduto alla nomina di un commissario dell'ente, così come richiesto ripetutamente dal Gruppo della Lega Nord, ed in particolare con l'interrogazione 4-03681 del 2 luglio 1993;

che durante l'attuale fase di commissariamento è stata inviata al ministro Barucci dall'avvocato professor Massimo Severo Giannini la lettera del 5 novembre 1993, che qui si riporta integralmente:

«Caro Barucci,

qualche tempo fa dei colleghi fisici mi chiesero aiuto tecnico per l'interpretazione e l'applicazione della normativa in materia di ricerca spaziale. Lo prestai molto volentieri, data anche la posizione dell'Italia in materia. Poi, come ben sai, gli studiosi di ricerca spaziale si sono divisi in due. Una parte attorno al professor Guerriero, allora presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), un'altra parte attorno al professor Ruffini, allora presidente del comitato scientifico dell'Agenzia. Posso dire, come persona esterna e non interessata alla materia, che il primo gruppo è composto di persone invero di assai dubbia posizione, senza collegamenti internazionali, che invece il secondo gruppo ha fortissimi.

Sta di fatto che i due gruppi entrarono in conflitto e che allora io ed altri giuristi che a vario titolo ci interessavamo della materia chiedemmo la nomina di un commissario all'ASI, previo, ovviamente, scioglimento degli organi di amministrazione dell'Agenzia. Purtroppo il tuo collega ministro Colombo tenne un atteggiamento molto ambiguo, che pareva appoggiasse il primo gruppo (a me, avvocato e giurista, le ragioni sono note, ma devo solo tacere). Adesso l'ASI è in gestione commissariale, con il professor Puppi commissario.

Vengo informato che costui ha diramato per l'approvazione delle "Norme regolamentari" che vorrebbero disciplinare gli organi tecnici dell'ASI (comitato scientifico e comitato tecnologico).

Tali norme violano in molti punti la legge istitutiva dell'Agenzia spaziale italiana.

Va rilevato che all'origine di questa grave situazione, che è stata ampiamente denunciata ai Ministri responsabili, quali autorità vigilanti dell'ente, alla Corte dei conti, anche da parte degli stessi revisori dei conti nominati dal tuo Dicastero, nonché al TAR ed alla procura della Repubblica, non vi è solo una errata cognizione della struttura e delle competenze dell'ASI, ma anche un influsso negativo causato dalla gestione del consiglio di amministrazione, che si è macchiata di gravi irregolarità e di illeciti: tutti erano stati debitamente denunciati.

La terapia che si vorrebbe in tal guisa adesso adottare non coglie quella che è la matrice di questa disfunzione "cancerosa" ma, al contrario, tende a modificare la componente sana di questo ente.

In particolare vorrei qui indicare molto brevemente alcuni punti precipui che, a mio giudizio, contrastano con le norme in vigore:

1) la legge istitutiva dell'ASI prevede esplicitamente, all'articolo 10, punto 7a, che il consiglio di amministrazione deliberi "i regolamenti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, concernenti... l'organizzazione e il funzionamento dell'ASI". Pertanto non è nei poteri del commissario e tantomeno dei subcommissari procedere alla formulazione di un nuovo regolamento dei comitati consultivi, come invece pare che avvenga;

2) all'articolo 1, punto b), sempre della proposta in questione, fra le funzioni attribuite al comitato scientifico è menzionata "la formulazione di proposte facoltative in materia di iniziative nel quadro dei programmi spaziali nazionali ed internazionali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)".

Ora tale previsione è in chiaro contrasto con la legge istitutiva che prevede, all'articolo 3, punto 1, "la formulazione di proposte in materia di iniziative scientifiche in relazione a quanto indicato nell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e)". Tali proposte, gravando sui fondi di cui all'articolo 4, punto 4, hanno chiaramente carattere vincolante, come esplicitamente espresso nell'articolo 3, punto 1, della legge istitutiva;

3) all'articolo 2 si legge che "il presidente dura in carica un anno, salva in ogni momento la facoltà di revoca da parte del comitato, la carica è rinnovabile per non più di due volte". Ciò è chiaramente in contrasto con la legge istitutiva che prevede all'articolo 3, punto 3, che "i comitati... sono eletti dal consiglio di amministrazione ed eleggono il rispettivo presidente" ed al punto 4 che "i membri dei comitati durano in carica cinque anni e possono essere confermati". È evidente che il presidente, una volta eletto, dura in carica per i cinque anni del mandato, nessuna revoca è prevista dalla legge. Ciò in chiara difesa dei diritti di autonomia istituzionale del comitato scientifico.

Altri punti degli articoli 6 e 7, sui quali non mi dilungo, sono in contrasto con le normative interne al comitato scientifico approvate all'unanimità dai membri e dovutamente verbalizzate.

I commissari, d'altra parte, non hanno inteso neppure sfiorare quello che è uno dei maggiori problemi dell'ente, ossia la sottrazione dei fondi alla ricerca scientifica, che lo stesso presidente dei revisori dei conti ha stimato superare abbondantemente il centinaio di miliardi di lire.

Tanto tenevo a farti sapere affinché tu possa procedere ad un effettivo esame della proposta in questione, mentre, da parte mia, non posso esimermi di rivolgerti un sentito appello a fare prevalere le norme vigenti, nel caso specifico la legge istitutiva, rispetto a proposte che nel loro intento innovativo tendono, nella sostanza, a porre in essere manovre subdole, per "sanare" quanto non deve essere sanato e "legittimare" gli illeciti compiuti.

Vedi di intervenire con decisione. A questo punto chi ci va di mezzo è l'Italia.

Molti cordiali saluti»,

gli interroganti, in assenza di una risposta del Governo su un documento di tale rilevanza, intendono far propri i quesiti riportati nell'epistola e chiedono di sapere se il Presidente del Consiglio non intenda dare un chiaro pronunciamento su tutte le questioni poste.

(3-00941)

RAVASIO, LEONARDI, PAVAN, RABINO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che a seguito dell'abrogazione della legge 14 ottobre 1974, n. 524, nonché dell'articolo 89 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

disposta dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 287 del 1991 non è più necessario il rilascio della speciale autorizzazione per la vendita e il consumo delle bevande superalcoliche e conseguentemente non è più dovuta la tassa di concessione comunale di cui alla voce 12 della relativa tariffa;

che, nonostante quanto sopra, numerosi comuni continuano a richiedere il pagamento della relativa tassa di concessione comunale, in ciò confortati da pareri ambigui rilasciati da alcune intendenze di finanza;

che ripetuti quesiti posti al Ministero delle finanze sia da parte di comuni che da intendenze di finanze (per esempio quella di Bergamo) non hanno avuto a tutt'oggi risposta da parte del Ministero stesso;

che il Ministero delle finanze con le risoluzioni n. 4/2663 del 4 ottobre 1991 e n. 4/3381 del 23 dicembre 1991 ha fornito precisazioni ambigue, avendo usato la seguente espressione: «appare possibile poter ritenere non più necessario il rilascio della speciale autorizzazione per la vendita e il consumo delle bevande superalcoliche. Conseguentemente non risulterebbe più dovuta la suddetta tassa di concessione comunale»;

che a seguito della mancanza di una precisa presa di posizione da parte del Ministero delle finanze si sta creando un forte contenzioso con numerosi cittadini,

si chiede di sapere se il Ministro delle finanze non intenda intervenire con sollecitudine per confermare, una volta per tutte, che la tassa di concessione non è dovuta, tenuto altresì conto che tra pochi giorni scadrà il termine entro cui i cittadini interessati dovranno fare l'eventuale versamento.

(3-00942)

RAVASIO, LEONARDI, PAVAN, RABINO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che il Servizio centrale degli ispettori tributari (Secit) ha posto sul banco degli imputati il contratto di *lease-back*, ritenendo che lo stesso debba essere assimilato ad una operazione di finanziamento, nell'ambito della quale la vendita del bene alla società di *leasing* ha solo la funzione di garantirla del suo credito;

che a seguito di quanto sopra sono stati elevati numerosi verbali di constatazione con i quali viene dichiarata indetraibile l'IVA pagata sui canoni di locazione e vengono dichiarati indeducibili ai fini delle imposte dirette canoni di *leasing* spesi;

che il Parlamento è intervenuto sulla materia definendo la locazione finanziaria in modo da farvi rientrare anche il *lease-back* (esame del decreto-legge 8 marzo 1991, n. 72);

che il Governo ha modificato la citata norma con il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143;

che il Secit stesso nella relazione annuale 1992 ha ravvisato l'opportunità di un intervento legislativo allo scopo di eliminare il forte contenzioso che si è nel frattempo creato, proponendo una formulazione del seguente tenore: «Le operazioni di *leasing* aventi ad oggetto beni trasferiti al concedente dallo stesso utilizzatore si considerano ai fini tributari operazioni di credito per l'importo ricevuto dall'utilizzatore

sotto forma di prezzo del bene, che si considera trasferito al solo scopo di garanzia. Sono invece assimilate a locazioni finanziarie le analoghe operazioni la cui esecuzione sia almeno iniziata anteriormente al...»,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire con urgenza sulla materia, inserendo apposita norma nel preannunciato decreto fiscale di fine anno.

(3-00943)

SENESI, GIOVANELLI, NERLI, GAROFALO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che da notizie apparse sulla stampa si apprende che la Cassa di risparmio di Parma e Piacenza è giunta al terzo posto nella graduatoria delle casse, subito dopo la Cariplo di Milano e la Cassa di risparmio di Torino;

che è intenzione della suindicata banca di ottenere il controllo del Credito commerciale di Milano e, dopo aver fondato il Credito fondiario padano e concentrato banche locali minori, ha in programma di incorporare anche la Cassa di risparmio di Reggio Emilia;

che dalla lettura dell'articolo si evidenzia che l'attuale presidente della Cassa di risparmio di Parma e Piacenza ha ottenuto la carica di presidente della fondazione che detiene il controllo con il 52 per cento delle azioni della banca in oggetto nel 1987 grazie all'aiuto del signor Calisto Tanzi, imprenditore di Parma e proprietario del gruppo Parmalat, a sua volta in ottimi rapporti con l'allora presidente del Consiglio, onorevole Ciriaco De Mita;

che il dottor Luciano Silingardi, attuale presidente della Cassa di risparmio di Parma e Piacenza, è dottore commercialista, nonché consulente del gruppo Parmalat ed ex sindaco della stessa, presso il cui studio sono domiciliate alcune società del signor Calisto Tanzi (srl SATA), ed è stato eletto presidente nel 1991;

considerato:

che a Parma esistono due sole banche locali: la Cassa di risparmio di Parma e Piacenza e la Banca del Monte di Parma;

che due fondazioni presiedono contemporaneamente alle due società per azioni bancarie;

che la seconda fondazione è presieduta dal dottor Franco Gorrieri, direttore finanziario del gruppo Parmalat e membro del consiglio di amministrazione del Parmafactor, che ha sede operativa presso la stessa Parmalat, ed è anche vice presidente della Parma Calcio e siede in altri consigli di società del gruppo;

che la Parmalat è il cliente più affidato da parte delle due banche con una concentrazione di rischio sproporzionata sia ai mezzi propri delle rispettive banche che rispetto a tutti i clienti, locali e non, delle banche stesse;

che la Parmalat, la Cassa di risparmio e la Gemina finanziaria ed altri hanno costituito il 15 aprile 1992 la Parmafactor spa;

che nel consiglio di amministrazione della stessa siedono i signori Franco Gorrieri e Riccardo Riccardi, rispettivamente presidente e consigliere della Banca del Monte di Parma spa;

che la Cassa di risparmio e la Banca del Monte finanziano massicciamente la Parmafactor spa;

che le due banche contribuiscono in modo rilevante alla sponsorizzazione della società Parma Calcio attraverso varia pubblicità, acquisto di abbonamenti e promozione di altre iniziative;

che, se si sommano i finanziamenti autorizzati dalle due banche alle aziende del gruppo Parmalat e a quelle private del signor Calisto Tanzi e familiari, le cifre raggiungono livelli elevati;

che le due banche rappresentano il 60-70 per cento del mercato locale;

che la Cassa di risparmio di Parma e Piacenza con l'acquisizione del Credito commerciale di Milano aumenterà ancor più l'esposizione nei confronti del gruppo Parmalat e altre attività dello stesso,

gli interroganti chiedono di sapere:

se si ritenga che la dimensione dei prestiti accordati non sia rispettosa dei vincoli imposti dalla vigilanza bancaria in materia di stabilità patrimoniale e di concentrazione dei rischi;

se si intenda procedere con sufficiente rapidità alla emanazione di norme che fissino il principio della non cumulabilità tra carica di amministratore della fondazione e di amministratore dell'azienda bancaria;

se si ritenga che i presidenti abbiano i requisiti di esperienza e di onorabilità richiesti dalla legge dopo che gli stessi hanno dichiarato alla stampa di ricoprire tali ruoli per amicizia con imprenditori e politici;

se non raffiguri una chiara situazione di conflitto di interessi la contemporanea funzione di amministratore delle banche e di consulente e dirigente nell'impresa che risulta essere tra i principali clienti delle banche medesime;

quali e quanti siano i finanziamenti delle due banche verso la Parmafactor spa;

quali e quanti siano i finanziamenti delle due banche alla Parma Calcio e se siano compatibili per un'equa ripartizione delle sponsorizzazioni.

(3-00944)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SARTORI. - *Al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che a seguito della legge n. 183 del 18 maggio 1989, articolo 34, veniva data disposizione alla soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;

che erano previste norme per disciplinare il trasferimento allo Stato e alle regioni delle funzioni esercitate dai consorzi soppressi;

che, da quanto segnalato da più parti, risulta nulla di fatto in quanto i consorzi continuano ad imporre tasse, senza peraltro offrire controprestazioni come avviene nel consorzio del Tevere per i territori dell'alta Umbria;

che pare assurdo un simile stato delle cose,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto descritto e che cosa intenda fare per dare attuazione

concreta ad una legge disattesa da ormai quattro anni e che danneggia, di fatto, le popolazioni interessate dal bacino del consorzio.

(4-04954)

CONDARCURI, FAGNI, SARTORI, DONATO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile e dell'interno.* - Premesso:

che il versante ionico, per tutta la sua estensione, è il territorio più depresso della regione Calabria e che a tale stato hanno contribuito scelte politiche governative sbagliate, ma anche un carente sistema dei trasporti ed una inadeguata rete di viabilità, funzionali ad ogni ipotesi di sviluppo economico e sociale;

che le tendenze politiche-aziendali si sono indirizzate verso l'abbandono della linea ionica dell'esercizio ferroviario ridimensionando i servizi, riducendo i treni viaggiatori e merci, chiudendo gli impianti e le stazioni, creando così le condizioni per rendere la linea «ramo secco» e quindi da tagliare;

che le stazioni da sempre sono state punto di riferimento, di vita, di arrivo e partenza degli abitanti, ma pure di tutte le speranze di cambiamento della realtà dei piccoli e grandi paesi meridionali;

che la dequalificazione e la chiusura degli impianti ha portato al restringimento degli organici con la perdita di centinaia di posti di lavoro nelle stazioni, con gravissime ripercussioni nelle attività commerciali e nei traffici locali e interregionali;

che l'assenza di personale in servizio durante le ore notturne impedisce la tutela delle strutture e degli uffici dalle devastazioni che vengono perpetrate notte dopo notte da bande di teppisti che scassinano porte, penetrano negli uffici rubando carte valori e ciò che trovano, sparano contro vetri e biglietterie, come è accaduto a Siderno le notti del 17 e 21 novembre 1993;

che tale lenta agonia e la chiusura del servizio ferroviario nella zona ionica non possono lasciare indifferenti sindaci ed amministratori locali, provinciali e regionali, forze sociali o sindacali; vanno adottate misure immediate ed iniziative anche di mobilitazione e di lotta nel territorio per bloccare e far rientrare una tendenza o scelta politica gravissima che verrà a penalizzare una parte così importante della Calabria, con enorme danno alla crescita economica e civile della zona ionica,

si chiede di sapere:

se sia intendimento del Ministro dei trasporti e della direzione generale delle Ferrovie dello Stato spa modificare gli orientamenti politici-programmatici in ordine al futuro della linea ferroviaria ionica e adottare fin da subito provvedimenti concreti per il potenziamento e per il rilancio del traffico ferroviario nel contesto del Piano regionale dei trasporti;

se intanto e da subito non intendano valutare la necessità della riapertura delle stazioni e del loro presenziamento notturno affinché sia garantito il servizio giornaliero merci-viaggiatori e le informazioni ai cittadini, riportando così tranquillità tra gli utenti e le popolazioni interessate.

(4-04955)

SARTORI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che l'articolo 62 del decreto-legge n. 213 del 1993 ha prorogato al 31 dicembre 1993 il termine previsto dall'articolo 8, comma 10, della legge 26 giugno 1990, n. 165, relativo alla chiusura dell'ufficio imposte dirette di Gubbio;

che la previsione della istituzione di «uffici periferici delle entrate» deve tener conto di una serie di caratteristiche, esigenze e peculiarità territoriali precise e tra loro componenti una reale esigenza;

che il comune di Gubbio (Perugia) ed il suo circondario, con un bacino di utenza di 50.000 abitanti, per la sua entità territoriale (sesto comune d'Italia per estensione) e per la sua rilevanza storica non può assolutamente fare a meno di un servizio quale quello delle imposte dirette;

che la grave e palese ingiustizia, sancita con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, che decise la chiusura degli uffici finanziari di Gubbio, dovrà venire in qualche modo sanata;

che l'intero consiglio comunale ha approvato una mozione in data 11 novembre 1993 per esprimere il proprio pensiero e per palesare la preoccupazione del perpetuarsi di una ristrutturazione che non consideri Gubbio sede dell'ufficio delle entrate ai sensi della legge n. 358 del 1991;

che l'interrogante ha più volte chiesto agli uffici del Ministero delle finanze informazioni ma non ha avuto risposta,

si chiede di conoscere:

a che punto di elaborazione si trovi il piano di ristrutturazione degli uffici finanziari e se non si ritengano sufficienti i requisiti che la città di Gubbio possiede per poter divenire sede dell'ufficio delle entrate qualora la ristrutturazione preveda distretti comprensoriali;

se non si ritenga di dover informare in anticipo le popolazioni interessate di eventuali decreti di chiusura.

(4-04956)

SIGNORELLI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che la regione Lombardia con delibera n. 43812 del 18 novembre 1993 obbliga le USL, i presidi ospedalieri multizonali e gli istituti scientifici di diritto pubblico a somministrare direttamente i farmaci per le terapie ambulatoriali e per quelle in assistenza di ospedalizzazione diurna e domiciliare (antiblastici, antivirali, interferone, ormone somatotropo, deferoxamina, ossigeno liquido, ciclosporina);

che tale operazione può comportare il rischio dell'accumulo di grande quantità di prodotti scaduti;

che è prevedibile un aumento dei costi di esercizio sia per effettuare gli stoccaggi che per l'adeguamento di personale qualificato da parte di detta regione;

che si obbliga l'utenza ad accedere al servizio in orari, giorni e luoghi limitati;

che tale delibera in pratica provoca il trasferimento di competenze proprie del servizio della farmaceutica convenzionata verso le USL

creando i presupposti di una ulteriore crisi di questo settore dove esistono farmacie in soprannumero,

l'interrogante chiede di conoscere quale possa essere il risparmio ottenibile e quali saranno i costi aggiuntivi per l'applicazione di detta delibera regionale che attiva un servizio parallelo e concorrenziale a quello svolto sul territorio con competenza e professionalità nelle 24 ore dalla rete delle farmacie.

(4-04957)

MANCUSO. - *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il Credito emiliano spa a partire dal 1991 ha realizzato un processo di diverse acquisizioni bancarie nel territorio della regione Sicilia, mediante fusioni e incorporazioni, che allo stato registra l'assorbimento dell'Istituto bancario siciliano spa di Marsala, della Banca popolare di Girgenti di Agrigento e in ultimo l'avvio di trattative per l'incorporazione della Banca popolare commerciale V.E. di Paternò;

che il Credito emiliano spa dispone nel territorio della regione Sicilia di una dimensione operativa di tutto riguardo attraverso la presenza di 41 sportelli bancari in cui trovano occupazione circa 400 lavoratori;

che tale sequenza di acquisizioni bancarie appalesa un preciso disegno strategico di rapida espansione territoriale e di conquista di ampie quote del mercato isolano mediante la diffusione della rete di sportelli in tutte le province siciliane e la definizione di convenzioni, come avvenuto con l'IRFIS, per la penetrazione in più vaste aree di intervento creditizio;

che nel sistema creditizio nazionale il Credito emiliano spa si è distinto per essere l'unica azienda che nega, tuttora, il rinnovo del contratto integrativo aziendale ai propri dipendenti, scaduto ormai da quattro anni; nonostante le ripetute denunce sindacali alla magistratura, all'INPS e agli ispettorati del lavoro, il Credito emiliano non retribuisce ancora buona parte del lavoro straordinario con conseguente evasione dei contributi di legge; malgrado le promesse enunciate di non procedere a trasferimenti dalla Sicilia, si è assistito a improvvise assegnazioni di personale a Reggio Emilia che sollevano problemi di separazione di famiglie e di disagio connesso alla lontananza del luogo di residenza resi più insostenibili dall'assoluto silenzio sulla programmazione dei rientri;

che i numerosi contratti di formazione e lavoro già avviati di frequente si concludono senza essere confermati e senza il rispetto dei percorsi formativi e, a seguito delle inadempienze denunciate, la commissione regionale per il lavoro e la massima occupazione di Bologna, presieduta dal Ministro del lavoro Giugni, ha recentemente rigettato (nel luglio 1993) il progetto di formazione e lavoro per l'assunzione di 40 unità, presentato in quella regione dal Credito emiliano;

che allo stato di estrema tensione determinato nelle relazioni sindacali, sfociato spesso in scioperi, fortemente sentiti dal personale dislocato nel territorio siciliano, proclamati a sostegno della vertenza

aziendale, si è associata una gestione del credito nell'ambito della regione rivolta innanzitutto al drenaggio del risparmio locale per dirottarlo nelle aree sviluppate del Nord che certamente non ha valorizzato le potenzialità economiche isolane,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dovere intervenire al fine di impedire che il sistema creditizio siciliano divenga una sorta di terreno di conquista da parte di spregiudicati soggetti creditizi propugnatori di una cultura della prevaricazione contro il riconoscimento dei fondamentali diritti dei lavoratori;

se non si giudichi necessario promuovere una politica del credito attenta alle modalità di realizzazione e agli esiti del processo di ristrutturazione del sistema creditizio siciliano, per rilanciare il fondamentale ruolo di sostegno dello sviluppo economico locale, tanto più in una fase, come quella attuale, segnata da una profondissima crisi del tessuto produttivo con gravissime conseguenze sociali;

se non si reputi indispensabile attivare i necessari controlli per verificare l'impatto sull'economia siciliana e sul mercato del lavoro di politiche del credito e di gestione delle risorse umane certamente insensibili alle problematiche e alle necessità della società siciliana;

se non si ritenga opportuno intervenire affinché venga riconsiderato l'atteggiamento preferenziale riservato al Credito emiliano nell'autorizzazione delle operazioni di fusioni e incorporazioni sin qui realizzate, per promuovere soluzioni più aderenti alle peculiarità del nostro territorio;

quali iniziative complessive si intenda assumere per favorire uno sviluppo di tipo nuovo del sistema creditizio siciliano dentro un processo di lotta alla presenza affaristico-mafiosa che ne ha segnato le caratteristiche e ne condiziona fortemente il ruolo.

(4-04958)

MANCUSO. – *Al Ministro del tesoro.* – Per sapere:

quali siano i criteri seguiti dalla Sicilcassa spa per il declassamento a succursali di prima categoria della filiale «A» di Palermo e della filiale di Enna;

per quali motivi la Sicilcassa spa non abbia interpellato prima della delibera del consiglio di amministrazione i sindacati, al fine di giungere ad un accordo-stralcio che le consentisse tale declassamento (non contemplato da alcuna clausola contrattuale), visto che l'attuazione di tale delibera provocherà la perdita di posti di lavoro e di figure professionali all'interno dell'azienda;

per quali motivi, nel caso specifico della filiale «A» di Palermo, la Sicilcassa spa voglia sempre più abbandonare il centro storico non solo della città, ma anche quello secolare aziendale, dando in locazione una parte sempre più cospicua del palazzo dove ha sede la stessa filiale (la cui immagine appare stampigliata sugli assegni di conto corrente della Sicilcassa spa), quando appare evidentissima la volontà delle forze sociali e politiche di Palermo di rilanciare la stessa città attraverso il recupero del centro storico (è stato già approvato il piano particolareggiato) in termini architettonici, culturali ed economico-commerciali;

appare altrettanto evidente l'interessamento di altri istituti di credito a molti stabili del centro storico per poterne fare delle sedi prestigiose di intermediazione finanziaria;

infine, quali siano i motivi di tale scelta del consiglio di amministrazione, se si considera l'alta produttività economica della filiale «A» di Palermo che si colloca tra le primissime delle otto filiali e le tre sedi della Sicilcassa spa.

(4-04959)

RICEVUTO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso:

che da fonti giornalistiche non smentite si è venuto a conoscenza che il Ministro per la funzione pubblica - nella manovra per il riordino del pubblico impiego - è orientato alla chiusura di alcune sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione tra cui quella di Acireale;

che la sede di Acireale, ai sensi del protocollo d'intesa del 6 novembre 1987 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione siciliana per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la regione medesima e la Scuola superiore della pubblica amministrazione, ha il compito di provvedere allo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale e di ogni altra attività connessa, per il personale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni, delle province, dei comuni e dei comprensori e, in particolare, per il personale della regione siciliana e degli enti dalla stessa istituiti e comunque presenti nel suo ambito territoriale;

che tale Scuola rappresenta l'unica presenza didattica dello Stato per la formazione e l'aggiornamento professionale dei funzionari direttivi e dirigenti pubblici sul territorio siciliano;

che la ventilata chiusura della sede distaccata di Acireale della Scuola superiore della pubblica amministrazione ha allarmato il personale dipendente della Scuola per i sicuri riflessi occupazionali, gli operatori economici della regione e, soprattutto, il personale degli uffici pubblici della Sicilia che verrebbero a perdere l'unico polo pubblico di formazione di professionalità ad alto livello,

l'interrogante chiede di conoscere se rispondano a verità le notizie esposte e se non si ritenga opportuno - piuttosto - potenziare la Scuola stessa le cui risorse sono del tutto insufficienti rispetto al ruolo centrale nell'azione di rinnovamento che ad essa affida la legge di riforma del pubblico impiego.

(4-04960)

PAIRE. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* - Premesso:

che i lavoratori che svolgono attività nelle discoteche ed in esercizi simili sono oltre 70.000;

che gli stessi sono costretti a lavorare in orari e condizioni igienico-ambientali quantomeno disagiati,

si chiede di sapere:

se questa categoria di lavoratori faccia riferimento ad un contratto che preveda specifiche norme a tutela delle condizioni di lavoro;

quali siano i limiti di tollerabilità che quotidianamente i lavoratori delle discoteche non devono superare per evitare l'insorgere di malattie professionali a carico degli apparati uditivo, visivo e neurologico;

se non si ritenga opportuno, in ogni caso, provvedere a fissare limitazioni all'orario di chiusura degli esercizi in parola e stabilire nuove norme per attenuare l'inquinamento acustico e la potenza delle luci psichedeliche degli ambienti.

(4-04961)

PROCACCI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge n. 1261 del 31 ottobre 1965, stabilisce le norme che regolamentano l'aspettativa del personale in funzione del mandato parlamentare;

che, per effetto dell'articolo 15 della legge n. 270 del 1982, vengono estese a tutto il personale docente supplente le norme previste circa le aspettative giuridiche;

che l'argomento non è ben chiaro e definito, soprattutto per quanto riguarda l'effettivo servizio prestato ad esempio per la legge n. 417 del 1989;

che l'ultimo bando di concorso, in esecuzione della legge suddetta, fa esplicito riferimento all'effettivo servizio prestato e pertanto non viene riconosciuto punteggio ai docenti precari messisi in aspettativa parlamentare;

onde evitare interpretazioni diverse nelle varie sovrintendenze scolastiche o provveditorati agli studi distribuiti sul territorio nazionale ed al fine di rendere equità e giustizia al lavoratore precario della scuola che si trova a svolgere mandati di natura parlamentare,

l'interrogante chiede di sapere quale sia la validità ai fini del punteggio del servizio prestato per nomina giuridica sia per ciò che concerne le graduatorie provinciali di incarichi e supplenze, sia per quelle del doppio canale.

(4-04962)

FOSCHI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che al personale della scuola è consentito di riscattare ai fini pensionistici il periodo corrispondente alla durata legale degli studi universitari, a condizione che la laurea abbia costituito titolo fondamentale per l'immissione in ruolo;

tenuto conto che i docenti della scuola materna, scuola elementare, docenti diplomati della scuola secondaria e il personale non docente (ora ATA) della scuola, in possesso di laurea, potevano chiedere la ricongiunzione di tali periodi, al servizio prestato nello Stato, qualora avessero riscattato presso l'INPS il periodo relativo alla durata legale degli studi;

considerato altresì che la Corte dei conti con deliberazioni n. 2132/89 e n. 17 del 30 gennaio 1992 ha considerato l'illegittimità della ricongiunzione, nel sistema pensionistico statale, dei periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari riscattati presso l'INPS da parte dei dipendenti statali per i quali il titolo di laurea non abbia costituito condizione necessaria per l'accesso all'impiego;

rilevato che, poichè le deliberazioni della Corte dei conti non modificano l'ordinamento in vigore ma lo interpretano, non si comprende perchè a distanza di tre anni dalla prima identica pronuncia non siano intervenuti provvedimenti legislativi chiarificatori e definitivi in merito al contenzioso che si è creato ed alla disparità di trattamento che si registra con il dipendente privato, il quale può liberamente riscattare i periodi universitari presso l'INPS (legge n. 29 del 1979), ma una volta transitato nei ruoli pubblici non ne può chiedere il ricongiungimento se non in relazione alla carriera di appartenenza (articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973),

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intraprendere le più opportune iniziative per ripristinare la possibilità di ricongiunzione dei periodi universitari al personale insegnante della scuola materna, della scuola elementare, ai docenti diplomati della scuola secondaria e al personale ATA o, in subordine, prevedere la restituzione delle somme, già versate all'INPS dai singoli dipendenti scolastici, quantificabili in diversi milioni di lire.

(4-04963)

SCAGLIONE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che il passaggio del castello visconteo-sforzesco di Novara dall'amministrazione statale all'amministrazione comunale è giudicato indispensabile per frenarne il degrado costante ed ormai salito a livello preoccupante;

che il castello, tuttora di proprietà demaniale, è stato sede di carcere fino agli anni '50, allorchè si concordò fra comune e Ministero di grazia e giustizia una permuta fra l'area del nuovo carcere in cambio del monumento;

che la consegna non venne mai realizzata, nonostante che il *dossier* relativo fra le parti, per mettere a punto valutazioni paritetiche e soluzione dei vincoli di destinazione, sia attestato da una corrispondenza che si sgrana dal 1934 ad oggi;

che dopo uno studio preliminare di destinazione d'uso ai fini del sistema museale della città, condotto e pubblicato in assoluto accordo con le soprintendenze piemontesi nel 1987, si è riproposta la questione della titolarità, giudicata indispensabile per porre fine al degrado di questo importante palazzo, che assolutamente deve essere restituito al suo primitivo splendore,

si chiede di sapere quali saranno le misure che il Ministro in indirizzo deciderà di assumere in proposito, dal momento che tutto si è fermato al 1991 e precisamente al 20 dicembre 1991 con una lettera dell'intendente di finanza rivolta al sindaco di Novara per segnalare di

aver inoltrato al Ministero la relativa richiesta di affidare alla pubblica amministrazione l'assegnazione provvisoria del palazzo per diciannove anni con un canone di affitto da stabilirsi.

Sono trascorsi già tre anni e nessuna risposta nè positiva nè negativa è giunta e, nel frattempo, le condizioni del suddetto palazzo peggiorano in modo vistoso e vengono a costituire un notevole danno per la città e la sua tradizione architettonica e museale, oltre alla sottrazione di uno spazio indispensabile per istituzioni e manifestazioni.

(4-04964)

DE PAOLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che il Ministero delle finanze - ufficio di Brescia, sportello *self-service* - rimborsi IRPEF ha comunicato al signor Rodolfo Vincesai (codice fiscale VNCRLF37S21D077G), residente a Brescia in via Nicolò Tommaseo 18-bis, che risulta creditore nei confronti dello Stato per lire 1.400.000, quale rimborso della dichiarazione dei redditi (modello 740) per l'anno 1987;

che nella dichiarazione non viene indicato l'ammontare degli interessi legali che sono ugualmente dovuti congiuntamente al capitale;

che il caso del signor Vincesai rappresenta uno dei tanti ritardi nei rimborsi che devono essere effettuati da diversi anni dallo Stato ai cittadini italiani contribuenti;

che non sono ulteriormente tollerabili tali ritardi, anche perchè le tante programmate riorganizzazioni delle strutture e della modulistica del Ministero delle finanze sono sempre naufragate;

che il ritardo negli anni del rimborso dei contributi al cittadino costituisce un'appropriazione indebita, forzata, da parte dello Stato che prima legifera e poi offende la giustizia ed il diritto,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuna la immediata restituzione dei crediti d'imposta dichiarati dal cittadino, salvo la verifica successiva e la rivalsa da parte dello Stato.

(4-04965)

FRANCHI. - *Al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* - Premesso che il complesso per la lavorazione, surgelazione ed essiccazione dei prodotti ortofrutticoli di Giulianova (Teramo), realizzato con fondi dello Stato ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ha rappresentato il risultato di lotte operaie, contadine e di popolo degli anni '70, che fecero seguito alla chiusura dello zuccherificio da parte della Sadam;

considerato che la costruzione dell'impianto fu affidata in concessione all'Ente regionale per lo sviluppo agricolo dell'Abruzzo per la spesa di lire 3.746.620.465;

considerato altresì che il complesso in parola aveva lo scopo di incentivare l'introduzione di nuove colture nell'intera zona, modificando i tradizionali canoni colturali sì da adeguarli ad una più ampia possibilità di meccanizzazione in vista di una fattiva industrializzazione agricola;

constatato che, dopo ritardi inspiegabili e spesso colpevoli, soltanto nel 1984 il Ministro dell'agricoltura provvedeva ad affidare in gestione l'impianto alla società cooperativa COFA (Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo);

rilevato che il consorzio medesimo, a seguito di insormontabili difficoltà gestionali, ha cessato ogni attività produttiva determinando il licenziamento di oltre 120 unità lavorative e che il Ministro del lavoro ha emesso il decreto con il quale lo ha posto in liquidazione coatta amministrativa,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della gravissima situazione che si è creata presso lo stabilimento pubblico di Giulianova;

se non ritenga, di fronte all'inettitudine e alle inadempienze del Governo regionale, di attivarsi, senz'altro indugio, per individuare una proposta produttiva che sia capace di assegnare al complesso industriale per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli di Giulianova quel ruolo che fino ad oggi, per evidenti responsabilità, gli è stato negato.

(4-04966)

ROSCIA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che quasi tutti i quotidiani, tra cui «La Repubblica» di domenica 14 novembre 1993 a pagina 10, hanno riportato l'incredibile, ormai non più scandalosa, notizia che il procuratore capo di Roma, dottor Vittorio Mele, viveva in un bellissimo «appartamento di cinque stanze al centro di Roma a un passo di piazza di Spagna», di proprietà del celebre chiacchierato architetto Adolfo Salabè - arredatore, costruttore, albergatore e ristrutturatore di fiducia del Quirinale - professionista divenuto famoso per le note vicende dei fondi neri del Sisde;

poichè, a seguito dell'imbarazzante situazione in cui è venuto a trovarsi il dottor Mele, si diffondono nel pubblico sospetti che turbano il quadro di serenità in cui dovrebbe operare qualsiasi magistrato ed a maggior ragione un procuratore della Repubblica della città capitale, se non addirittura sospetti sulla parzialità di un giudice tanto importante, che, come tutti gli appartenenti all'ordine giudiziario, non solo deve essere ma pure deve apparire sempre imparziale per tutti i cittadini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia opportuno attribuire ad ogni giudice italiano un alloggio all'altezza dei suoi compiti e delle funzioni esercitate, come del resto accade per gli alti gradi della gerarchia militare, per evitare che vicende come quella descritta possano investire taluni giudici ed in particolare gli altissimi magistrati finendo così per esporre la loro immagine ai sospetti dell'opinione pubblica;

se non ritenga opportuna una più stretta vigilanza in merito a questioni come quella sopra riportata.

(4-04967)

ROSCIA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che quasi tutti i quotidiani, per tutti il «Corriere della Sera» di domenica 21 novembre 1993 a pagina 13, hanno confermato la diffusa quanto deprecabile prassi delle note-spese fasulle o comunque gonfiate dei giornalisti RAI e che i sospetti che da tempo erano stati sollevati da più parti hanno preso gradualmente corpo in una quarantennale truffa ai danni dei contribuenti e degli utenti, si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo ritenga si debbano assumere per recuperare gli ingiusti profitti dei più o meno famosi inviati speciali, ed in particolare:

1) se non ritenga che sia opportuno il licenziamento per direttissima dei dipendenti disonesti;

2) se sia a conoscenza che la competente autorità giudiziaria abbia avviato un procedimento penale per truffa aggravata ai danni dello Stato;

se sia a conoscenza dei soggetti preposti al controllo dei conti ed in particolare delle note-spese, oltre agli amministratori ed al collegio sindacale o revisori dei conti, e se non si ritenga che si debbano assumere iniziative riguardo alle omissioni dei controlli da parte delle persone per legge o contrattualmente obbligate a farli;

se non ritenga opportuno (e salutare anche per il prossimo futuro) che sia disposta urgentemente la revisione di tutti i conti della RAI-TV degli ultimi tre anni (come minimo!) non solo per ravvisare le responsabilità di cui sopra, ma soprattutto per dar corso alla operazione bilanci puliti ed esenti da truffe di enti e società pubblici.

(4-04968)

COVIELLO, DI NUBILA, D'AMELIO, GUERRITORE, PINTO, PISTOIA, COVELLO, ZANGARA, DONATO, PULLI, NAPOLI, LADU. - *Al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che il settore apistico italiano attraversa da tempo una crisi profonda;

che una delle cause principali di tale situazione è data dalla concorrenza del prodotto extracomunitario, spesso privo di garanzie sanitarie;

che un emanando regolamento contenente le caratteristiche del miele vergine integrale rischia di penalizzare ulteriormente il prodotto nazionale;

che detto regolamento, contrariamente agli auspici dei produttori, non limita l'indicazione «miele vergine integrale» al prodotto nazionale o comunitario, ma ne consente l'utilizzo anche per quello extracomunitario;

che tale indiscriminata qualificazione penalizzerebbe proprio il prodotto italiano;

che la Comunità europea si è espressa negativamente su tale qualificazione,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se non si ritenga di espungere dall'emanando regolamento il capitolo concernente il miele vergine integrale;

se non si ritenga di consentire la qualificazione solo al prodotto italiano o comunitario;

quali siano i motivi che indurrebbero l'amministrazione a fare una simile concessione al prodotto extracomunitario;

se non si ritenga di dover salvaguardare il miele italiano.

(4-04969)

MOLINARI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che l'impresa Bellabarba Gaetano in data 3 ottobre 1991 richiese all'amministrazione comunale di Livorno di poter allocare il materiale di risulta proveniente dai lavori di scavo della variante Aurelia – per un quantitativo pari a circa 100.000 metri cubi – nella zona di Banditella limitrofa al rio Ardenza;

che nello spirito dell'atto di concessione stipulato dal Bellabarba d'intesa con il comune di Livorno la ditta Bellabarba si impegnava a sue spese a realizzare il primo lotto dei lavori riferibili al parco pubblico di Banditella;

che la soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa – il giorno 8 ottobre 1993 – ha trasmesso al comune di Livorno la richiesta di annullamento urgente dell'autorizzazione deliberata con atto della giunta municipale n. 1408 di cui aveva formato oggetto la variante del piano comunale esecutivo del parco di Banditella,

si chiede di sapere se il Ministro non intenda intervenire per verificare;

a) in base a quali valutazioni di ordine giuridico il comune di Livorno, raccogliendo l'informale disponibilità di un privato imprenditore, abbia consentito il deposito di materiale di risulta dei cantieri della variante Aurelia in un'area protetta da vincolo paesaggistico ed altresì di interesse pubblico ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto delle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985;

b) se il comune di Livorno abbia esperito, corrispondendo ad esigenze di trasparenza e di buona amministrazione, le procedure amministrative atte a permettere l'autorizzazione alla discarica nel sito in questione;

c) se, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 431 del 1985, si sia provveduto nei termini perentori previsti dalla legge a subordinare la realizzazione di un promontorio artificiale nell'area in questione all'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

d) inoltre, posto che l'organo ministeriale competente ha richiesto l'annullamento urgente dell'autorizzazione concernente la variante al piano comunale esecutivo del parco di Banditella in quanto illegittima, se il comune di Livorno abbia preventivato i costi relativi alla rimozione ed al conseguente trasporto dei materiali di risulta della variante Aurelia ivi depositati, con ciò determinando i soggetti cui dovranno essere imputati gli oneri connessi a tale operazione.

(4-04970)

PISATI, OTTAVIANI, CAPPELLI, SERENA, ROVEDA, STAGLIENO.

– *Al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che è auspicabile il ritorno in tempi brevi ad una gestione ordinaria e democratica dell'UNIRE, da realizzare con modifiche statutarie che interessino l'UNIRE stessa e gli enti tecnici, nel rispetto dei diritti e delle legittimità che competono a tutte le componenti ippiche;

che un potenziamento della raccolta delle scommesse potrebbe generare consistenti benefici al settore e che queste dovrebbero soprattutto andare a beneficio dei proprietari e degli allevatori del settore galoppo e non, come è accaduto per l'incremento del gettito delle corse tris, delle altre categorie che già traggono cospicui profitti da esse;

che si auspica che il rinnovo delle convenzioni con le società di corse porti a maggiori controlli su queste, affinché parte dei proventi da queste realizzati vengano reinvestiti per il miglioramento degli impianti e della loro funzionalità, che le società di corse rendano pubblici i bilanci e che sugli stessi sia attuato un riscontro oggettivo;

che è auspicabile che una liquidazione dei premi al traguardo e dei premi allevatori che avvenga in tempi più rapidi sia al più presto concordata tra UNIRE e Jockey Club Italiano e società di corse;

che i proprietari di cavalli sono «soggetti fondamentali» per quel che riguarda il segnale televisivo come titolari dello spettacolo gestito dalle società di corse e fruito dal Sindacato nazionale agenzie ippiche e che quindi è opportuno che si considerino i diritti delle scuderie,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo, tenendo conto di quanto in premessa, non intenda promuovere gli incontri appropriati tra i rappresentanti delle categorie del settore e il rappresentante dell'UNIRE.

(4-04971)

LORETO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che la Marina militare di Taranto, proprietaria degli alloggi militari di via Cesare Battisti, ha l'obbligo della manutenzione degli stessi;

che negli ultimi tempi sono state fatte riparare le colonne fognanti delle palazzine 1, 2 e 4 del suddetto insediamento;

che attualmente e da diverso tempo necessita di un intervento anche la colonna fognante della sesta palazzina, in quanto fuoriescono liquami nelle relative abitazioni senza che il comando della Marina militare provveda ai lavori di riparazione,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per far sì che il comando della Marina militare di Taranto provveda urgentemente a far riparare la colonna fognante che serve la sesta palazzina degli alloggi militari di via Cesare Battisti.

(4-04972)

BOLDRINI, RICCI. – *Al Ministro delle finanze.* – Per sapere se, nel quadro generale dei progetti di riorganizzazione e riconversione del settore sale del monopolio di Stato, non ritenga di valutare l'importanza delle saline di Cervia dal punto di vista economico, ambientale e storico e di promuovere in tempi opportuni, nel contesto della ristrutturazione, gli incontri necessari con gli esponenti della municipalità cervese.

(4-04973)

BOSO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che sono state effettuate perquisizioni domiciliari su mandato del procuratore capo della procura di Firenze dottor Ubaldo Nannucci in base alla legge venatoria n. 157 del 1992;

che ogni perquisizione effettuata richiede l'impiego di minimo nove agenti tra finanza, forestale e guardie provinciali che svolgono un numero considerevole d'indagini ed accertamenti prima della perquisizione in loco con costi enormi fra straordinari e trasferte, ma gli agenti coinvolti nelle indagini sono assai più di nove e quindi i costi si dilatano enormemente;

che ci si domanda a questo punto quali siano i vantaggi per la legge e per lo Stato, poichè le evasioni fiscali contestate fra condoni già eseguiti e ricorsi tributari in sostanza porteranno ben poca cosa nelle casse dello Stato, introiti che sicuramente non potranno neppure minimamente compensare le spese sostenute;

che le perquisizioni fin qui eseguite assommano a circa duecento dal settembre del 1992;

che ad oggi non si conoscono ancora le conseguenze legali della prima perquisizione fatta circa un anno fa e nella quale sono stati sequestrati, con relativa piombatura delle gabbie e riaffidamento al proprietario, oltre trecento richiami;

che il danno subito da questo commerciante allevatore per la sua attività è enorme;

che si è informata l'opinione pubblica su fatti e su indagini protette da segreto istruttorio in corso in maniera plateale e distorta tenendo a criminalizzare un settore a cui fanno capo un numero considerevole di onesti cittadini che, a prezzo di grossi sacrifici sia economici che personali, contribuiscono a mantenere in vita tradizioni e costumi (si vedano le sagre e fiere venatorie o mostre di ibridi);

che l'abitudine di informare a mezzo stampa gli indiziati di reati, specialmente quando sono personaggi di un certo rilievo, sembra sia ormai piuttosto consueta;

che il magistrato di Firenze ha incriminato un legale per presentazione di documento falso (un testamento ereditario sul patrimonio Strozzi) quando era stato ritenuto tale solo da una perizia di parte; un notaio è stato incriminato solo perchè arrotondava le parcelle alle 10 lire superiori così come gli imponeva una circolare dell'ordine dei notai;

che inoltre la fondamentale convinzione verde-ambientalista, che a giudizio dell'interrogante determina la quasi totalità dell'operato di questo procuratore, qualche anno fa lo ha spinto ad emettere

un'ordinanza per la quasi totale chiusura di cave e movimenti di terra in provincia di Firenze;

che la conseguenza è sotto gli occhi di tutti: le sabbie provengono ora per la quasi totalità dal delta del Po, gli stabilizzati, gli inerti e le rocce da un pò tutte le parti d'Italia, così i costi sono alle stelle e l'edilizia in crisi profonda con tutte le relative conseguenze per l'occupazione;

che la legge n. 157 del 1992 è di recente applicazione e neppure le regioni più all'avanguardia come l'Emilia-Romagna e la Toscana la applicano;

che negli uffici caccia delle province in merito alla denuncia dei richiami, come prevede la legge n. 157 del 1992, i funzionari dicono che non ne sanno niente e che per ora la denuncia non è necessaria;

che quindi a livello di direttive applicative è ancora tutto da definire e il cittadino che vuole mettersi in regola non ne ha l'opportunità;

che la legge n. 157 del 1992 all'articolo 5, commi 1 e 2, prevede una sostanziale distinzione fra fauna selvatica di cattura e fauna proveniente sia da allevamento amatoriale che agricolo; questi ultimi, mancando ad oggi una regolamentazione regionale, sono di sicura e libera detenzione soprattutto nel numero;

che il commercio dei richiami vivi di cattura è vietato dall'entrata in vigore della legge, ma quei commercianti che fin da prima avevano il legittimo possesso di tali soggetti e traevano sostentamento per sé e per la famiglia da questa attività non avevano altra scelta;

che in tutta questa vicenda appare chiara la posizione del cittadino che si trova tra l'incudine delle istituzioni sempre negligenti ed in ritardo, se non del tutto assenti nell'applicazione delle leggi e delle regole che lo tutelano, ed il martello della legge che lo persegue in mancanza di norme chiare e trasparenti;

che in un momento in cui la magistratura tutta chiede la depenalizzazione di alcuni reati si va ad aggravare il lavoro della procura con decine e decine d'inchieste sul mondo venatorio e sull'indotto ad esso connesso, con il risultato di ritardare la conclusione di procedure di ben più alto valore penale e sociale e di creare una profonda crisi economica in un settore già tanto devastato dagli eventi legislativi degli ultimi anni;

che durante le perquisizioni effettuate sono stati sequestrati documenti che provano inconfutabilmente la responsabilità dell'assessore provinciale alla caccia di Firenze in merito al fatto che i cittadini cacciatori si trovano in fallo sia rispetto alla normativa della legge regionale vigente sia rispetto alla nuova legge n. 157 del 1992 poichè la provincia non ha adempiuto ai suoi obblighi, e quindi semmai doveva essere perseguito l'assessore per non aver tutelato i cacciatori;

che le risposte scritte date dall'assessore dicono in sostanza che va bene così come la provincia ha operato; si riporta copia delle risposte alle interpellanze presentate in provincia dal consigliere provinciale CPA su cave e detenzione di richiami:

«PROVINCIA DI FIRENZE

SETTORE CACCIA

Prot. n. 010357

Firenze, 6 novembre 1992

- Al consigliere Fabio Monti

OGGETTO: *Richiesta di chiarimenti in data 7 settembre 1992 ed interpellanza 11 luglio 1992 sulla legge n. 157 del 1992*

Rispondo alla richiesta di cui all'oggetto dopo aver acquisito elementi anche dagli agenti dipendenti dell'amministrazione al fine di evitare interpretazioni diversificate.

Premesso che i chiarimenti mirano a precisare aspetti relativi la detenzione di specie selvatiche da parte dei commercianti, privati cittadini e cacciatori a scopo di richiamo, preciso quanto segue.

La normativa in oggetto ben delinea le competenze legislative in materia venatoria alle regioni, che sulla base della legge n. 157 del 1992 debbono formalizzare con propria legge regionale il recepimento delle direttive disposte dalla citata normativa cornice.

L'aspetto fondamentale della legge n. 157 è il disposto dell'articolo 3 nel quale viene vietata su tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione, di cattura sia di uccelli che di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova e di piccoli nati.

Nell'articolo 4 della citata legge sono disposte deroghe di cattura temporanea e di inanellamento alle quali le regioni su parere dell'INFS possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e dei musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e di ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi e uccelli nonché il prelievo di uova e di piccoli nati; mentre l'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dell'INFS.

Al punto 3 del citato articolo 4 viene disposto che l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province su espressa autorizzazione delle regioni su parere dell'INFS il quale svolge compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta e ne determina il periodo di attività.

Al punto 4 del suddetto articolo determina che la cattura per la cessione ai fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, torto sassello, torto bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio.

L'articolo 5 della citata legge prevede che le regioni su parere dell'INFS emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e alla gestione del patrimonio dei richiami vivi di cattura appartenenti alle specie richiamate al punto 4 dell'articolo 4, consentendo la detenzione nei limiti consentiti nel citato articolo. Norma questa ancora non attuabile per mancanza di legislazione regionale.

Al punto 9 dello stesso articolo il legislatore ribadisce la dizione di divieto di vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

L'articolo 21 della citata legge n. 157 del 1992 prevede espressamente il divieto di detenzione sia di vendita che di commercio di uccelli vivi o morti ad eccezione delle specie: germano reale, pernice rossa, pernice sarda, fagiano, colombaccio (lettera *bb*).

Alla lettera *cc*) dello stesso articolo fa divieto di commerciare esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti.

Alla lettera *ee*) prescrive il divieto di detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge... la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni...

Non essendoci ancora norme regionali dispositive a tal fine, l'attuale legislazione regionale venatoria disposta con legge n. 17 del 1980 e successive modificazioni, in riferimento a quanto sopra richiamato rimane l'articolo 28-*bis*, comma 1, il quale determina le autorizzazioni che la provincia rilascia per quanto riguarda l'allevamento e la detenzione di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna autoctona a scopo ornamentale o amatoriale.

Nel caso in oggetto, pur rimanendo gli obblighi di legge regionale sopra enunciati, non vi è per ora normativa che disponga l'obbligo dei singoli cacciatori alle restrizioni numeriche nell'esercizio venatorio dei richiami vivi consentiti a scopo di richiamo, in quanto la regione Toscana non ha predisposto il regolamento citato nella legge n. 157 del 1992.

La situazione si presenta diversa invece per chi esercita il commercio della fauna selvatica su fiere e mercati o in esercizi commerciali di vendita. In questo caso, oltre ad ottenere la prescritta licenza commerciale ed iscrizioni alla Camera di commercio, industria e artigianato, i titolari sono obbligati ad acquistare animali con i relativi documenti di provenienza, rilasciati dall'ente preposto (provincia) se acquistati presso impianti di cattura regolarmente autorizzati (articolo 4 della legge n. 157 del 1992) o da allevamenti, regolarmente autorizzati (articolo 5 della legge n. 157 del 1992). Del caso deve essere munito di bolla di accompagnamento, fatture, copia dell'autorizzazione dell'impianto, eccetera, con le quali il commerciante può dimostrare agli organi di controllo il legittimo possesso.

Le violazioni alle citate norme sono disposte con l'articolo 30 della legge n. 157 del 1992.

PROVINCIA DI FIRENZE

Prot. n. 2238

Firenze, 26 febbraio 1993

- Al consigliere Fabio Monti
- Al presidente
- Al vice presidente
- Al segretario generale
- Al vice segretario generale
- Ai capi gruppo

OGGETTO: *Interpellanza del capo gruppo consiliare CPA Fabio Monti, in merito alla revoca delle concessioni inerenti le cave.*

Risposta a interpellanza sulla revoca di tutte le concessioni inerenti le cave e le lavorazioni che ne discendono del capo gruppo consiliare CPA Fabio Monti.

Si premette che all'attualità la competenza in materia di cave è totalmente regionale per quanto attiene al parere tecnico, e comunale in merito alla autorizzazione (vedi legge regionale n. 36 del 30 aprile 1990). In effetti l'oggetto dell'interpellanza non concerne il concetto di cava, infatti non furono mai concesse o revocate autorizzazioni di cave della provincia di Firenze, anche per carenza di competenza in materia.

L'interpellanza va correttamente intesa nel senso che la provincia, su conforme parere del Corpo forestale dello Stato, emise nulla osta per conguagli terreni a fine di bonifica ai sensi degli articoli 7 e 20 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

Si tenga presente che a mente della legge forestale il movimento di terreno può essere regolato ma non impedito.

A seguito della nuova impostazione data alla materia dal procuratore generale della Repubblica dottor Nannucci, la provincia, tramite il Corpo forestale, emise disposizioni precise in materia e cioè l'accertamento dell'effettiva necessità della bonifica agraria ai fini di una migliore gestione aziendale, e ciò non tanto come condizione (si ripete che il movimento di terreno può essere regolato ma non impedito) quanto come indirizzo tecnico.

Nel frattempo fu anche promosso un quesito all'avvocatura della provincia onde approfondire l'applicabilità della nuova impostazione data dalla procura della Repubblica.

Si tennero in merito riunioni con le amministrazioni comunali.

Si giunse alla conclusione che pur rimanendo validi i nulla osta sotto il profilo meramente giuridico doveva essere acquisito anche il nulla osta comunale in quanto, a bonifica ultimata, potevano intervenire variazioni colturali nelle aziende interessate.

Acquisita tale nuova impostazione si procedette, su conforme parere del Corpo forestale e sentita verbalmente l'avvocatura provinciale, alla revoca di tutti i nulla osta concernenti le bonifiche agrarie.

Il problema posto dall'interpellanza non può essere risolto in sede provinciale in quanto, come già detto in premessa, di competenza regionale e comunale.

Per quanto riguarda il secondo punto dell'interpellanza relativo alla situazione del comune di Calenzano, la questione è stata coordinata dall'assessorato all'urbanistica, che si è impegnato a fornire in tempi brevi una puntuale risposta scritta».

si chiede di sapere quale sia il giudizio del Presidente del Consiglio e del Ministro in indirizzo in ordine al comportamento della procura di Firenze sopra riportato e se non si ritenga di assumere iniziative in merito.

(4-04974)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00942, dei senatori Ravasio ed altri, sulla tassa di concessione per la vendita e il consumo delle bevande superalcoliche;

3-00943, dei senatori Ravasio ed altri, sul contratto di *lease-back*;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00940, dei senatori Forcieri ed altri, sulle procedure di vendita delle società Termomeccanica, Reggiane e Metallotecnica.

Interrogazioni, ritiro di firme

I senatori Pinna e Cherchi hanno dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 4-04948, presentata il 1º dicembre 1993.